

8.2.11.3.2.9.2. Misure di attenuazione

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

8.2.11.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

8.2.11.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Informazioni specifiche* della misura.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Informazioni specifiche* della misura.

8.2.11.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R 5 - Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni: - In particolare i rischi riguardano i seguenti aspetti: Assoggettamento al sistema di controllo per l'agricoltura e la zootecnia

biologica - mancato rispetto degli impegni - mancato rispetto del regolamento (CE) n. 834/2007 e 889/2007

R 8 - Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento. In particolare, per quanto concerne tale misura i rischi derivati dalla mancanza di un adeguato sistema di controllo e gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento sono: doppio finanziamento con le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - difformità di superficie e tipo di coltura - difformità nel numero di UBA;

R 9 - Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di più soggetti attuatori.

8.2.11.4.2. Misure di attenuazione

M 5 - Non sono stati inclusi nella tipologia di intervento vincoli e impegni ritenuti non verificabili e/o controllabili. Con apposito provvedimento dell'AdG, inoltre, sono state definite le più appropriate modalità di controllo per gli impegni ritenuti più critici.

In particolare i rischi sopra indicati saranno mitigati con le seguenti azioni:

- la notifica al portale del Sistema Informativo Biologico (S.I.B.);
- Presenza della documentazione probante di spesa relativa agli acquisti dei mezzi tecnici per l'annualità del pagamento compensativo;
- Controlli effettuati dell'Organismo di controllo autorizzato;
- Attivazione di un sistema di controlli amministrativi;
- Attivazione di un sistema di controlli a carico dell'Organismo Pagatore.

M8 - L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

I rischi specifici sopra indicati sono mitigati con le seguenti azioni:

- Registrazioni delle particelle oggetto di impegno nel SIGC;
- Iscrizione nella banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica;
- Calcolo dei pagamenti compensativi effettuato escludendo i costi connessi al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 43 del Reg. UE 1307/2013.

M9 - L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi:

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli

esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.11.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.11.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Impegno per le tipologie 11.1.1 e 11.2.1	Condizionalità DM 180 23.01.2015 (Allegato 1)	Criteri ed attività minime (Reg. 1307/13, art.4 par. 1 lettera c, punti II e III)	Requisiti minimi all'uso dei fertilizzanti e all'uso dei prodotti fitosanitari	Altri requisiti nazionali e regionali	Pratiche ordinarie, se diverse rispetto agli obblighi	Significato agronomico e ambientale	Costi aggiunti e/o mancati redditi derivanti dagli impegni presi in conto per il calcolo dei pagamenti
Inserimento nel Sistema Nazionale di controllo	Non esistono norme di condizionalità che afferiscono a questo impegno	Impegno specifico del biologico che non è riferibile alla normativa indicata	Tale impegno non è presente nell'allegato 7 al DM 180/2015 (decreto condizionalità)	Non sono presenti ulteriori requisiti regionali o nazionali	Il ricorso all'agricoltura biologica ancora non rientra nell'ordinarietà forfettaria legata a indirizzi produttivi convenzionali	Il ricorso all'agricoltura biologica rappresenta un approccio maggiormente sostenibile per le produzioni agricole in quanto esse sono obbligate al rispetto di disciplinari di produzione che prevedono un migliore uso delle diverse risorse ambientali coinvolte (acqua e suolo) oltre che garantire maggiore benessere per gli animali e una maggiore attenzione alla salute degli operatori	Impegno non oggetto di pagamento compensativo
Compilazione della documentazione obbligatoria dal Sistema di Controllo	OSO 4Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. Obblighi vigenti: - Registrazione degli usi e di ogni analisi rilevante per la salute	Impegno specifico del biologico che non è riferibile alla normativa indicata	Tale impegno non è presente nell'allegato 7 al DM 180/2015 (decreto condizionalità)	Il registro dei trattamenti tenuto dagli agricoltori ai sensi del DM 55/2012 prevede esclusioni e la registrazione cronologica	Il ricorso all'agricoltura biologica ancora non rientra nell'ordinarietà forfettaria legata a indirizzi produttivi convenzionali	Il ricorso all'agricoltura biologica rappresenta un approccio maggiormente sostenibile per le produzioni agricole in quanto esse sono obbligate al rispetto di disciplinari di produzione che prevedono un migliore uso delle	Il pertinente costo dell'impegno è inserito nei costi di transazione

Figura 3 - Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili.1

Ricorso ai prodotti compresi negli allegati tecnici al Reg. 889/2008 e s.m.i. e compatibili alla normativa nazionale sui fitofarmaci	GD010-Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Impegni vigenti: A. Registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna) B. rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; C. presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN); Inoltre, per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), c'è l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino). GD04 -Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. Obblighi vigenti: -Stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari; -Corretto uso del p.f.;	Tale specifico impegno va oltre le disposizioni del mentenimento di una superficie agricola e dell'attività agricola minima come previste dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e 1420 del 26 febbraio 2015	DM 180 23.01.2015 (Allegato 7) Impegno b) gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del D.lgs. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesto del bollettino fitosanitario ufficiale, provinciale o zonale, su supporto cartaceo, informatico, telematico, ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale; Impegno c) Gli utilizzatori	Non sono presenti ulteriori requisiti nazionali e regionali	Difesa integrata (Allegato III del D.lgs. n.150/2012 e che al punto A.7.2.3 del PAN) Conoscere i dati meteorologici del territorio d'interesse i dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio Disporre di bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture	Il ricorso all'agricoltura biologica rappresenta un approccio maggiormente sostenibile per la produzioni agricole in quanto esse sono obbligate al rispetto di disciplinari di produzione che prevedono un migliore uso delle diverse risorse ambientali coinvolte (acqua e suolo) oltre che garantire maggiore benessere per gli animali e una migliore attenzione alla salute degli operatori	Maggiori costi per l'acquisto dei prodotti fitosanitari ammissibili e per la manodopera necessaria alle operazioni di difesa delle colture dai parassiti. Minori costi per l'acquisto di carburante Minori guadagni	diverse risorse ambientali coinvolte (acqua e suolo) oltre che garantire maggiore benessere per gli animali e una migliore attenzione alla salute degli operatori
--	---	--	---	---	--	--	--	---

Figura 3 - Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili.2

Esclusivo uso dei prodotti compresi negli allegati tecnici al Reg. 853/2008 e s.m.i. compatibili alla normativa nazionale sui fertilizzanti	-Registrazione degli usi e di ogni analisi rilevante per la salute BOAA 3	Tale specifico impegno va oltre le disposizioni del regolamento di cui al punto 1 dell'attività agricola minima come previste dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e 1420 del 26 febbraio 2015	professionali di prodotti fitosanitari hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto dal COO10. Impegno di Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MIPAAF del 22.01.2014	Non sono presenti ulteriori requisiti nazionali e regionali	Nell'ordinarietà gli agricoltori per quanto attiene la fertilizzazione ricorrono all'utilizzo di fertilizzante senza il ricorso alle analisi del terreno e in base alle rese massime attese per ogni specifica coltura.	Il ricorso all'agricoltura biologica rappresenta un approccio maggiormente sostenibile per le produzioni agricole in quanto esse sono obbligate al rispetto di discipline di produzione che prevedono un migliore uso delle diverse risorse ambientali coinvolte (acqua e suolo) oltre che garantire maggiore benessere per gli animali e una maggiore attenzione alla salute degli	Minori costi per l'acquisto di concimi. Maggiori costi per le operazioni di gestione della fertilità del terreno
---	--	--	--	---	---	---	---

Figura 3 - Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili.3

Uso di materiale vegetativo di riproduzione obbligatoriamente ottenuto con "metodo biologico" (nel caso di piante di orticole e trapianto) e preferibilmente con "metodo biologico" (in tutti gli altri casi). Nel caso non sia obbligatorio gli operatori sono tenuti ad applicare procedure stabilite con decreti del MIPAAF che prevedono la richiesta di opportuna deroga	QDO 4 Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. Obblighi vigenti: - Registrazione degli usi e di ogni analisi rilevante per la salute	Tale specifico impegno va oltre le disposizioni del regolamento di una superficie agricola e dell'attività agricola minima come previste dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e 1420 del 26 febbraio 2015.	Tale impegno non è presente nell'allegato 7 al DM 180/2015 (decreto condizionalità)	Non sono presenti ulteriori requisiti nazionali e regionali	Nell'ordinarietà il materiale di riproduzione vegetativa non è ottenuto con metodo biologico	Il ricorso all'agricoltura biologica rappresenta un approccio sostenibile per le produzioni agricole in quanto esse sono obbligate al rispetto di disciplinari di produzione che prevedono un migliore uso delle diverse risorse ambientali coinvolte (acqua e suolo) oltre che garantire maggiore benessere per gli animali e una maggiore attenzione alla salute degli operatori	Maggiore costo per l'acquisto dei semi
Rispetto delle norme di produzione animale di cui al Reg. 853/2008 applicabili alla normativa nazionale sui fertilizzanti	QDO 4 – Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. Obblighi pertinenti vigenti individuati nel DM n.180/2015 per le produzioni animali, produzione di latte crudo e per la produzione di uova QDO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonale, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/502/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE. Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.lgs n. 158/2006 e precisati nel DM n. 180/2015 Per i suini:	Tale specifico impegno va oltre le disposizioni del regolamento di una superficie agricola e dell'attività agricola minima come previste dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e 1420 del 26 febbraio 2015.	Tale impegno non è presente nell'allegato 7 al DM 180/2015 (decreto condizionalità)	Non sono presenti ulteriori requisiti nazionali e regionali	L'ordinarietà obbliga al rispetto del greening art. 43 del Reg UE 1307/2013 ed in particolare il mantenimento del pascolo. L'impegno della zootecnica biologica va oltre l'ordinarietà	Il ricorso all'agricoltura biologica rappresenta un approccio sostenibile per le produzioni agricole in quanto esse sono obbligate al rispetto di disciplinari di produzione che prevedono un migliore uso delle diverse risorse ambientali coinvolte (acqua e suolo) oltre che garantire maggiore benessere per gli animali e una maggiore attenzione alla salute degli operatori	L'impegno di utilizzo limitato di farmaci veterinari determina l'aumento dei costi per acquisti legati alla sanità dell'allevamento. L'impegno di maggiore disponibilità di spazi aperti per il libero movimento degli animali allevati comporta

Figura 3 - Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili.5

	CCO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini. Obblighi vigenti: quelli previsti dal D. lgs n. 200/2010, comprese le deroghe e riguardanti: - Comunicazione dell'azienda alla SLI; - Tenuta del registro aziendale e comunicazione della consistenza dell'allevamento; - Identificazione e registrazione degli animali Per i bovini: CCO 7 – Regolamento n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97. Impegni vigenti riguardano: - La registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN; - Identificazione e registrazione degli animali; - Registro aziendale; - Movimentazione dei capi in ingresso; - Movimentazione dei capi in uscita Per ovini e caprini: CCO 8 – Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE. Impegni vigenti riguardano: - La registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN; - Registro aziendale e BDN; - Identificazione e registrazione degli animali; Per i bovini: CCO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Obblighi relativi al D. lgs 126/2011 Per i suini: CCO 12 – Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Obblighi relativi al D. lgs 122/2011						maggiori costi di manodopera per la cura degli animali e minori performance produttive
--	---	--	--	--	--	--	---

Figura 3 - Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili.6

Per le aziende zootecniche : CCO 13 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Obblighi relativi al D. lgs 146/2001

Figura 3 - Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili.7

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

I pagamenti compensativi per ettaro, e per anno, che spettano ai beneficiari per l'adesione agli impegni previsti dalle tipologie d'intervento delle sottomisure 11.1 e 11.2 sono composti da tre quote:

- a) aggravio costi rispetto alla baseline. Nel seguito della relazione si continuerà ad usare per brevità tale definizione specificando che sotto tale voce va intesa una valutazione complessiva delle variazioni dei costi che l'azienda deve sostenere a seguito dell'adesione agli impegni;
- b) mancato guadagno rispetto alla baseline;
- c) eventuali costi di transazione.

PRODUZIONI VEGETALI

I pagamenti compensativi sono stati valutati per colture specifiche rappresentative di un raggruppamento per ambiti territoriali individuati. Le colture specifiche rappresentative sono state selezionate, oltre che secondo criteri di rappresentatività sul territorio (nell'ambito del raggruppamento) anche secondo il criterio del minore differenziale di perdita di reddito e sovraccosti (rispetto alle altre colture del raggruppamento) al fine di evitare rischi di sovracompensazione del premio rispetto alle effettive perdite di reddito conseguenti all'applicazione degli impegni della produzione biologica.

In figura 4 si riporta la tabella riepilogativa e non esaustiva delle colture che rientrano nei raggruppamenti colturali individuati sulla base dei processi produttivi simili ed equiparabili o che, comunque, non presentano rischi di sovracompensazioni da parte dei pagamenti previsti per l'applicazione degli impegni della misura 11.

L'Autorità di Gestione, nei propri atti di applicazione della misura, integra in tali raggruppamenti colturali, altre colture eventualmente richieste, sulla base dei criteri sopra enunciati.

a) Aggravio costi

Per la quantificazione economica dell'aggravio derivante dall'adesione alle diverse operazioni sono stati presi come riferimento di base (baseline) i costi di produzione dell'agricoltura regionale, approvati con DRD n. 54 del 30 novembre 2006. Essi si riferiscono ad oltre 400 processi produttivi, frutto di rilevazione diretta in aziende diffuse sul territorio regionale e che, pertanto, rappresentano le normali pratiche utilizzate di consuetudine in Campania.

La metodologia per il calcolo dei pagamenti compensativi, inoltre, tiene conto esclusivamente dei maggiori costi conseguenti all'applicazione di quegli impegni della produzione biologica che non rientrano già nei requisiti minimi per l'uso dei fitofarmaci e fertilizzanti, nei criteri di gestione obbligatoria e nelle pratiche di

mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali, che costituiscono la baseline della misura.

Sono stati presi in considerazione, quale base di calcolo, i costi di produzione riportati nello schema economico di cui alla figura 5.

I valori economici sono stati indicizzati al 2014 utilizzando i prezzi dei mezzi correnti di produzione dell'ISMEA, che li determina per conto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. In figura 6 i parametri di indicizzazione del 2006 e del 2014 con il delta che è stato applicato alle rispettive voci.

Il calcolo degli aggravi economici sostenuti dalle aziende aderenti alla misura è stato effettuato applicando, alle corrispondenti categorie di costo, le variazioni stimate tra baseline e i corrispondenti processi condotti secondo le prescrizioni delle diverse tipologie di intervento, esclusivamente per gli impegni che riguardano la fertilizzazione, la lotta ai parassiti e le prescrizioni relative all'uso delle sementi (ove applicabile).

Dall'analisi dei dati economici, secondo le determinazioni già effettuate per il calcolo dei pagamenti dell'analoga azione b) "agricoltura biologica" della precedente programmazione, emerge che la media degli aggravi dei costi è quanto riportato nella figura 7.

b) mancato guadagno e calcolo complessivo

L'applicazione dei metodi di produzione biologica comporta una riduzione dei risultati produttivi attesi, prendendo in considerazione esclusivamente gli impegni che riguardano la fertilizzazione delle colture e la lotta ai parassiti, quantificabili fino ad una percentuale del 20%. E' stato stimato che con l'adozione della produzione biologica le rese calano drasticamente da un minimo del 10-11% fino al 33%. La metodologia di calcolo ha tenuto conto dei livelli produttivi di riferimento e il prezzo espresso in €/ql per la determinazione della PLV, del reddito lordo in assenza di contributi e del reddito lordo totale (figura 8).

Per i prezzi delle produzioni sono stati utilizzati i prezzi rilevati da Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA. Banca dati prezzi all'origine, <http://www.ismeaservizi.it/prezzi-agroalimentari/origine/banca-dati>).

Per le aziende con superfici in conversione, il pagamento compensativo è stato calcolato con un incremento di circa il 2% del prezzo medio di vendita dei prodotti, piuttosto che nella misura indicata per le produzioni biologiche in mantenimento che è pari a circa il 5%.

c) costi di transazione

Oltre ai costi strettamente correlati al mantenimento degli impegni relativi alla fertilizzazione, alla lotta ai parassiti e alle prescrizioni relative all'uso delle sementi, sono stati considerati anche i costi di transazione. Tali costi riguardano soprattutto la gestione della pratica di finanziamento (visure catastali, compilazione della domanda, iter procedurale, ecc) e gli impegni amministrativi specifici (tenuta dei registri previsti dagli organismi di controllo, ecc.).

Per stabilire il costo di transazione è stato stimato il costo, per l'agricoltore, dei tempi impiegati nel disbrigo delle pratiche di registrazione, contatti con gli enti ecc., che risulta sempre superiore al 20% del pagamento calcolato considerando aggravi di costo e mancato guadagno derivanti dagli impegni della misura. Pertanto, il costo di transazione è stato determinato nel 20% del calcolo compensativo.

PRODUZIONI ZOOTECHNICHE

Per la zootecnia biologica si attiva esclusivamente la sottomisura 11.1.

I pagamenti compensativi per ettaro e per anno, che spettano ai beneficiari per l'adesione agli impegni previsti dalla tipologia d'intervento 11.1.1 tengono conto esclusivamente della riduzione del risultato produttivo. Non si prendono in conto i costi aggiuntivi in quanto non rilevanti.

I pagamenti compensativi sono stati valutati per gli allevamenti da latte bovini e bufalini e copriranno quindi solo questi settori. Tali settori sono i più rappresentativi della Regione.

Dati utilizzati per il calcolo del premio

Quantità delle produzioni

Le differenze tra la produzioni di latte in aziende biologiche e convenzionali è stata effettuata, per le bufale, utilizzando i dati dell'Associazione Italiana Allevatori (AIA) relativi ai controlli funzionali per il triennio 2012-2014; per i bovini da latte utilizzando i dati desunti dalla pubblicazione "Indagine conoscitiva presso le aziende zootecniche biologiche della Regione Lazio" (INEA, Istituto sperimentale per la Zootecnia, Istituto Sperimentale per la nutrizione delle Piante e CRPA; 2003) prodotta con fondi MIPAAF (fig. 9).

Valore delle produzioni

Per il prezzo del latte bovino, è stato utilizzato il prezzo medio del latte rilevato da ISMEA per il periodo luglio 2014-agosto 2015 che è risultato pari 0,35 euro/kg.

Per il prezzo del latte bufalino si è fatto riferimento a rilevazioni effettuate direttamente dalla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania, che ha quantizzato in 1,20 euro/kg il prezzo medio annuo in produzione convenzionale.

Il calcolo dei minori guadagni è stato effettuato moltiplicando il prezzo del latte per la minore produzione ottenuta applicando il metodo biologico (fig. 10).

Per calcolare il pagamento compensativo da corrispondere alle aziende zootecniche in conversione biologica, per un periodo massimo di tre anni, sulla base della SAU esclusivamente destinata alle produzioni vegetali per l'alimentazione zootecnica dell'azienda stessa, in considerazione dei minori guadagni dovuti alle riduzioni produttive non compensate da un maggior prezzo del prodotto nella fase di conversione, si considera il carico massimo di 2 UBA/ha secondo le disposizioni dei Regolamenti CE n. 834/2007 e n. 889/2008. Per il calcolo del pagamento compensativo per ettaro, in ogni caso, si farà riferimento all'effettivo carico di bestiame indicato nella domanda di aiuto, che comunque non potrà superare le 2 UBA/ha (fig. 11).

Il pagamento compensativo per la zootecnia biologica è combinato con i pagamenti compensativi per le superfici destinate a colture cerealicole ad uso zootecnico e/o a foraggiere avvicendate. Tale combinazione è possibile in quanto trattassi di due impegni separati (coltura foraggera, ivi compresi cereali foraggeri, ed allevamento biologico senza prendere in conto il sovraccosto dell'alimentazione). In ogni caso il pagamento compensativo cumulato non potrà superare i 600 euro/ha per le cerealicole ad uso zootecnico e/o le foraggiere avvicendate. Nel caso di superfici destinate a pascolo e prato pascolo il pagamento compensativo corrisponde solo a quello determinato per la zootecnia biologica.

Segue testo 1

Raggruppamento colturale	Colture
Olivo	Olivo
Vite	Vite
Fruttiferi maggiori	Pesco, agrumi, albicocco, kaki, fragola, melo, pero, susino
Fruttiferi minori	Actinidia, nocciolo, castagno, ciliegio, fico, nespolo, noce
Ortive	Patata, asparago, bietola, carciofo, carota, ravanella, cetriolo, zucchini, zucca, cipolla, cece, fagiolino, fagiolo, lenticchia, lattuga, indivia, melanzana, melone, cocomero, peperone, pisello, radicchio, cicoria, finocchio, cavoli, aglio, basilico, fava, prezzemolo, sedano, spinacio, rucola, lattughino, dolcetta, cicorino, foglie e steli di brassica, bietola da foglia, spinacio, crescione
Officinali	Erbe fresche (origano, aneto, menta, rosmarino, salvia, timo, coriandolo)
Cerealicole e oleaginose	Mais da granella, avena, segale, orzo, frumento, girasole, soia
Industriali	Pomodoro, barbabietola da zucchero, tabacco
Foraggiere	Erba medica, loiessa, favino

figura 4- Raggruppamenti colturali

a) Operazioni colturali
a.1) Potatura
a.2) Lavorazione del terreno
a.3) Gestione erbe infestanti
a.4) Concimazione
a.5) Trattamenti antiparassitari
a.6) Raccolta e trasporto
a.7) Irrigazione
b) Mezzi tecnici
b.1) Concimi
b.2/3) Antiparassitari/diserbanti
b.4) Piantine/semi
b.5) carburanti/lubrificanti
c) Noleggio e contoterzismo
Totale costi colturali (a+b+c+d)

figura 5 -Costi colturali

Indice Ismea dei prezzi dei mezzi correnti di produzione (Base 2000=100)

	2006	2014	delta 2014-2006
Sementi	111	125,13	14,13
Concimi	116,3	169,97	53,67
Antiparassitari	105,8	118,35	12,55
Carburanti	103,6	134,88	31,28
Lubrificanti	113	131,94	18,94
Lavoro conto terzi	105,8	105,8	0
Salari	124,4	147,36	22,96

dati 2006: Outlook dell'agroalimentare italiano - Rapporto Annuale - Vol. II ISMEA ottobre 2008 ISSN 1722-5760 dato 2014 (giugno):

<http://www.ismeaservizi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3048#MenuV>

figura 6 - Parametri di indicizzazione dei prezzi

Classificazione operazioni colturali	Tipologia di operazione 11.1.1 e 11.2.1
a.3 Gestione erbe infestanti	+20%
a.4 costo concimazione	+15%
a.5 costo trattamenti	+20%
a.6 raccolta e trasporto	-10%
b.1 costo concimi	-10%
b.2/3 costo fitofarmaci	+30%
b.4 piantine e sementi (ad esclusione delle colture arboree)	+10%
b.5 costo carburanti in proporzione alla produzione	- 10%

figura 7 - Aggravi dei costi

	Tipologia di operazione 11.1.1	Tipologia di operazione 11.1.2
Dati della produzione	-15%	-15%

figura 8 - Variazioni dei dati della produzione

Tipologia di allevamento	Convenzionale**	Biologico
Bovini da latte kg/capo/anno*	8.040	7.750
Bufalini da latte kg/capo/anno	2.400	2.230

* Valore di riferimento produzione media annua per i bovini sottoposti ai controlli funzionali per il latte in Campania (2014)

** Per il sistema di allevamento convenzionale, che costituisce la *baseline* utilizzata per i calcoli, si fa riferimento ad un allevamento stallino a stabulazione libera che rappresenta l'ordinarietà in Campania

Figura 9 – Confronto tra le produzioni di latte in convenzionale e bio

Tipologia di allevamento	Convenzionale kg/capo/anno	Biologico kg/capo/anno	Minori guadagni UBA/euro
Bovini da latte	8.040	7.750	-101,50
Bufalini da latte	2.400	2.230	-204,00

Figura 10 – Minori guadagni per le aziende zootecniche in conversione biologica

Tipologia di allevamento	Pagamento compensativo massimo (euro/ha)
Bovini da latte	203,00
Bufalini da latte	408,00

Figura 11 – Pagamenti compensativi per la zootecnia biologica in conversione

VALUTAZIONE GREENING e PAGAMENTO COMPENSATIVO

Non sussiste il rischio di doppio finanziamento per i beneficiari che ricevono il pagamento per le pratiche di inverdimento di cui all'art. 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013, in quanto i pagamenti compensativi della Misura 11 sono stati calcolati oltre l'ordinarietà, che comprende anche il rispetto di tali pratiche.

VALUTAZIONE PAGAMENTI ACCOPPIATI

Non vi è rischio di sovrapposizione con nessuno degli aiuti accoppiati, attualmente definiti dal DM prot. n. 6513 del 18/11/2014 e s.m.i, in attuazione dell'art. 52 del Regolamento 1307/2013.

In caso di introduzione di modifiche alle richiamate normative l'Autorità di Gestione del PSR provvederà ad adeguare i pagamenti compensativi.

Testo 1

8.2.11.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Le tipologie di intervento della misura 11 sono compatibili con alcune delle tipologie previste dalla

sottomisura 10.1 secondo lo schema della figura 12, come specificato nei paragrafi relativi al sostegno applicabile per ciascuna tipologia.

Nella misura 10 è riportato il livello del sostegno per ciascun impegno compatibile specifico per la combinazione con la misura 11 senza rischio di doppio finanziamento per gli stessi costi aggiunti e mancati redditi.

Clausola di revisione ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) n. 1305/2013:

Nel corso del periodo di impegno, è prevista la revisione per gli interventi delle diverse tipologie della misura, al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori indicati per ciascuna tipologia, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti.

Per gli impegni la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, è prevista la revisione per gli interventi delle diverse tipologie della misura, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Conversione o adeguamento degli impegni (articolo 14 del regolamento (UE) n. 807/2014)

Se, in corso d'esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario richiede la sua trasformazione in un altro impegno, in caso di dotazione finanziaria sufficiente, può essere disposta la conversione nel nuovo impegno alle seguenti condizioni:

1. la trasformazione comporti indubbi vantaggi per l'ambiente o per il benessere degli animali;
2. l'impegno esistente risulti notevolmente rafforzato;
3. le tipologie per le quali viene assunto il nuovo impegno e la loro combinazione specifica siano previste dal programma di sviluppo rurale e dagli atti regionali di applicazione.

La durata del nuovo impegno è quella dell'intero periodo specificato nelle pertinenti tipologie di intervento, a prescindere dal periodo per il quale l'impegno originario sia già stato eseguito.

E' prevista la possibilità di adeguamento degli impegni in corso di esecuzione, in casi debitamente giustificati in considerazione del conseguimento degli obiettivi dell'impegno originario, per il periodo restante.

E' previsto l'adeguamento con la proroga degli impegni in corso, fino a 2 anni.

La proroga per la tipologia d'intervento 11.1.1 comporta l'adeguamento degli impegni e dei relativi pagamenti alla tipologia d'intervento 11.2.1

Casi in cui non si chiede rimborso (articolo 15 del regolamento (UE) n. 807/2014)

Nel caso in cui, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno, il beneficiario aumenti la superficie della propria azienda, oppure la superficie oggetto di impegno e sussistano le condizioni per la concessione del sostegno previste dal programma di sviluppo rurale e dagli atti regionali di applicazione, può essere

disposto:

1. la sostituzione dell'impegno originario del beneficiario con un nuovo impegno quinquennale. Il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo previsto dalle pertinenti tipologie, indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originale sia già stato eseguito;
2. l'estensione dell'impegno alla superficie aggiuntiva, per tutto il restante periodo di esecuzione dell'impegno, a condizione che l'ampliamento in questione:
 - persegua l'obiettivo ambientale dell'impegno;
 - sia giustificato dalla natura dell'impegno, dalla dimensione della superficie aggiuntiva ammessa, che non può essere superiore ai 5 ettari e dalla durata del periodo restante dell'impegno, che deve essere superiore ai 2 anni;
 - non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno.

	tipologia 11.1.1	tipologia 11.2.1	tipologia 10.1.1	tipologia 10.1.2.1	tipologia 10.1.2.2	tipologia 10.1.3.1	tipologia 10.1.3.2	Tipologia 10.1.3.3	tipologia 10.1.4
tipologia 11.1.1				X	X	X	X	X	X
tipologia 11.2.1				X	X	X	X		X

figura 10 - Sovrapposibilità delle tipologie della misura 11 con le azioni e tipologie connesse alla superficie della misura 10

figura 12 - Sovrapposibilità delle tipologie della misura 11 con le azioni e tipologie connesse alla superficie della misura 10

8.2.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

8.2.12.1. Base giuridica

↶

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Art.31 Art. 32
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
- Regolamento (UE) n. 1303/2013

8.2.12.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Dall'analisi di contesto risulta che il territorio agricolo regionale interessato da preoccupanti sintomi di abbandono è per tre quarti caratterizzato da sistemi montani e collinari, nei quali assumono rilevanza le politiche di conservazione dei suoli nei confronti delle dinamiche franose ed erosive. Inoltre, l'abbandono delle attività agricole favorisce anche le dinamiche spontanee di evoluzione del mosaico ecologico, con la perdita di ecosistemi dovuta al progressivo avanzamento del bosco di neoformazione. Pertanto, il presidio svolto dalle aziende agricole ha effetti positivi sia sul territorio per le ricadute economiche e produttive che esso comporta, sia sull'ambiente in termini di difesa suolo e di tutela di ecosistemi complessi. Le aree agricole ed in particolare quelle situate nei territori oggetto di intervento da parte della presente misura, costituiscono una importante risorsa da tutelare, con particolare riferimento alla biodiversità regionale ed ai paesaggi storici delle aree rurali. I fabbisogni a cui la misura risponde sono numerosi e quelli strettamente attinenti allo strumento d'intervento consentito sono:

F14 Tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, storico e culturale

F18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologici

Le indennità, a favore degli agricoltori/imprenditori delle zone montane o di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, consistono nell'erogazione di un pagamento annuale per ettaro di superficie agricola

La misura contribuisce al perseguimento delle priorità e focus area riportate nella tabella 1 (con la X sono indicate le FA principali, con il pallino quelle secondarie).

La misura contribuisce in modo trasversale agli obiettivi:

- ambiente in quanto il mantenimento dell'attività agricola in aree svantaggiate, spesso caratterizzate da una elevata fragilità del territorio in termini idrogeologici, è l'azione di prevenzione più importante per evitare la perdita di suolo e per tutelare ecosistemi. Secondo l'accezione più ampia di sostenibilità la misura contribuisce alla stabilità delle comunità rurali ed agisce da supporto alla promozione di azioni di sviluppo locale
- mitigazione dei cambiamenti climatici – l'effetto è sempre indiretto e connesso alla conservazione

delle attività agricole;

Le indennità sono concesse agli agricoltori/imprenditori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'articolo 32 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

In tal senso l'erogazione di un pagamento per ettaro di SAU in zone svantaggiate ha lo scopo di compensare le perdite di reddito e i maggiori costi sostenuti rispetto ad un'azienda ubicata in zona non affetta da vincoli naturali o specifici rappresentata sostanzialmente dalle aree di pianura.

Nella tabella 2 sono indicati, per provincia, il numero dei comuni e gli ettari interessati all'applicazione della presente misura in base alla classificazione effettuata ai sensi della direttiva 75/268/CEE ed i cui criteri di delimitazione ricalcano quanto successivamente disposto dagli articoli 18, 19 e 20 del Reg. Ce 1257/1999 di cui alla programmazione 2007/2013.

I dati esposti nella tabella evidenziano che, rispetto alla superficie territoriale della Regione Campania, le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici rappresentano il 59,80% con una netta prevalenza delle zone di montagna (49.06% della superficie territoriale) rispetto alle altre due tipologie di svantaggio, interessando nel complesso un totale di 812.685 ettari.

Di seguito si riportano gli elementi individuativi delle diverse aree

1. Zone di montagna

Le zone di montagna, la cui delimitazione è coerente con i criteri definiti dell'art. 32(2) del Reg. Ue 1305/2013 sono quelle caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento dei costi di produzione, dovuti:

- all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato;
- in zone di altitudine inferiore, all'esistenza nella maggior parte del territorio, di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso
- una combinazione dei due fattori, quando i vincoli derivanti da ciascuno di questi fattori presi separatamente sono meno accentuati, ma la loro combinazione comporta vincoli equivalenti.

2. Zone soggette a vincoli naturali significativi

Fino all'approvazione di nuove delimitazioni, al più tardi nel 2019, in attuazione dei criteri definiti all'articolo 32(3) e dall'allegato III del reg. UE 1305/2013, i territori soggetti a vincoli naturali significativi sono quelli ricadenti nelle condizioni di cui all'art. 3 paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE già individuati per la misura 212 del PSR Campania 2007/2013 in attuazione dell'articolo 19 del Reg. Ce 1257/1999.

Tali territori sono caratterizzati da:

- terreni poco produttivi, poco idonei alla coltivazione, le cui scarse potenzialità non possono essere migliorate senza costi eccessivi e che si prestano soprattutto all'allevamento estensivo.
- scarsa produttività dell'ambiente naturale, ottenimento di risultati notevolmente inferiori alla media quanto ai principali indici che caratterizzano la situazione economica dell'agricoltura;

- scarsa densità, o tendenza alla regressione demografica, di una popolazione dipendente in modo preponderante dall'attività agricola e la cui contrazione accelerata comprometterebbe la vitalità ed il popolamento della zona medesima.

3. Zone soggette a vincoli specifici

Le zone soggette a vincoli specifici, così come disposto al paragrafo 4 dell'articolo 32 del Reg. UE 1305/2013, sono costituite da superfici agricole al cui interno le condizioni naturali di produzione sono simili e la loro estensione totale non supera il 10 % della superficie del intero territorio nazionale.

Sono ammissibili alle indennità di cui all'articolo 31 le zone che sono soggette a vincoli specifici e nelle quali gli interventi sul territorio si rendono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale, del mantenimento del potenziale turistico o della protezione costiera.

In queste aree si praticano attività agricole e zootecniche per la produzione di prodotti tipici e tradizionali, con un valore ambientale legato alla protezione e tutela della biodiversità, alla prevenzione del dissesto idrogeologico ed al presidio del territorio, inteso sia in senso sociale sia paesaggistico, con la tutela dei paesaggi antropizzati caratteristici del territorio regionale rispetto alla rinaturalizzazione degli stessi a seguito dell'abbandono delle attività.

Di seguito si riporta in cartografia (figura 1 e 2) la sovrapposizione delle aree svantaggiate (zone di montagna, zone soggette a vincoli naturali significativi e zone con vincoli specifici) con le aree ricadenti nella rete Natura 2000.

Si specificano le seguenti definizioni:

Imprenditori agricoli: chi esercita una delle seguenti attività : coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. I termini agricoltore e imprenditore agricolo sono considerati equivalenti

Per agricoltore si intende l'agricoltore in attività di cui all'articolo 9 del regolamento Ue n, 1307/ 2013 del Parlamento Europeo

Articolazione della misura

La misura è in continuità con le azioni intraprese nella programmazione 2007/2013 con le misure 211 e 212 secondo l'articolazione riportata in tabella 3.

<u>Priorità</u>	P4	
<i>Focus area</i>	4A	<u>4C</u>
<u>sottomisura</u>		
13.1. <i>Pagamento compensativo per le zone montane</i>	●	X
13.2 . <i>Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi</i>	X	●
13.3 <i>Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici</i>	X	●

tabella 1- Priorità e Focus Area

numero di Comuni ed ettari ricadenti in aree svantaggiate						
Provincia	Avellino	Benevento	Caserta	Napoli	Salerno	Totale
Direttiva 75/268/75						
montagna art. 3 comma 3 - articolo 18 Reg Ce1257/1999	71	45	25	2	94	237
	196.500 ha	101.380 ha	50.655 ha	3.539 ha	314.667 ha	666.741 ha
svantaggi naturali art. 3 comma 4 articolo 19 Reg Ce1257/1999	17	12	8		24	61
	21.168 ha	26.241 ha	22.634 ha		54.351 ha	124.394 ha
svantaggi diversi art. 3 comma 5- articolo 20 Reg Ce1257/1999				11	19	30
				8.678	12.872 ha	21.550 ha
Totale ettari						812.685 ha

tabella 2 - Numero di Comuni ed ettari ricadenti in aree svantaggiate

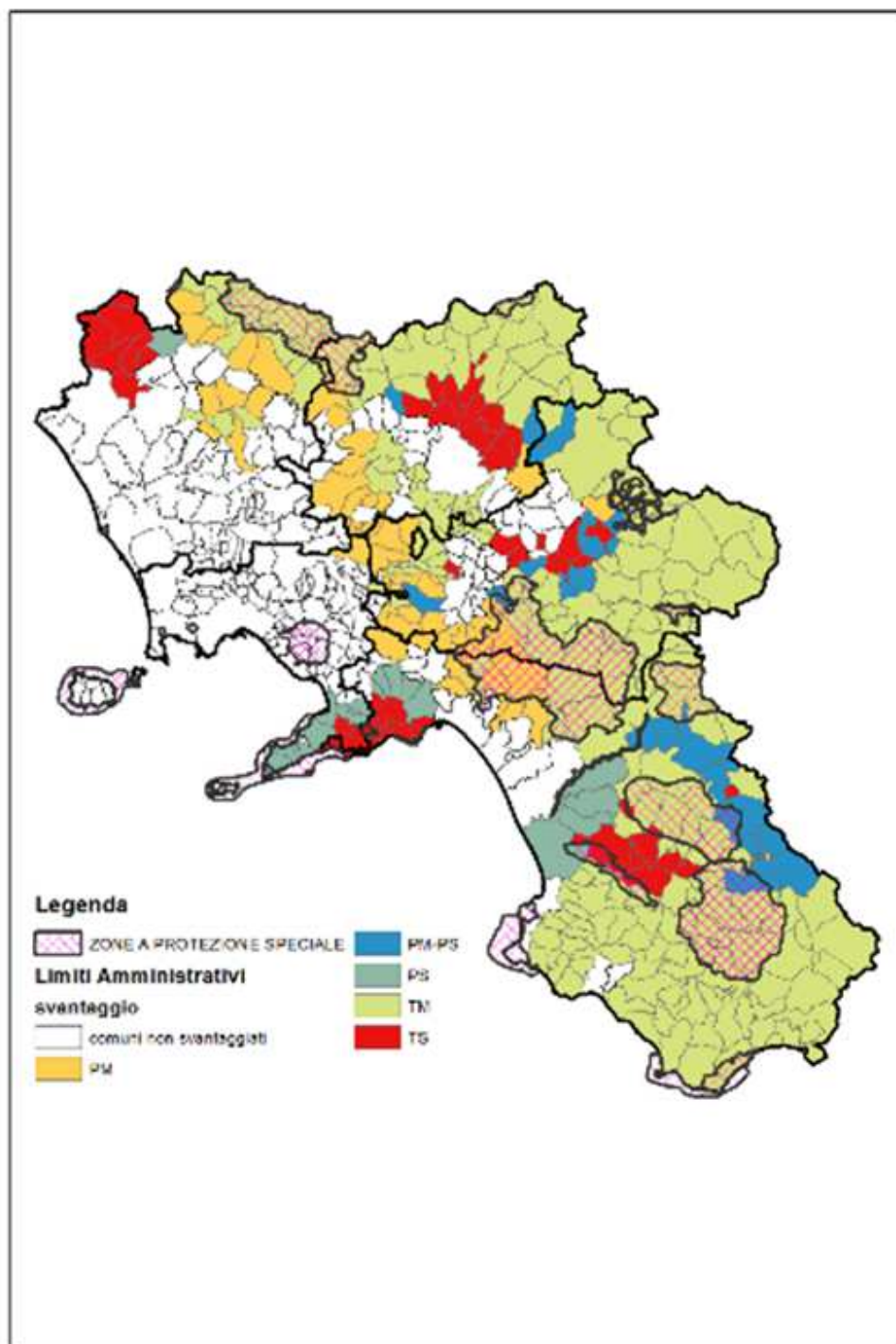


figura 1 - Sovrapposizione aree svantaggiate con le aree ZPS della Rete Natura 2000

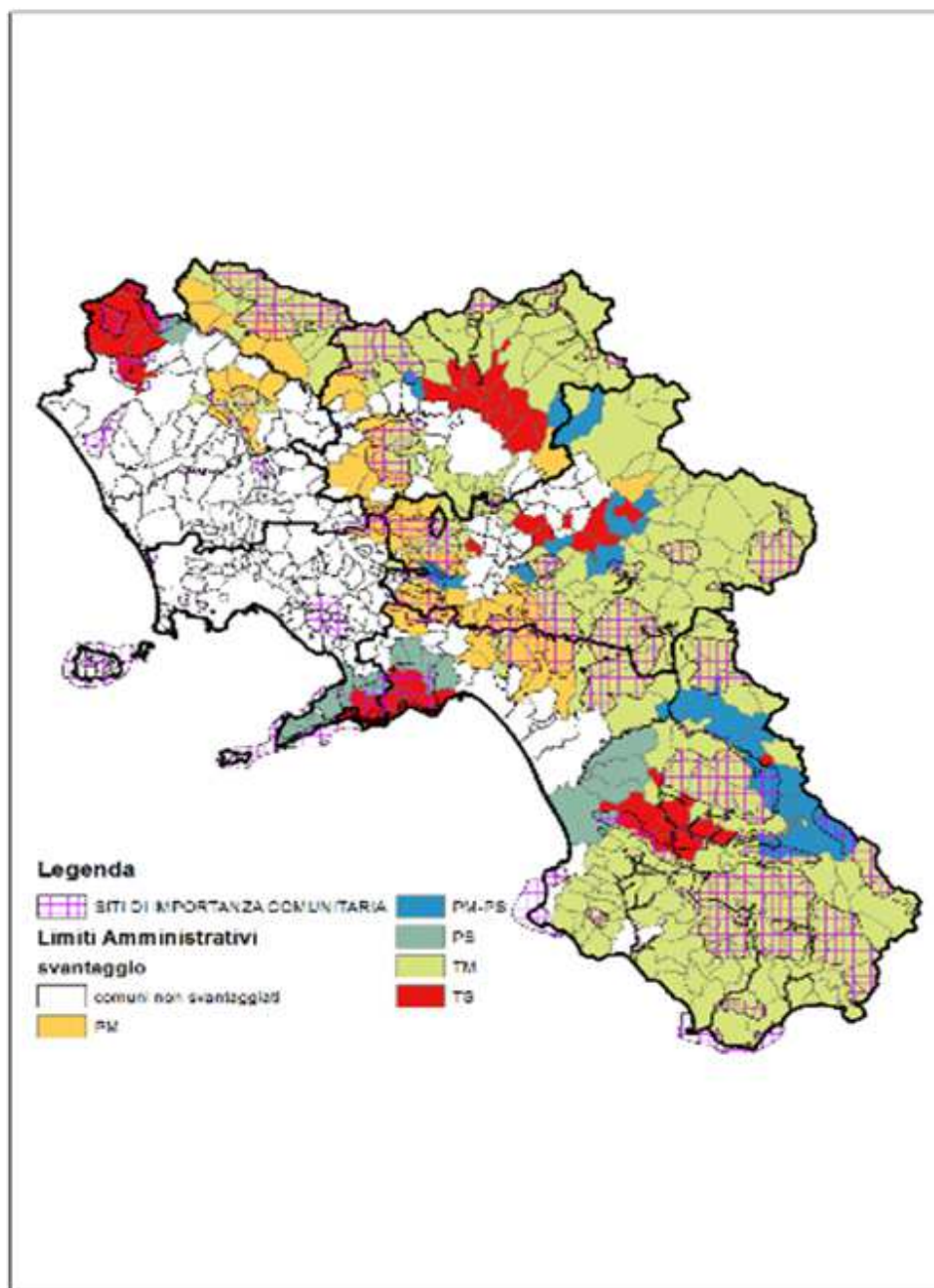


figura 2 - Sovrapposizione di aree svantaggiate con le aree SIC della Rete Natura 2000

Sottomisura	Tipologia di operazione
13.1 <i>Pagamento compensativo per le zone montane</i>	13.1.1 <i>Pagamento compensativo per le zone montane</i>
13.2 <i>Pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali significativi, diversi dalle zone montane</i>	13.2.1 <i>Pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali significativi diversi dalle zone montane</i>
13.3 <i>Pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli specifici</i>	13.3.1 <i>Pagamento compensativo per le zone con vincoli specifici</i>

tabella 3 - Articolazione della misura

8.2.12.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.12.3.1. 13.1.1 Pagamento compensativo per zone montane

Sottomisura:

- 13.1 - pagamento compensativo per le zone montane

8.2.12.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La misura 13.1 risponde principalmente alla priorità 4 con specificità alla *focus area* 4.C (prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi) ed in maniera trasversale alle Focus 4.A (salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dall'assetto paesaggistico dell'Europa)

In particolare la tipologia di intervento risponde al fabbisogno 14 Tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, storico e culturale e al fabbisogno 18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto

idrogeologi, emergenti dai sottoelencati elementi dell'analisi SWOT:

S9 – (ricchezza di risorse ambientali e paesaggistiche)

S12 –(molteplicità di sistemi agricoli e rurali)

W30 – (alta percentuale di rischio idrogeologico)

W31- (alta percentuale di rischio di erosione)

W 37 – (Incidenza negativa dell'impoverimento socio demografico sulla capacità di presidio sul territorio)

O2 – (crescente attenzione alla gestione delle risorse naturali e alla salvaguardia dell'ambiente rurale)

T6 – (dinamiche di urbanizzazione e competizione per l'uso dei suoli)

T 10 – cambiamenti climatici

La tipologia di intervento è la corresponsione di una indennità compensativa per gli svantaggi derivanti dalla localizzazione dell'azienda in territorio montano.

I pagamenti sono destinati alle aziende con superficie agricola ricadenti all'interno delle zone montane, come previsto all'articolo 32(2) lettere a) e b) che si impegnano a mantenere l'attività agricola per almeno un anno a partire dalla presentazione della domanda di aiuto.

L'elenco dei Comuni che ricadono in aree parzialmente montane o totalmente montane è riportato in allegato 1 del PSR Campania 2014/2020

Il pagamento dell' indennità di cui al presente tipo di intervento è condizionato dai seguenti impegni assunti dal richiedente:

Impegni obbligatori

- Mantenere l'attività agricola per tutta la durata del periodo corrispondente all'annualità di pagamento dell'indennità., a far data dalla presentazione della domanda
- Rispettare gli impegni della condizionalità di cui all'allegato II al Reg. UE 1306/2013

8.2.12.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Le indennità a favore degli agricoltori/imprenditori agricoli delle zone montane, così come definiti al paragrafo 8.2.12.2 sono pagamenti basati sull'estensione della superficie agricola dichiarata nelle domande di aiuto; le domande di aiuto, presentate entro i termini di cui all'art. 13 del Reg. UE 809/2014 e sue modifiche ed integrazioni, varranno anche come domande di pagamento.

E' previsto un pagamento annuale per ettaro di superficie agricola condotto nell'area eleggibile al sostegno, come individuate ai sensi dell'art. 32(2) del Reg. (UE) n. 1307/13.

Nei casi in cui uno stesso beneficiario sia ammissibile al pagamento delle indennità sia per il tipo di intervento 13.1.1 che per il tipo di intervento 13.2.1 che per il tipo d'intervento 13.3.1, la riduzione percentuale prevista per la degressività è da applicare computando comunque l'intera superficie a premio ricadente nelle aree eleggibili, come risultante (e/o coerente) con i calcoli dei premi.

8.2.12.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 75/268/CEE articolo 3 paragrafo 3;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 Allegato II.
- Regolamento (UE) n. 1303/2013
- Regolamento (UE) n. 1307/2013
- Legge n. 109 del 7 marzo 1996 - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.
- Decreto Ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento UE n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii.

8.2.12.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori in attività come definiti all'art. 9, paragrafo 2, primo comma del regolamento U.E. n. 1307/2013, così come applicato dal Titolo II, articolo 3 del D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014 e ss.mm.ii.

8.2.12.3.1.5. Costi ammissibili

Il calcolo delle indennità è basato sui mancati redditi e costi correlati allo svantaggio naturale, comparati con attività agricole in aree senza limitazioni e svantaggi naturali, nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.12.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono le seguenti:

1. coltivare una superficie agricola in aree definite montane ai sensi dell'art. 3 par. 3 della direttiva 75/268/CEE,
2. possedere il requisito di "agricoltore in attività" così come definito dall'art. 9 del Reg. UE n. 1307/2013 e applicato con il DM 6513/2014 - titolo II - art.3,
3. dimostrare il possesso delle superfici oggetto di aiuto in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1

Le condizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 devono essere mantenute per tutta la durata di mantenimento degli

impegni assunti.

8.2.12.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa tipologia d'intervento la definizione di criteri di selezione.

8.2.12.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il valore dell'importo dell'indennità, fissato sulla base delle risultanze delle analisi descritte nella specifica relazione relativa al calcolo dell'indennità e facente parte del presente Programma di Sviluppo, così come previsto nell'allegato 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013, non supera il valore di 450 € per ettaro di superficie agricola, così come definita dall'art. 4 par. 1 lettera "e" del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Il valore dell'indennità è stato calcolato sulla base degli indicatori economici accertati e successivamente modulati in relazione a due specifici vincoli: altitudine e pendenza

I due vincoli, come nel dettaglio specificato nella relazione giustificativa delle indennità, incidono nella determinazione dei costi di produzione in quanto condizioni orografiche difficili comportano una maggiore onerosità dei costi di meccanizzazione e al contempo l'altitudine, determinando condizioni climatiche meno favorevoli rispetto alle zone non svantaggiate, determina un abbassamento delle rese produttive per ettaro.

Pertanto il valore dell'indennità è stato differenziato in relazione alla combinazione dei due vincoli permanenti presenti.

Il valore massimo della indennità si raggiunge in presenza dei livelli di vincoli più sfavorevoli (altitudine superiore a 600 m/ slm e pendenza superiore al 20%) (tabella 4)

A tali importi, come disposto dall'art. 31.4 del Reg. (UE) 1305/2013 si applica il criterio di degressività dell'importo unitario dell'indennità ad ettaro come riportato nella tabella sottostante e come derivante dall'analisi economica riportata nella relazione giustificativa dell'indennità.

Le percentuali sono state arrotondate all'unità per facilità di calcolo (tabella 5).

Come si evince dalla relazione giustificativa per superfici agricole superiori a 300 ettari le economie di scala che l'azienda può mettere in atto riescono a compensare in parte gli svantaggi fisici derivanti dalla posizione geografica dell'azienda stessa, pertanto il calcolo delle indennità non riguarda le superfici eccedenti il predetto limite.

In ogni caso il valore dell'indennità non potrà mai essere inferiore ad € 25 calcolato come importo minimo per ettaro/anno sulla media dell'area per le quali il beneficiario riceve il sostegno

Pendenza media aziendale	Altitudine	
	<= 600 <u>mt</u>	>600mt
<= 20%	€ 360	€ 405
>20%	€ 405	€ 450

tabella 4 - Incidenza dei vincoli

Dimensione della SAU	Modulazione dell'indennità
fino a 9,99 ha	100%
da 10 a 49,99 ha	56%
da 50 a 99,99 ha	28%
da 100 a 300 ha	14%
Oltre i 300 ha	0%

tabella 5 - Modulazione dell'indennità (%)

8.2.12.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori

I rischi specifici derivanti dall'attuazione della misura sono ascrivibili principalmente alla categoria di rischi - R5 – “Impegni difficili da verificare” e riguardano:

- il mancato proseguimento dell'attività agricola nella “Zona svantaggiata ammissibile” rispettando la superficie minima di impegno, pena la revoca della somma erogata;
- il mancato rispetto dei requisiti di “condizionalità” di cui alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

8.2.12.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Per mitigare puntualmente i rischi sopra indicati sono adottate le seguenti misure

- M5 - Attivazione di un sistema di controlli amministrativi e controlli in loco, quest'ultimi a carico dell'Organismo Pagatore.
- M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo
- M 9 – L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :
 - Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
 - Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa;

Inoltre, grazie al sistema VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.12.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura, saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.12.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La base informativa utilizzata per le analisi riguarda le aziende che hanno aderito alla RICA (Rete di Informazione Contabile Agricola) in Campania nel triennio 2010-2012.

Le elaborazioni eseguite, partendo dai bilanci redatti dalla RICA, hanno comportato il calcolo degli indicatori di risultato necessari per valutare le variazioni passando dalle zone non svantaggiate a quelle montane e per determinare il livello degli aiuti, stanti i limiti fissati dal Regolamento UE 1305/2013. A tal

fine, il sub campione RICA per le zone montane stratificato per classi di SAU (minore di 10 Ha, 10-50 Ha, ≥ 50 Ha) è stato messo a confronto con quelli delle zone non caratterizzate da svantaggi e i principali indicatori utilizzati sono il Reddito Netto e il rapporto ricavi/costi totali.

Le analisi hanno messo in risalto i seguenti aspetti:

-passando dalle zone non svantaggiate a quelle montane, il reddito netto per Ha subisce una netta diminuzione e anche il rapporto ricavi/costi totali assume valori significativamente più bassi. Ciò avviene principalmente per la forte diminuzione dei ricavi a motivo delle condizioni ambientali meno favorevoli in termini di caratteristiche del suolo e del clima. Inoltre la diminuzione dei costi, dovuta alla minore intensività dei processi produttivi, è meno che proporzionale rispetto a quella dei ricavi poiché sussistono condizioni ambientali, rappresentate principalmente dalle pendenze, che aggravano in particolare i costi di meccanizzazione.

-con l'aumentare delle dimensioni medie aziendali detto rapporto, sia nelle zone non svantaggiate che in quelle montane, tende a migliorare sensibilmente fino a raggiungere livelli di equilibrio. Ciò è dovuto principalmente alle economie di scala che, a parità di ordinamenti produttivi e di condizioni ambientali, si generano nelle aziende di maggiori dimensioni rispetto alle aziende piccole e medio-piccole.

Si rimanda a quanto evidenziato nel capitolo 14 del PSR Campania 2014 – 2020 che, in relazione al pagamento accoppiato “latte in zone di montagna”, precisa che non si evidenzia alcuna sovrapposizione con la sottomisura 13.1 “Pagamento compensativo per le zone montane” poiché le misure del PSR e quelle accoppiate hanno obiettivi diversi. In ogni caso, dato l'andamento degli indicatori (reddito netto e rapporto ricavi/costi), l'indennità scelta assorbe il pagamento accoppiato evitando il rischio di sovracompensazione

8.2.12.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

I risultati delle analisi giustificano la concessione dell'aiuto e la sua modulazione in quanto passando dalle zone non svantaggiate a quelle montane, per tutte le classi di SAU, il rapporto ricavi/costi totali assume valori significativamente più bassi e si verifica una rilevante diminuzione del reddito netto per ettaro di superficie.

L'andamento degli indicatori di risultato, scaturito dal confronto tra zone non svantaggiate e zone montane, e la considerazione che i principali fattori limitanti che nelle zone montane condizionano i risultati produttivi sono rappresentati dall'altitudine e dalla pendenza, giustificano le scelte seguenti:

a) distinzione delle aziende potenzialmente interessate in cinque raggruppamenti, due in più di quelli che è stato possibile considerare per le analisi dei dati contabili, per tenere maggiormente conto della progressività delle variazioni dei parametri economici (reddito netto e rapporto ricavi/costi totali) correlata all'aumento delle dimensioni aziendali: <10 ha; 10-50 ha; 50-100 ha; 100-300 ha; ≥ 300.000 ha;

b) adozione di un andamento della degressività degli aiuti per classe di dimensione fisica

correlato alle variazioni del reddito aziendale e del rapporto ricavi/costi totali;

c) attribuzione del livello massimo dell'indennità solo per superfici con altitudine superiore a 600 metri e pendenza superiore al 20% e per estensioni fino a 10 Ha, al fine di evitare possibili sovrastime dell'aiuto. L'indennità attribuita a ciascuna classe di ampiezza è ridotta del 20% per pendenze < 20% e altitudine < a 600m. Se ricorre una sola di dette condizioni, l'indennità è ridotta del 10%.

In relazione all'andamento degli indicatori di risultato, evidenziato dalle analisi, si assume che per le grandi aziende l'estensivizzazione degli ordinamenti produttivi e la possibilità di poter conseguire opportune economie di scala, unitamente alle indennità riconosciute fino a 300 Ha, possono condurre i parametri economici dell'azienda a condizioni di equilibrio. Pertanto la superficie agricola aziendale eccedente i 300 ettari non è conteggiata ai fini del calcolo dell'indennità.

Oltre tale superficie non è riconosciuta alcuna indennità.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Il livello di unità locale applicato per la designazione delle zone è il Comune e, nell'ambito di questi, i singoli fogli e le singole particelle catastali.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Le zone di montagna, la cui delimitazione è coerente con i criteri definiti dell'art. 32(2) del Reg. Ue 1305/2013 sono quelle caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento dei costi di produzione, dovuti:

- all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato;
- in zone di altitudine inferiore, all'esistenza nella maggior parte del territorio, di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso
- una combinazione dei due fattori, quando i vincoli derivanti da ciascuno di questi fattori presi separatamente sono meno accentuati, ma la loro combinazione comporta vincoli

equivalenti.

8.2.12.3.2. 13.2.1 Pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali

Sottomisura:

- 13.2 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi

8.2.12.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La misura 13.2 risponde principalmente alla priorità 4 con specificità alla *focus area* 4.A (salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dall'assetto paesaggistico dell'Europa) ed in maniera trasversale alle Focus 4.C (prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi)

In particolare la tipologia di intervento risponde al fabbisogno 14 Tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, storico e culturale e al fabbisogno 18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologici, emergenti dai sottoelencati elementi dell'analisi SWOT:

S9 – (ricchezza di risorse ambientali e paesaggistiche)

S12 – (molteplicità di sistemi agricoli e rurali)

W30 – (alta percentuale di rischio idrogeologico)

W31- (alta percentuale di rischio di erosione)

W 37 – (Incidenza negativa dell'impoverimento socio demografico sulla capacità di presidio sul territorio)

O2 – (crescente attenzione alla gestione delle risorse naturali e alla salvaguardia dell'ambiente rurale)

T6 – (dinamiche di urbanizzazione e competizione per l'uso dei suoli)

T 10 – cambiamenti climatici

La tipologia di intervento è la corresponsione di una indennità compensativa per gli svantaggi derivanti dalla localizzazione dell'azienda in territorio soggetto a vincoli naturali significativi.

I pagamenti sono destinati alle aziende con superficie agricola ricadente all'interno delle zone soggette a vincoli naturali significativi che si impegnano a mantenere l'attività agricola per almeno un anno a partire dalla presentazione della domanda di aiuto.

Il pagamento della indennità del presente tipo di intervento è condizionato dai seguenti impegni assunti dal richiedente:

Impegni obbligatori

- Mantenere l'attività agricola per tutta la durata del periodo corrispondente all'annualità di pagamento dell'indennità., a far data dalla presentazione della domanda
- Rispettare gli impegni della condizionalità di cui all'allegato II al Reg. UE 1306/2013

All'approvazione di nuove delimitazioni, al più tardi nel 2019, in attuazione dei criteri definiti all'articolo 32(3) e dall'allegato III del reg. UE 1305/2013, i territori che ricadono nelle condizioni previste per la presente tipologia d'intervento sono quelli oggetto di delimitazione ai sensi della direttiva 75/268/CEE art. 3 paragrafo 4 e sono riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente PSR con l'indicazione dell'articolo 19 del Reg. Ce 1257/1999.

Secondo quanto disposto all'articolo 19 del Reg CE1257/1999 per la programmazione 2007/2013 dette aree sono caratterizzate da terreni poco produttivi, poco idonei alla coltivazione ed all'utilizzo di tecniche di agricoltura intensiva nonché limitanti per ciò che riguarda l'introduzione di innovazioni tecnologiche atte a favorire e mitigare il gap economico con le aziende situate in zone ordinarie.

Secondo la delimitazione attualmente vigente in tali condizioni ricadono 61 comuni campani, di cui 41 totalmente svantaggiati, con un numero di ettari pari a 124.394 ettari.

8.2.12.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Le indennità a favore degli agricoltori/imprenditori agricoli delle zone soggette a vincoli naturali significativi, così come definiti al paragrafo 8.2.12.2 sono pagamenti basati sull'estensione della superficie agricola dichiarata nelle domande di aiuto; le domande di aiuto, presentate entro i termini di cui all'art. 13 del REG UE 809/2013 sue modifiche ed integrazioni, varranno anche come domande di pagamento.

E' previsto un pagamento annuale ad ettaro per ettaro di superficie agricola eleggibile al sostegno,.

Nei casi in cui uno stesso beneficiario sia ammissibile al pagamento delle indennità sia per il tipo di intervento 13.2.1 che per il tipo di intervento 13.1.1 che per il tipo d'intervento 13.3.1, la riduzione percentuale prevista per la degressività è da applicare computando comunque l'intera superficie a premio ricadente nelle aree eleggibili, come risultante (e/o coerente) con i calcoli dei premi.

8.2.12.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 75/268/CEE articolo 3 paragrafo 4
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 Allegato II
- Regolamento (UE) n. 1303/2013
- Regolamento (UE) n. 1307/2013
- Decreto Ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento UE n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii.
- Legge n. 109 del 7 marzo 1996 - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282

8.2.12.3.2.4. Beneficiari

Agricoltori in attività come definiti all'art. 9, paragrafo 2, primo comma del regolamento U.E. n. 1307/2013, così come attuato dal Titolo II, articolo 3 del D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014 e ss.mm.ii.

8.2.12.3.2.5. Costi ammissibili

Il calcolo dell'indennità è basato sui mancati redditi e costi correlati allo svantaggio naturale, comparati con attività agricole in aree senza limitazioni e svantaggi naturali, nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.12.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono le seguenti:

1. di coltivare una superficie agricola in aree soggette a vincoli naturali significativi ai sensi della Direttiva 75/268/CEE art. 3 paragrafo 4 fino a nuova delimitazione del territorio
2. possedere il requisito di "agricoltore in attività" così come definito dall'art. 9 del Reg. UE n. 1307/2013 e applicato con il DM 6513/2014 - titolo II - art. 3
3. dimostrare il possesso delle superfici oggetto di aiuto in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1

Le condizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 devono essere mantenute per tutta la durata di mantenimento degli impegni assunti.

8.2.12.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa tipologia d'intervento la definizione di criteri di selezione.

8.2.12.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il valore dell'importo dell'indennità, fissato sulla base delle risultanze delle analisi descritte nella specifica relazione relativa al calcolo dell'indennità, non supera il valore di 250 € per ettaro di superficie agricola, così come definita dall'art. 4 par. 1 lettera "e" del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Il valore dell'indennità è stato calcolato in relazione a due specifici vincoli: altitudine e pendenza

Il valore massimo della indennità si raggiunge in presenza dei livelli di vincoli più sfavorevoli (altitudine superiore a 300 mt slm e pendenza superiore al 20%) (tabella 6)

A tali importi, si applica il criterio di degressività dell'importo unitario dell'indennità ad ettaro come riportato nella tabella 7

Per superfici superiori a 300 ettari le economie di scala che l'azienda può mettere in atto riescono a compensare in parte gli svantaggi fisici derivanti dalla posizione geografica dell'azienda stessa pertanto il calcolo delle indennità non riguarda le superfici eccedenti il predetto limite.

In ogni caso il valore dell'indennità non potrà mai essere inferiore ad € 25 calcolato come importo minimo per ettaro/anno sulla media dell'area per le quali il beneficiario riceve il sostegno.

Non sono erogabili aiuti alle domande ammesse con un importo inferiore ad € 100.

Per le aziende le cui superfici saranno escluse a seguito dell'adozione dei nuovi criteri di delimitazione sarà riconosciuta una indennità al massimo sino all'anno 2020 secondo le percentuali precedentemente indicate dell'importo riconosciuto nel PSR 2007-2013.

A partire dalla data di completamento della nuova delimitazione, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3 del regolamento (EU) n. 1305/2013, gli agricoltori che non risulteranno più ammissibili al sostegno, ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, riceveranno per non più di 4 anni un livello di sostegno decrescente per attenuare gli effetti dell'uscita che non potrà essere corrisposto oltre l'anno 2020. I valori delle indennità sono definiti sulla base della programmazione 2007 – 2013.

I anno: 80% del valore dell' indennità prevista nel periodo 2007 – 2013

II anno: 40% del valore dell' indennità prevista nel periodo 2007 – 2013

III anno: 20% del valore dell' indennità prevista nel periodo 2007 – 2013

Il vincolo di non erogabilità di aiuti inferiori ad un importo di € 100 non si applica alle aziende che vengono gradualmente escluse dal riconoscimento dell'indennità compensativa a seguito della nuova delimitazione di cui all'articolo 32 paragrafo 3 del regolamento UE 1305/2013

In particolare si chiarisce quanto segue:

La misura 212, in attuazione del Reg. CE 1698/2005 articolo 36 lettera a) punto ii), del PSR Campania 2007 2013, a cui si riferiscono le aree in questione, prevedeva la corresponsione di una indennità pari ad € 150,00 ad ettaro sino ai primi 50 ettari di superficie aziendale.

Per le superfici superiori ai 50 ettari, l'indennità erogata è abbattuta del 50%, e pertanto è pari a € 75,00 ad ettaro.

Pendenza media aziendale	Altitudine	
	≤ 300 mt	>300 mt
$\leq 20\%$	€ 200	€ 225
$>20\%$	€ 225	€ 250

tabella 6 - Incidenza dei vincoli

Dimensione della SAU	Modulazione dell'indennità
fino a 9,99 ha	100%
da 10 a 49,99 ha	56%
da 50 a 99,99 ha	28%
da 100 a 300 ha	14%
Oltre i 300 ha	0%

tabella 7 - Modulazione dell'indennità (%)

8.2.12.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori

I rischi specifici derivanti dall'attuazione della misura sono ascrivibili principalmente alla categoria di rischi - R5 – “Impegni difficili da verificare” e riguardano:

- il mancato proseguimento dell'attività agricola nella “Zona svantaggiata ammissibile” rispettando la superficie minima di impegno, pena la revoca della somma erogata;
- il mancato rispetto dei requisiti di “condizionalità” di cui alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

8.2.12.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

Per mitigare puntualmente i rischi sopra indicati sono adottate le seguenti misure:

- M5 - Attivazione di un sistema di controlli amministrativi e controlli in loco, quest'ultimi a carico

dell'Organismo Pagatore.

- M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.
- M 9 – L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :
 - Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
 - Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.12.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.12.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La base informativa utilizzata per le analisi riguarda le aziende che hanno aderito alla RICA (Rete di Informazione Contabile Agricola) in Campania nel triennio 2010-2012.

Le elaborazioni eseguite, partendo dai bilanci redatti dalla RICA, hanno comportato il calcolo degli indicatori di risultato necessari per valutare le variazioni che intercorrono tra le zone non svantaggiate a quelle con svantaggi naturali significativi diversi da quelli montani al fine di determinare il livello degli aiuti, stanti i limiti fissati dal regolamento UE 1305/2013.

I principali indicatori utilizzati riguardano il reddito netto e il rapporto ricavi/costi totali.

L'analisi effettuata sull'intero campione evidenzia, in particolare, che le aziende ricadenti nelle zone con vincoli naturali significativi diversi da quelli montani, rispetto a quelle ricadenti in zone non svantaggiate, sono caratterizzate da una più bassa produttività in termini di PLV per ettaro (-67%) che si accompagna a un più basso valore del Reddito netto (-59%) e del rapporto ricavi/costi totali (0,87 VS 1,14).

8.2.12.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

I risultati delle analisi sull'intero campione RICA pertinente giustificano la concessione dell'aiuto e la sua modulazione in quanto, passando dalle zone non svantaggiate a quelle con svantaggi naturali significativi, il rapporto ricavi/costi totali assume valori significativamente più bassi e si verifica una rilevante diminuzione del reddito netto per ettaro di superficie.

In merito all'applicazione della degressività, considerato che la dimensione del sub campione RICA, come specificato nella relazione giustificativa pertinente, non è tale da consentire un'analisi basata sulla distinzione delle aziende per classi di SAU, si ritiene che il tipo di andamento degli indicatori di risultato, evidenziato per le zone montane, possa essere assunto come valido anche per le zone con vincoli naturali significativi.

Anche per la tipologia d'intervento 13.2.1 il livello massimo dell'indennità è riconosciuto solo per le superfici con altitudine superiore a 300 metri e pendenza superiore al 20%, e per estensioni fino a 10 Ha anche al fine di evitare possibili sovrastime dell'aiuto. . Per gli altri tipi di terreni la misura degli aiuti è ridotta del 20% per pendenze < 20% e altitudine < a 300m. e l'indennità è ridotta del 10% se ne ricorre uno soltanto.

In relazione all'andamento degli indicatori di risultato, evidenziato dalle analisi, si assume che per le grandi aziende l'estensivizzazione degli ordinamenti produttivi e la possibilità di poter conseguire opportune economie di scala, unitamente alle indennità riconosciute fino a 300 Ha, possono condurre l'azienda a condizioni di equilibrio. Pertanto la superficie agricola aziendale eccedente i 300 ettari non è conteggiata ai fini del calcolo dell'indennità.

Oltre tale superficie non è riconosciuta alcuna indennità.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Il livello di unità locale applicato per la designazione delle zone è il Comune e, nell'ambito di questi, i singoli fogli e le singole particelle catastali.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati

dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Zone soggette a vincoli naturali significativi

In attesa di delimitazione dei territori soggetti a vincoli naturali significativi, in base a quelle che sono le indicazioni fornite dall'art. 32.3 e dall'allegato III al Reg. (UE) 1305/2013, si ritiene opportuno consentire al momento la partecipazione alla sottomisura 13.2 alle aziende localizzate nelle aree già definite in base all'art. 3 paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE.

Ciò deriva dalla considerazione che dette aree sono in ogni caso caratterizzate da:

- terreni poco produttivi, poco idonei alla coltivazione, le cui scarse potenzialità non possono essere migliorate senza costi eccessivi e che si prestano soprattutto all'allevamento estensivo.
- scarsa produttività dell'ambiente naturale, ottenimento di risultati notevolmente inferiori alla media quanto ai principali indici che caratterizzano la situazione economica dell'agricoltura;
- scarsa densità, o tendenza alla regressione demografica, di una popolazione dipendente in modo preponderante dall'attività agricola e la cui contrazione accelerata comprometterebbe la vitalità ed il popolamento della zona medesima.

Per le aziende situate nelle aree attualmente definite ai sensi dell'art. 3 paragrafo 4 della direttiva 75/268/CE e che non rientreranno nella nuova delimitazione l'indennità sarà ridotta come riportato nella tabella 8.

Anno	Indennità ad ettaro per i primi 50 ettari (€)	Indennità ad ettaro dai 51 ed oltre (€)
I anno	120	60
II anno	60	30
III anno	30	15

tabella 8 - Valore dell'indennità ai sensi dell'art. 32.3 dell'Allegato III del Reg. (UE) n. 1305/2013

8.2.12.3.3. 13.3.1 Indennità compensativa per le zone con vincoli specifici

Sottomisura:

- 13.3 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici

8.2.12.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Le zone soggette a vincoli specifici, così come disposto al paragrafo 4 dell'articolo 32 del Reg. UE 1305/2013, sono costituite da superfici agricole al cui interno le condizioni naturali di produzione sono simili e la loro estensione totale non supera il 10 % della superficie del territorio nazionale.

La misura 13.3 risponde principalmente alla priorità 4 con specificità alla *focus area* 4.A (salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dall'assetto paesaggistico dell'Europa) ed in maniera trasversale alle Focus 4.C (prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi) .

In particolare la tipologia di intervento risponde al fabbisogno 14 Tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, storico e culturale e al fabbisogno 18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologici, emergenti dai sottoelencati elementi dell'analisi SWOT:

S9 – (ricchezza di risorse ambientali e paesaggistiche)

W30 – (alta percentuale di rischio idrogeologico)

W31- (alta percentuale di rischio di erosione)

W 37 – (Incidenza negativa dell'impoverimento socio demografico sulla capacità di presidio sul territorio)

O2 – (crescente attenzione alla gestione delle risorse naturali e alla salvaguardia dell'ambiente rurale)

T6 – (dinamiche di urbanizzazione e competizione per l'uso dei suoli)

T 10 – cambiamenti climatici

La tipologia di intervento è la corresponsione di una indennità compensativa per gli svantaggi derivanti dalla localizzazione dell'azienda in un territorio caratterizzato dalla presenza di vincoli specifici.

I pagamenti sono destinati alle aziende con superficie agricola ricadente all'interno delle zone soggette a vincoli specifici che si impegnano a mantenere l'attività agricola per almeno un anno a partire dalla presentazione della domanda di aiuto.

L'elenco dei comuni che ricadono nelle condizioni previste per la presente tipologia d'intervento è riportato in allegato 1 del presente PSR.

Il pagamento dell' indennità di cui al presente tipo di intervento è condizionato dai seguenti impegni assunti dal richiedente:

Impegni obbligatori

- Mantenere l'attività agricola per tutta la durata del periodo corrispondente all'annualità di pagamento dell'indennità, a far data dalla presentazione della domanda
- Rispettare gli impegni della condizionalità di cui all'allegato II al Reg. UE 1306/2013

8.2.12.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Le indennità a favore degli agricoltori/imprenditori agricoli delle zone soggette a vincoli specifici sono pagamenti basati sull'estensione della superficie agricola dichiarata nelle domande di aiuto; le domande di aiuto, presentate entro i termini di cui all'art. 13 del Reg. UE 809/2014 sue modifiche ed integrazioni, varranno anche come domande di pagamento.

E' previsto un pagamento annuale per ettaro di superficie agricola condotta nell'area eleggibile al sostegno.

Nei casi in cui uno stesso beneficiario sia ammissibile al pagamento delle indennità sia per il tipo di intervento 13.3.1 che per il tipo di intervento 13.1.1 che per il tipo d'intervento 13.2.1, la riduzione percentuale prevista per la degressività è da applicare computando comunque l'intera superficie a premio ricadente nelle aree eleggibili, come risultante (e/o coerente) con i calcoli dei premi.

8.2.12.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 75/268/CEE articolo 3 paragrafo 5
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 Allegato II
- Regolamento (UE) n. 1303/2013
- Regolamento (UE) n. 1307/2013
- Decreto Ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento UE n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii.
- Legge n. 109 del 7 marzo 1996 - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282

8.2.12.3.3.4. Beneficiari

Agricoltori in attività come definiti all'art. 9, paragrafo 2, primo comma del regolamento U.E. n. 1307/2013, così come attuato dal Titolo II, articolo 3 del D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014 e ss.mm.ii.

8.2.12.3.3.5. Costi ammissibili

Il calcolo dell'indennità è basato sui mancati redditi e costi correlati allo svantaggio specifico, comparati con attività agricole in aree senza limitazioni e svantaggi, nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.12.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

1. coltivare una superficie agricola in aree soggette a vincoli specifici
2. possedere il requisito di "agricoltore in attività" così come definito dall'art. 9 del Reg. UE n. 1307/2013 e applicato con il DM 6513/2014 - titolo II - art. 3
3. dimostrare il possesso delle superfici oggetto di aiuto in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1

Le condizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 devono essere mantenute per tutta la durata di mantenimento degli impegni assunti.

8.2.12.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa tipologia d'intervento la definizione di criteri di selezione.

8.2.12.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il valore dell'importo dell'indennità, fissato sulla base dei risultati delle analisi descritte nella specifica relazione relativa al calcolo dell'indennità e facente parte del presente Programma di Sviluppo, così come previsto nell'allegato 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013, non supera il valore di 200 € per ettaro di superficie agricola, così come definita dall'art. 4 par. 1 lettera "e" del Reg. (UE) n. 1307/2013.

In ogni caso il valore dell'indennità non potrà mai essere inferiore ad € 25 calcolato come importo minimo per ettaro/anno sulla media dell'area per le quali il beneficiario riceve il sostegno.

Ai sensi dell'art. 31 (4) del regolamento UE 1305/2013, si applica il criterio di degressività dell'importo unitario dell'indennità ad ettaro come riportato nella tabella sottostante. Le percentuali sono state arrotondate all'unità per facilità di calcolo (tabella 9).

Per superfici superiori a 30 ettari le economie di scala che l'azienda può mettere in atto riescono a compensare in parte gli svantaggi fisici derivanti dalla posizione geografica dell'azienda stessa.

Non sono erogabili aiuti alle domande ammesse con un importo inferiore ad € 100

tabella 9 - Percentuali e valori dell'indennità

Dimensione della SAU	Modulazione dell'indennità	Valore dell'indennità
fino a 9,99 ha	100%	€ 200
da 10 a 19,99 ha	70%	€ 140
da 20 a 30 ha	50%	€ 100
Oltre 30 ha	0%	€ 0

tabella 9 - Percentuali e valori dell'indennità

8.2.12.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori

I rischi specifici derivanti dall'attuazione della misura sono ascrivibili principalmente alla categoria di rischi - R5 – “Impegni difficili da verificare” e riguardano:

- il mancato proseguimento dell'attività agricola nella “Zona svantaggiata ammissibile” rispettando la superficie minima di impegno, pena la revoca della somma erogata;
- il mancato rispetto dei requisiti di “condizionalità” di cui alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.
- per le superfici a pascolo, il mancato rispetto del carico minimo e massimo di UBA ad ettaro di superficie a pascolo richiesto a premio.

8.2.12.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Per mitigare puntualmente i rischi sopra indicati sono adottate le seguenti misure:

- M5 - Attivazione di un sistema di controlli amministrativi e controlli in loco, quest'ultimi a carico dell'Organismo Pagatore.
- M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.
- M 9 – L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :
 - o Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
 - o Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.12.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.12.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il territorio in questione, che comprende in prevalenza comuni della Costiera Amalfitana e Costiera Sorrentina, oltre ad essere connotato da un'orografia dei suoli estremamente difficile, è soggetto ad una serie di vincoli paesaggistici e ambientali da cui, fra l'altro, scaturiscono stringenti limitazioni per interventi per adeguamenti infrastrutturali sia a carattere aziendale che interaziendale. Tali carenze, particolarmente avvertite in una realtà agricola composta principalmente da piccolissime unità produttive, si riflettono in un forte aggravio dei costi.

Le analisi prendono in considerazione i maggiori costi di manodopera delle colture rappresentative di dette zone (limone, vite ed olivo), che si determinano rispetto agli analoghi processi praticati nelle aree non svantaggiate, dovuti alle peculiarità dell'area. Ciò evidentemente comprime i margini di guadagno fruiti dai coltivatori e, unitamente al deficit strutturale delle aziende, contribuisce all'allontanamento dei giovani

dall'agricoltura.

Dai dati del VI Censimento Generale Agricoltura si evidenzia altresì la minore intensività media degli ordinamenti produttivi praticati nell'area in questione rispetto a quelli accertati per il territorio regionale senza svantaggi.

Va tenuto presente il particolare valore paesaggistico e la fondamentale importanza dell'agricoltura a presidio del territorio, come tutela e prevenzione dei fenomeni di abbandono e di sottoutilizzo dei terreni agricoli che sortirebbero effetti negativi di vasta portata sul sistema. La dimensione del premio, rapportata agli squilibri costi/ricavi, rappresentano solo un incentivo di basso impatto.

8.2.12.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

Si ritiene che anche per le zone soggette a vincoli specifici, in considerazione delle peculiarità strutturali delle aziende ricadenti nelle zone in questione, sia opportuno prevedere una degressività dell'indennità per classe di SAU, tenendo conto delle correlazioni che sussistono tra redditività e dimensione aziendale.

Per questa tipologia d'intervento il limite massimo di riconoscimento dell'indennità è fissato a 30 ettari.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Il livello di unità locale applicato per la designazione delle zone è il Comune e, nell'ambito di questi, i singoli fogli e le singole particelle catastali

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Per ciò che riguarda la delimitazione delle zone soggette a vincoli specifici (art. 32(4) del Reg. UE 1305/2013) sono quelle nelle quali gli interventi sul territorio si rendono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale, del mantenimento del potenziale turistico o della protezione costiera.

8.2.12.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Tale tematica è stata descritta in ciascuna tipologia di intervento

8.2.12.4.2. Misure di attenuazione

Tale tematica è stata descritta in ciascuna tipologia di intervento

8.2.12.4.3. Valutazione generale della misura

Tale tematica è stata descritta in ciascuna tipologia di intervento

8.2.12.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il metodo per il calcolo è stato descritto nell'apposita sezione di ciascuna tipologia di intervento.

8.2.12.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

Tale tematica è stata descritta in ciascuna tipologia di intervento

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Tale tematica è stata descritta in ciascuna tipologia di intervento

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Tale tematica è stata descritta in ciascuna tipologia di intervento

--

8.2.12.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Nessuna osservazione rilevante.

8.2.13. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

8.2.13.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Titolo III *Sostegno allo sviluppo rurale* - Capo I *Misure* Art. 33 *Benessere degli animali*
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, Art. 10 *Benessere degli animali*
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, Art. 9 *Conversione di unità* e Art. 10 *Ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno*

8.2.13.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Dall'analisi di contesto e dall'analisi SWOT del PSR della Campania 2014-2020 emerge il ruolo strategico del comparto zootecnico nell'ambito del settore agricolo per la diffusa presenza di allevamenti [IS16, IS17] e per l'offerta di produzioni di pregio [S5]. L'importanza del comparto è, altresì, attribuibile a due aspetti di estrema significatività: gli effetti sulla struttura socio-economica degli areali a maggiore vocazione produttiva e i possibili impatti sulle matrici ambientali di base [W29].

Tale analisi, in particolare, ha evidenziato:

- la presenza di comparti che rivestono, nel panorama agroalimentare nazionale, un'indiscussa posizione di leadership, con specifico riferimento al comparto bufalino [S4] con una prevalenza di allevamenti nelle aree di pianura delle province di Caserta e Salerno;
- l'importanza strategica del settore bovino, sia da carne che da latte, soprattutto nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici;
- la presenza di produzioni di pregio, molte delle quali disciplinate da sistemi di qualità riconosciuti dalla normativa dell'Unione [S5];
- il forte impatto del comparto sulla competitività del settore agroalimentare, ma anche sulla tenuta dei sistemi economici territoriali, testimoniata dalla diffusa presenza di allevamenti sul territorio [IS16] oltre che di bovini e bufalini anche di avicoli ed ovicapriini;
- l'apporto fornito dalla filiera carni [IS37.15] al valore delle produzioni regionali, non solo dai comparti tradizionalmente diffusi (bovini, avicoli ed ovicapriini) ma, di recente, anche dal comparto bufalino con la valorizzazione e la riscoperta della carne di bufalo.

Nel contempo, è stato evidenziato:

- un profilo strutturale caratterizzato da allevamenti di piccole dimensioni (fatta eccezione per il comparto bufalino e, in parte, bovino);
- l'impatto negativo che, in alcuni areali, le attività zootecniche esercitano sull'ambiente, ed in particolare sulla qualità del suolo e delle acque [W29, T4];
- i rischi derivanti dal termine di applicazione del regime di contenimento della produzione di latte vaccino (regime delle quote latte) [T5];
- la presenza di alcune malattie (con particolare riferimento alla brucellosi) in allevamenti bovini e

bufalini, soprattutto nelle aree in cui si concentrano allevamenti condotti in forma intensiva.

Dunque, il comparto zootecnico si trova ad affrontare le sfide del mercato con un profilo strutturale ed organizzativo carico di contraddizioni dove si rileva la presenza di filiere forti, concentrate territorialmente e in grado di reggere la pressione competitiva esercitata dalla concorrenza nazionale ed anche estera, ma che devono operare significativi sforzi per mitigare l'impatto dei propri processi produttivi, spesso a carattere intensivo, sull'ambiente e sul benessere degli animali.

Si ritiene, pertanto, necessario promuovere il miglioramento del benessere degli animali favorendo l'introduzione di metodiche di allevamento che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e di altri pertinenti requisiti obbligatori previsti dalla normativa nazionale o comunque che vanno al di là delle ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) adottate sul territorio regionale, laddove più restrittive. In particolare si intende assicurare maggiori spazi agli animali allevati per migliorarne l'attività motoria e prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza e territorialità. La gerarchia è un fatto naturale ed inevitabile, pur tuttavia, è sempre la mancanza di una o più risorse (spazio, clima/comfort, alimento, acqua, ecc.) che ne impedisce la stabilità o determina gravi ripercussioni sugli animali di stato gerarchico inferiore. Il miglioramento del benessere degli animali può essere favorito, altresì, attraverso un rafforzamento delle misure di biosicurezza negli allevamenti bovini e bufalini ed in generale delle condizioni sanitarie degli allevamenti.

Con la presente misura il sostegno viene concesso per promuovere l'introduzione di pratiche rispettose degli animali, che innalzano il livello qualitativo di vita nell'allevamento. A tal fine viene incentivata la messa a sistema di pratiche aziendali che a livello gestionale e tecnico possano contribuire ad un organico e duraturo miglioramento delle condizioni di vita dell'allevamento portando *in primis* al soddisfacimento del fabbisogno 26: *Migliorare il benessere degli animali*.

Il sostegno concesso mira a compensare gli agricoltori dei minori ricavi e/o dei maggiori costi derivanti dall'assunzione dei suddetti impegni detratti gli eventuali maggiori ricavi.

La misura trova applicazione negli allevamenti bovini, bufalini, avicoli ed ovicaprini. Tale scelta è determinata dalla maggiore rappresentatività di questi comparti sul territorio regionale sia dal punto di vista della consistenza zootecnica che dell'interesse economico, come si evince dall'analisi di contesto.

Lo schema 1 espone il contributo fornito dalla Misura al perseguimento degli obiettivi della politica di sviluppo rurale tramite la priorità dell'Unione ivi indicata: in particolare si osserva un contributo diretto alla Focus area 3a, ma anche una partecipazione agli obiettivi trasversali innovazione e ambiente.

Articolazione della misura

La misura è articolata nella sola sottomisura 14.1 *Pagamento per il benessere degli animali*, con una sola tipologia di intervento ammessa al sostegno suddivisa in 4 azioni:

- Azione A. Aumento degli spazi disponibili;
- Azione B. Prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo il parto nelle aziende bufaline da latte;
- Azione C. Miglioramento delle condizioni di allevamento delle specie bovine e bufaline per contenere la diffusione di patologie;

- Azione D. Miglioramento delle condizioni gestionali e sanitarie degli allevamenti ovicapriini.

Gli impegni previsti riguardano metodi e tecniche di allevamento finalizzate al raggiungimento di un benessere per gli animali che va oltre il livello minimo stabilito dalla vigente legislazione dell'Unione e nazionale e/o oltre le ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) adottate sul territorio regionale, laddove più restrittive.

I requisiti obbligatori per legge sono quelli prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e da specifiche disposizioni nazionali che rappresentano i requisiti di *baseline*.

La sottomisura/tipologia di intervento introduce criteri rigorosi circa i metodi di produzione nei settori di cui all'art. 10, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, dettagliatamente descritti di seguito per singola azione.

Priorità 1			Priorità 2		Priorità 3		Priorità 4			Priorità 5					Priorità 6			Collettivi/trasversali		
1a	1b	1c	2a	2b	3a	3b	4a	4b	4c	5a	5b	5c	5d	5e	6a	6b	6c	Innovazione	Ambiente	Clima
					D													X	X	

D: contributo diretto della misura agli obiettivi della focus area

X: contributo della misura alla realizzazione di obiettivi trasversali

schema 1

8.2.13.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.13.3.1. 14.1.1 - Pagamento per il benessere degli animali

Sottomisura:

- 14.1 - Pagamento per il benessere degli animali

8.2.13.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura/tipologia di intervento mira a promuovere la diffusione di tecniche di allevamento finalizzate a mitigare i disagi a cui è sottoposto il bestiame allevato incoraggiando gli allevatori ad assumere impegni per adottare metodiche di allevamento tese al raggiungimento di un benessere per gli animali che vada oltre il livello minimo di *baseline*.

Di seguito sono descritte le azioni, richiamate nella descrizione generale della misura, nelle quali si articola la sottomisura/tipologia di intervento.

Azione A. Aumento degli spazi disponibili

L'azione è finalizzata ad assicurare condizioni meno intensive negli allevamenti bovini, bufalini ed avicoli garantendo migliori condizioni di stabulazione ed uno spazio disponibile per capo che vada oltre i requisiti minimi stabiliti dalla vigente normativa dell'Unione (CGO) e nazionale e/o dalle ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) adottate sul territorio regionale, assicurando in tal modo anche una mitigazione del fenomeno di competizione per l'acqua e gli alimenti nonché condizioni di allevamento che riducono l'aggressività dei soggetti allevati.

L'azione agisce sia sul versante ambientale (reflui zootecnici: riduzione delle concentrazioni di carichi inquinanti) che sulle condizioni di allevamento (minore stress a carico degli animali allevati).

Essa introduce criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10, paragrafo 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento delegato n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 assicurando una cura degli animali conformemente alle naturali necessità delle singole specie, maggiore spazio disponibile con accesso all'esterno e condizioni di allevamento più favorevoli.

Di seguito si riportano i requisiti di *baseline* nonché gli impegni aggiuntivi previsti, suddivisi per tipologia di allevamento e per specie, che gli allevatori devono assicurare per accedere ai pagamenti del presente intervento.

I pagamenti previsti da questa azione non sono cumulabili con quelli previsti dalla misura 11 *Agricoltura biologica* (art. 30 del Reg. UE n. 1305/2013).

A.1. Bovini da carne

Dall'analisi di contesto emerge che l'allevamento del bovino da carne in Campania presenta diverse tipologie a seconda delle realtà territoriali, ma sostanzialmente riconducibili alle seguenti:

- linea vacca-vitello (produzione costituita dal vitellone tardivo macellato tra i 18 e i 20 mesi al peso di circa 600-650 kg);
- baby beef (ciclo produttivo che prevede lo svezzamento a circa 2 mesi e la macellazione a 8-12 mesi, con un peso di 300-400 kg);
- vitellone tardivo (vitelli da ristallo di razze specializzate per la produzione di carne di circa 8 mesi di vita macellati tra i 16 e i 18 mesi ad un peso vivo che oscilla tra i 600 e i 650 kg).

L'azione **Aumento degli spazi disponibili** per queste categorie di soggetti attiene ad impegni che riguardano

le condizioni di stabulazione e l'accesso all'esterno (paddock) dei soggetti allevati.

Nel caso della *linea vacca-vitello* la tipologia di stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere almeno pari a due volte quella coperta, che per i vitelli bovini è pari, ordinariamente, a quella prevista dalla condizionalità.

Gli allevatori devono assicurare una superficie esterna disponibile per capo pari almeno ai valori di seguito indicati:

Per i capi di età inferiore a 6 mesi:

- 3,0 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg;
- 3,4 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg;
- 3,6 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg;

Per ogni capo di età superiore a 6 mesi: 6,00 mq/capo;

Per ogni capo adulto (fattrici): 14 mq/capo.

BABY BEEF (A.1.2.)

Nel caso della tipologia di allevamento *baby beef* la stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere almeno pari a due volte quella coperta, che per i vitelli bovini è pari, ordinariamente, a quella prevista dalla condizionalità.

Gli allevatori devono assicurare una superficie esterna disponibile per capo pari almeno ai valori di seguito indicati:

Per i vitelli di età inferiore a 6 mesi:

- 3,0 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg;
- 3,4 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg;
- 3,6 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg;

Per ogni capo di età superiore a 6 mesi: 6,00 mq/capo.

VITELLONE TARDIVO (A.1.3.)

Nel caso della tipologia di allevamento *vitellone tardivo* la stabulazione deve essere libera e la superficie esterna deve essere almeno pari a due volte quella coperta, che per i vitelli bovini è pari, ordinariamente, a quella prevista dalla condizionalità. Gli allevatori devono assicurare una superficie esterna disponibile per ogni capo di età superiore a 6 mesi pari a 6,00 mq/capo

A.2. Bufalini da carne

L'azione ***Aumento degli spazi disponibili*** per queste categorie di soggetti attiene ad impegni che riguardano l'accesso all'esterno (paddock) dei soggetti allevati. La tipologia di stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere almeno pari a due volte quella coperta che per i vitelli bufalini è pari, ordinariamente, a quella prevista dalla condizionalità.

Gli allevatori devono assicurare una superficie esterna disponibile per capo pari almeno ai valori di seguito indicati:

Per i vitelli di età inferiore a 6 mesi:

- 3,0 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg;
- 3,4 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg;
- 3,6 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg;

Per ogni capo di età superiore a 6 mesi: 8,00 mq/capo;

A.3. Bovini da latte

L'azione **Aumento degli spazi disponibili** per queste categorie di soggetti attiene ad impegni che riguardano l'aumento degli spazi esterni (paddock) dei soggetti allevati. La tipologia di stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere maggiore di almeno il 100 % della superficie ordinariamente assicurata ai soggetti allevati.

A.4. Bufalini da latte

L'azione **Aumento degli spazi disponibili** per queste categorie di soggetti attiene ad impegni che riguardano l'aumento degli spazi esterni (paddock) dei soggetti allevati. La tipologia di stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere maggiore di almeno il 100 % della superficie ordinariamente assicurata ai soggetti allevati.

A.5. Avicoli

L'azione **Aumento degli spazi disponibili** per queste categorie di soggetti interessa sia le galline ovaiole che i polli da carne entrambi allevati a terra. L'impegno dell'allevatore è quello di assicurare incrementi di spazi interni disponibili/capo di almeno il 50 % rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente , (cfr tabella)

Azione B. Prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo il parto nelle aziende bufaline da latte.

Nelle aziende bufaline da latte ordinariamente i vitelli bufalini, dopo la fase colostrale pari a 12-36 ore, continuano a ricevere colostro e latte di bufala materno per 7 giorni. Successivamente sono destinati alla rimonta (interna o esterna) oppure alla macellazione (in special modo i maschi).

L'azione prevede il prolungamento fino a 30 giorni del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo la fase colostrale con la finalità di mitigare il turbamento dei soggetti allevati (sia delle bufale che dei vitelli). L'impegno contribuisce, in tal modo, anche ad assicurare la disponibilità di soggetti per gli allevamenti da carne il cui mercato denota interessanti segnali di incremento dei consumi e di apprezzamento da parte dei consumatori.

Gli allevatori, pertanto, hanno l'obbligo di destinare i vitelli bufalini, dopo il periodo di allattamento, alla macellazione oppure alle aziende bufaline da ingrasso.

L'azione migliora anche le condizioni di crescita e sanità dei vitelli nel periodo successivo al parto. Tale impegno agisce positivamente sulla qualità del prodotto, ma comporta inevitabilmente minori ricavi per

l'allevatore e ciò giustifica l'erogazione di un sostegno.

Azione C. Miglioramento delle condizioni di allevamento delle specie bovine e bufaline per contenere la diffusione di patologie

La presente azione ha l'obiettivo di assicurare una maggiore cura degli animali in conformità alle naturali esigenze della zootecnia impedendo l'insorgenza e/o la progressione di patologie negli allevamenti bovini e bufalini attraverso l'adozione di misure di profilassi diretta che siano di supporto, aggiuntive e complementari rispetto alle ordinarie pratiche di gestione dell'allevamento, alla normativa sanitaria di riferimento nonché alle attività di competenza dei servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali.

L'azione mira a prevenire l'insorgenza e/o la diffusione di patologie negli allevamenti ed è indirizzata a migliorare indirettamente anche la qualità del prodotto (sia carne, sia latte) e a consentirne un'adeguata valorizzazione, con l'obiettivo di migliorare le performances economiche aziendali.

Azione A - Aumento degli spazi disponibili BOVINI DA CARNE (A.1.1) - LINEA VACCA-VITELLO (A.1.1.1)						
Impegni aggiuntivi previsti dall'azione	Obiettivi di base/linee derivanti da condizionalità Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 125 Attuazione della direttiva 2006/119/CE che stabilisce norme minime per la protezione degli ovini	Obiettivi di base/linee derivanti da altre legislazione nazionale o regionale	Obiettivi di base/linee derivanti dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali	Indicazioni sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 609/2014	Metodo di verifica degli impegni
Gli allevatori devono assicurare una situazione libera, con animali allevati a gruppi, ad un accesso all'esterno con una superficie esterna disponibile per capo pari almeno al valore di seguito indicati	Obiettivi di base/linee derivanti da condizionalità Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 125 Attuazione della direttiva 2006/119/CE che stabilisce norme minime per la protezione degli ovini	Obiettivi di base/linee derivanti da altre legislazione nazionale o regionale	Obiettivi di base/linee derivanti dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali	Indicazioni sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 609/2014	Metodo di verifica degli impegni
Per vitelli di età inferiore a 6 mesi 3,0 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,5 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 1,5 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	Il benessere degli animali dipende prevalentemente dallo spazio a disposizione e dalla densità dei capi allevati. L'aumento degli spazi migliora l'attività motoria e riduce le situazioni di competizione intraspecifica legate a comportamenti di aggr. territoriali e dominanza territoriale.	Gli impegni previsti dall'azione per i bovini da carne introducono criteri più elevati riguardo al metodo di produzione negli allevamenti di cui all'art. 10, paragrafo 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento delegato n. 609/2014 assicurando con la situazione libera e l'accesso all'esterno, un miglior e maggior benessere degli animali.	La condizionalità zootecnica dei soggetti sono impegni e accertata attraverso la tenuta dell'archivio zootecnico (BON). Lo spazio reso disponibile è, invece, accertato attraverso i progetti e la contabilità planimetrie in regola con la vigente normativa sanitaria per quanto concerne le strutture di allevamento e, se del caso, attraverso verifiche in azienda.
3,4 mq/capo per ogni vitello di peso vivo per lo superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,7 mq/capo per ogni vitello di peso vivo per lo superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 1,7 mq/capo per ogni vitello di peso vivo per lo superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg			Agli allevatori che si impegnano ad assicurare gli spazi previsti con accesso all'esterno è riconosciuto un sostegno calcolato sulla base di un aumento dei costi variabili/UEA, commisurato ad un aumento delle dimensioni strutturali dell'allevamento (la parità di soggetti allevati). Le aree all'esterno (pasture) necessitano di una manutenzione e di una gestione dell'allevamento che determina un lavoro aggiuntivo e non rilevano i costi maggiori (vedi relazione concorrente) relativi al sostegno.
3,8 mq/capo per ogni vitello di peso vivo per lo superiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,8 mq/capo per ogni vitello di peso vivo per lo superiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 1,8 mq/capo per ogni vitello di peso vivo per lo superiore a 220 Kg			
Per ogni capo di età superiore a 6 mesi, 8,00 mq/capo	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti, né è prevista la superficie coperta	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 3,00 mq/capo			
Per ogni capo adulto (femmina): 14 mq/capo	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti, né è prevista la superficie coperta	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 7,00 mq/capo			

LINEA VACCA-VITELLO (A.1.1.)

Azione A - Aumento degli spazi disponibili BOVINI DA CARNE (A.1.) – BABY BEEF (A.1.2.)							
Impegni aggiuntivi previsti dall'azione	Obblighi di baseline derivanti da condizionalità	Obblighi di baseline derivanti da altra legislazione nazionale o regionale	Obblighi di baseline derivanti dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali	Incidenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti
Gli allevatori devono assicurare una stabulazione libera, con animali allevati a gruppi, ed un accesso all'esterno con una superficie esterna disponibile per capo pari almeno ai valori di seguito indicati	Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126 <i>Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.</i>						
Per vitelli di età inferiore a 6 mesi: 3,0 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,5 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 1,5 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	Il benessere degli animali dipende prevalentemente dallo spazio a disposizione e dalla densità dei capi allevati. L'aumento degli spazi migliora l'attività motoria e <u>previene</u> situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività e dominanza territoriale.	Gli impegni previsti dall'azione per i bovini da carne introducono criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10, paragrafo 1, <u>lett.</u> a), b), c) e d) del Regolamento delegato n. 807/2014 assicurando con la stabulazione libera e l'accesso all'esterno, un migliore accesso all'acqua ed ai mangimi in conformità alle naturali necessità della specie, mitigando così anche i fenomeni di competizione per gli alimenti e l'aggressione agli altri soggetti della mandria.	La consistenza zootecnica dei soggetti sotto impegno è accertata attraverso la banca dati dell'anagrafe zootecnica (BDN). Lo spazio reso disponibile è, invece, accertato attraverso i progetti e le connesse planimetrie in regola con la vigente normativa urbanistica e sanitaria per quanto concerne le strutture di allevamento e, se del caso, attraverso verifiche in azienda	Agli allevatori che si impegnano ad assicurare gli spazi previsti con accesso all'esterno è riconosciuto un sostegno calcolato sulla base di un aumento dei costi variabili/UBA, connessi ad un aumento delle dimensioni strutturali dell'allevamento (a parità di soggetti allevati). Le aree all'aperto (paddock) necessitano di una manutenzione e di una gestione dell'allevamento che determina un lavoro aggiuntivo e non rilevano ipotesi di maggiori guadagni (vedi relazione concernente i calcoli del sostegno)
3,4 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,7 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 1,7 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg				
3,6 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,8 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 1,8 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg				
Per ogni capo di età superiore a 6 mesi: 6,00 mq/capo	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti, né è prevista la superficie coperta	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 3,00 mq/ capo				

baby beef A.1.2

Azione A - Aumento degli spazi disponibili BOVINI DA CARNE (A.1.) - VITELLONE TARDIVO (A.1.3.)

Impegni aggiuntivi previsti dall'azione.	Obblighi di <i>baseline</i> derivanti da condizionalità. Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126 <i>Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.</i>	Obblighi di <i>baseline</i> derivanti da altra legislazione nazionale o regionale	Obblighi di <i>baseline</i> derivanti dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali	Incidenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti
Gli allevatori devono assicurare una stabulazione libera ed un accesso all'esterno con una superficie esterna disponibile per capo pari almeno a 6,00 mq/capo	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti, ne è prevista la superficie coperta	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 3,00 mq/capo	Il benessere degli animali dipende prevalentemente dallo spazio a disposizione e dalla densità dei capi allevati. L'aumento degli spazi migliora l'attività motoria e previene situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività e dominanza territoriale.	Gli impegni previsti dall'azione per i bovini da carne introducono criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10, paragrafo 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento delegato n. 807/2014 assicurando con la stabulazione libera e l'accesso all'esterno, un migliore accesso all'acqua ed ai mangimi in conformità alle naturali necessità della specie, mitigando così anche i fenomeni di competizione per gli alimenti e l'aggressione agli altri soggetti della mandria.	La consistenza zootecnica dei soggetti sotto impegno è accertata attraverso la banca dati dell'anagrafe zootecnica (BDN). Lo spazio reso disponibile è, invece, accertato attraverso i progetti e le connesse planimetrie in regola con la vigente normativa urbanistica e sanitaria per quanto concerne le strutture di allevamento e, se del caso, attraverso verifiche in azienda	Agli allevatori che si impegnano ad assicurare gli spazi previsti con accesso all'esterno è riconosciuto un sostegno calcolato sulla base di un aumento dei costi variabili/UBA, connessi ad un aumento delle dimensioni strutturali dell'allevamento (a parità di soggetti allevati). Le aree all'aperto (paddock) necessitano di una manutenzione e di una gestione dell'allevamento che determina un lavoro aggiuntivo e non rilevano ipotesi di maggiori guadagni (vedi relazione concernente i calcoli del sostegno)

vitellone A.1.3

**Azione A- Aumento degli spazi disponibili BUFALINI DA CARNE (A.2.)**

Impegni aggiuntivi previsti dall'azione	Obblighi di <i>baseline</i> derivanti da condizionalità	Obblighi di <i>baseline</i> derivanti da altra legislazione nazionale o regionale	Obblighi di <i>baseline</i> derivanti dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali	Incidenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti
Gli allevatori devono assicurare un accesso all'esterno con una superficie disponibile per capo almeno pari ai valori di seguito indicati	Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126 <i>Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli</i>			Il benessere degli animali dipende prevalentemente dallo spazio a disposizione e dalla densità dei capi allevati. L'aumento degli spazi migliora l'attività motoria e previene situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività e dominanza territoriale.	Gli impegni previsti dall'azione per i bufalini da carne introducono criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10, paragrafo 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento delegato n. 807/2014 assicurando con i maggiori spazi esterni un migliore accesso all'acqua ed ai mangimi in conformità alle naturali necessità della specie, mitigando così anche i fenomeni di competizione per gli alimenti e l'aggressione agli altri soggetti della mandria.	La consistenza zootecnica dei soggetti sotto impegno è accertata attraverso la banca dati dell'anagrafe zootecnica (BDN). Lo spazio reso disponibile è, invece, accertato attraverso i progetti in regola con la vigente normativa urbanistica per quanto concerne le strutture di allevamento e, se del caso, attraverso verifiche in azienda.	Agli allevatori bufalini che si impegnano ad assicurare gli spazi previsti è riconosciuto un sostegno calcolato sulla base di un aumento dei costi variabili/USA connessi ad un aumento delle dimensioni strutturali dell'allevamento (a parità di soggetti allevati). Le aree all'aperto (paddock) necessitano di una manutenzione e di una gestione dell'allevamento che determina un lavoro aggiuntivo e non rilevano ipotesi di maggiori guadagni (vedi relazione concernente i calcoli del sostegno)
BABY BEEF							
Per vitelli di età inferiore a 6 mesi: 3,0 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,5 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 1,5 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg				
3,4 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,7 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 1,7 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg				
3,6 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,8 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 1,8 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg				
Per ogni capo di età superiore a 6 mesi: 8,00 mq/capo	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti, né è prevista la superficie coperta	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 4,00 mq/ capo				

bufalini_carne_A.2

Azione A- Aumento degli spazi disponibili BOVINI DA LATTE (A.3.)							
Impegni aggiuntivi previsti dall'azione/sottoazione	Obblighi di <u>baseline</u> derivanti da condizionalità	Obblighi di <u>baseline</u> derivanti da altra legislazione nazionale o regione	Obblighi di <u>baseline</u> derivanti dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali	Incidenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo del costo aggiuntivo e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti
Gli allevatori devono assicurare un accesso all'esterno con una superficie disponibile per capo almeno pari ai valori di seguito indicati:	Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126 <i>Attuazione delle direttive 2006/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli</i>			Il benessere degli animali dipende prevalentemente dallo spazio a disposizione e dalla densità dei capi allevati. L'aumento degli spazi migliora l'attività motoria 6-40000606 situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività e dominanza territoriale.	Gli impegni previsti dall'azione per i bovini da latte introducono criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10, paragrafo 1, let a), b), c) e d) del Regolamento delegato n. 807/2014 assicurando con la maggioranza degli spazi esterni anche un migliore accesso all'acqua ed al mangime in conformità alle naturali necessità della specie, mitigando così anche i fenomeni di competizione per gli alimenti e l'aggressione agli altri soggetti della mandria.	La consistenza zootecnica dei soggetti sotto impegno è accertata attraverso la banca dati dell'anagrafe zootecnica (BDN). Lo spazio reso disponibile è, invece, accertato attraverso i progetti in regola con la vigente normativa urbanistica per quanto concerne le strutture di allevamento e, se del caso, attraverso verifiche in azienda	Agli allevatori che si impegnano ad assicurare gli spazi previsti è riconosciuto un sostegno calcolato sulla base di un aumento dei costi variabili/UBA connessi ad un aumento delle dimensioni strutturali dell'allevamento (a parità di soggetti allevati). Le aree all'aperto (paddock) necessitano di una maggiore manutenzione e di una gestione dell'allevamento che determina la necessità di lavoro aggiuntivo e non rilevano ipotesi di maggiori guadagni (vedi relazione concernente i calcoli del sostegno)
Per vitelli di età inferiore a 6 mesi: 3,0 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,5 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 1,5 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg				
3,4 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,7 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 1,7 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg				
3,6 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,8 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 1,8 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg				
Per ogni capo di età superiore a 6 mesi: 6,00 mq/capo	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti, né è prevista la superficie coperta	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 3,00 mq per ogni capo oltre i 6 mesi				
14,0 mq per i capi adulti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti, né è prevista la superficie coperta	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 7 mq per i capi adulti				

bovini_Latte_A3

Azione A - Aumento degli spazi disponibili BUFALINI DA LATTE (A.4.)							
Impegni aggiuntivi previsti dall'azione/ 600000000	Obblighi di baseline derivanti da condizionalità	Obblighi di baseline derivanti da altra legislazione nazionale o regionale	Obblighi di baseline derivanti dalle Ordinanze pratiche zootecniche (OPZ) regionali	Incidenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti
Gli allevatori devono assicurare un accesso all'esterno con una superficie disponibile per capo almeno pari ai valori di seguito indicati	Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126 <i>Attuazione della direttiva 2006/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli</i>			Il benessere degli animali dipende prevalentemente dallo spazio a disposizione e dalla densità dei capi allevati. L'aumento degli spazi migliora l'attività motoria 600000000 e 600000000 situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività e dominanza territoriale.	Gli impegni previsti dall'azione per i bufalini da latte introducono criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambienti di cui all'art. 10, paragrafo 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento delegato n. 807/2014 assicurando con i maggiori spazi all'esterno anche un migliore accesso all'acqua ed al mangime in conformità alle naturali necessità della specie, mitigando così anche i fenomeni di competizione per gli alimenti e l'aggressione agli altri soggetti della mandria.	La consistenza zootecnica dei soggetti sotto impegno è accertata attraverso la banca dati dell'anagrafe zootecnica (BDN). Lo spazio reso disponibile è, invece, accertato attraverso i progetti in regola con la vigente normativa urbanistica per quanto concerne le strutture di allevamento e, se del caso, attraverso verifiche in azienda.	Agli allevatori bufalini che si impegnano o ad assicurare gli spazi previsti è riconosciuto o un sostegno calcolato sulla base di un aumento dei costi variabili/BA 600000000 600000000 ad una aumento delle dimensioni strutturali dell'allevamento (a parità di soggetti allevati). Le aree all'aperto (paddock) necessitano di una maggiore manutenzione e di una gestione dell'allevamento che determina la necessità di lavoro aggiuntivo e non rilevano i poteri di maggiori guadagni (vedi relazione concernente i calcoli del sostegno)
Per vitelli di età inferiore a 6 mesi: 3,0 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,5 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 1,5 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg				
3,4 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,7 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 1,7 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg				
3,6 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,8 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 1,8 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg				
Per ogni capo di età superiore a 6 mesi: 8,00 mq/capo	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti, né è prevista la superficie coperta	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 4,00 mq per ogni capo oltre i 6 mesi				
16,0 mq per i capi adulti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti, né è prevista la superficie coperta	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 8,00 mq per i capi adulti				

bufalini_latte_A4

Azione A - Aumento degli spazi (interni) disponibili AVICOLI (A.6)							
Impegni aggiuntivi previsti dall'azione	Obblighi di <i>baseline</i> derivanti da condizionalità	Obblighi di <i>baseline</i> derivanti da altra legislazione UE/000000 o nazionale	Obblighi di <i>baseline</i> derivanti dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali	Incidenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti
Gli allevatori devono assicurare una superficie disponibile coperta come di seguito indicato per le differenti tipologie di allevamento		Decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento e s.m.i., ed il Decreto legislativo 27 settembre 2010, n.181 Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne che prevedono:		Il benessere degli animali dipende prevalentemente dallo spazio a disposizione e dalla densità dei capi allevati. L'aumento degli spazi migliora l'attività motoria 6 000000 situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività e dominanza territoriale.	L'azione introduce criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10, paragrafo 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento delegato n. 807/2014 assicurando con i maggiori spazi disponibili, un migliore accesso all'acqua ed ai mangimi in conformità alle naturali necessità della specie, mitigando così anche i fenomeni di cannibalismo e, quindi, la necessità del ricorso alla mutilazione (taglio del becco) dei soggetti allevati.	Documentazione commerciale in ordine ai soggetti allevati e progetti in regola con la vigente normativa urbanistica per quanto concerne le strutture di allevamento per la verifica degli spazi e, se del caso, verifiche in azienda	Agli allevatori che si impegnano ad assicurare gli spazi previsti è riconosciuto un sostegno calcolato sulla base di un aumento dei costi variabili, più specificatamente i costi corrispondenti all'alimentazione ed alle spese di manodopera. L'aumento dei costi variabili/UBA è connesso alla riduzione del numero dei soggetti allevati (a parità di strutture di allevamento) oppure ad un aumento delle dimensioni strutturali dell'allevamento (a parità di soggetti allevati). Non si rilevano ipotesi di maggiori guadagni. I calcoli sono riportati nella relazione per la determinazione del sostegno.
allevamenti intensivi di galline ovaiole allevate a terra (A.5.1)							
1.666 cm ² /capo pari a 6 capi a mq	Non previsti	1.111 cm ² /capo pari a 9 capi/mq	Corrispondono ai valori previsti dalle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE				
allevamenti di polli da carne allevati a terra (A.5.2)							
22 kg a mq	Non previsti	33 kg a mq	Corrispondono ai valori previsti dalla direttiva 2007/43/CE				

avicoli_A6

Azione B - Prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo il parto nelle aziende bufaline da latte.							
Impegni aggiuntivi previsti dall'azione	Obblighi di <i>baseline</i> derivanti da condizionalità	Obblighi di <i>baseline</i> derivanti da altra legislazione nazionale o regionale	Obblighi di <i>baseline</i> derivanti dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali	Incidenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti
Gli allevatori devono assicurare ai vitelli bufalini un periodo di allattamento con latte materno di 30 giorni dalla nascita.	Non previsti	Non previsti	Sulla base delle ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) adottate nel territorio regionale, comunque, i vitelli bufalini dopo la fase colostrale - pari a 12-36 ore - per consentire l'acquisizione di anticorpi protettivi (immunità passiva) continuano a ricevere colostro e latte di bufala materno, ordinariamente, per 7 giorni.	L'impegno contribuisce a a mitigare il turbamento dei soggetti allevati sia attraverso il prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli con latte materno che attraverso la permanenza degli stessi nella mandria. Inoltre l'allattamento con latte materno migliora le condizioni di crescita e sanità dei vitelli.	L'azione introduce criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10 lett. a) del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 intervenendo in particolare nella <i>cure degli animali</i> conformemente alle naturali necessità della specie. La permanenza dei vitelli in allevamento con la mandria mitiga lo stress e la paura dei soggetti allevati.	La permanenza in azienda dei vitelli bufalini è accertata attraverso la banca dati dell'anagrafe zootecnica (BDN).	Agli allevatori che adottano questo impegno è riconosciuto un sostegno calcolato sulla base di un aumento dei costi connessi all'uso del latte materno nonché all'incremento dei costi di gestione della vitellina. I calcoli sono riportati nella relazione per la determinazione del sostegno.

bufalini latte_azB

Azione C - Miglioramento delle condizioni di allevamento delle specie bovine e bufaline per contenere la diffusione di patologie							
Impegni aggiuntivi previsti dall'azione	Obblighi di base line derivanti da condizionalità	Obblighi di base line derivanti da altra legislazione nazionale o regionale	Obblighi di base line derivanti dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali	Incidenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti
Gli allevatori devono assicurare nei propri allevamenti l'applicazione di tutte le misure di profilassi diretta di seguito elencate: - ogni anno almeno un intervento di disinfezione, 5 interventi di disinfestazione per le mosche e 10 interventi di disinfestazione contro i ratti; - almeno un intervento semestrale per il controllo e la manutenzione dell'impianto di mungitura; - pulizia e sostituzione delle soluzioni disinfettanti per le vasche di disinfezione degli automezzi in entrata/uscita con cadenza settimanale; - impiego di materiale monouso da parte del personale (quando lavora nei locali destinati al ricovero temporaneo dei capi fertili, animali o non idonei alla produzione di latte) e degli eventuali visitatori che accedono ai locali di allevamento (sempre); - accertamenti diagnostici per la verifica della presenza di ecoli ed ecoli parassiti, con cadenza semestrale.	Titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013) e, segnatamente, i seguenti Atti della Condizionalità: CGO 11 (Criteri di Gestione Obbligatoria) Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti I suddetti CGO non prevedono nessuna delle misure oggetto di impegno della presente azione	Regolamento di polizia veterinaria ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni. Obblighi ai fini dell'eradicazione e del controllo della brucellosi, tubercolosi e leucosi enzootica ai sensi, rispettivamente, del D.M. n. 651/94, del D.M. n. 592/95 e del D.M. 358/1996 e SGI. Tali obblighi non prevedono nessuna delle misure oggetto di impegno della presente azione	Le OPZ adottate nel territorio regionale, inoltre, prevedono: - la disinfezione e disinfestazione ordinarie sono effettuate solo in presenza di malattie conclamate; - gli interventi di controllo e manutenzione dell'impianto di mungitura sono effettuati ad intervalli non regolari (ordinariamente una volta all'anno); - la sostituzione delle soluzioni disinfettanti delle vasche e gli interventi di pulizia delle stesse sono effettuate ordinarie ogni quindici giorni; - non si fa mai ricorso a materiale monouso da parte del personale e dei visitatori - gli accertamenti diagnostici per la verifica della presenza di ecoli ed ecoli parassiti sono effettuati solo al manifestarsi di eventi patologici	Esiste uno stretto legame tra la salute e il benessere degli animali in allevamento (Libro bianco sulla sicurezza alimentare della Commissione - anno 2000). Pertanto il rafforzamento delle misure di profilassi diretta prevenendo l'insorgenza di malattie favorisce migliori condizioni di salute e di benessere degli animali	L'azione introduce criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10 (a), a) del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 intervenendo in particolare nella cura degli animali conformemente alle naturali necessità delle specie bovine e bufaline per prevenire l'insorgenza di malattie.	Annotazione degli interventi eseguiti su apposito registro e, se del caso, attraverso verifiche e in azienda per l'esame della documentazione amministrativa - contabile e dei rapporti di prova degli esami di laboratorio.	Agli allevatori che adottano questo impegno è riconosciuto un sostegno calcolato sulla base di un aumento dei costi variabili connessi all'applicazione delle misure aggiuntive di profilassi, quali le maggiori spese per disinfettanti, disinfestanti, esami diagnostici, mano d'opera per la gestione della mandria, ecc. I calcoli ed i relativi premi determinati, suddivisi per singola coltura, sono riportati nella relazione per la determinazione del sostegno e non rilevano ipotesi di maggiori guadagni

azione_C

Azione D. Miglioramento delle condizioni gestionali e sanitarie degli allevamenti ovicapri

L'applicazione della presente azione intende migliorare le condizioni gestionali e sanitarie degli allevamenti ovicapri assicurando una maggiore cura degli animali per impedire l'insorgenza e/o la progressione di patologie.

Il poliparassitismo diffuso incide sulle condizioni di benessere degli animali. Gli allevamenti ovini e caprini, bradi o semibradi (tipologie di allevamento che rappresentano la quasi totalità degli allevamenti ovicapri in Campania) sono i più parassitati. Tuttavia il quadro parassitologico, in termini di specie ed abbondanza di parassiti, varia notevolmente da allevamento ad allevamento. Si rende quindi necessario promuovere e sostenere l'attivazione delle buone pratiche di controllo delle infezioni parassitarie basate su 1) diagnosi accurata, basata sulla FEC (*Faecal Egg Count*) per gli endoparassiti; 2) scelta appropriata dei prodotti antiparassitari; 3) applicazione di protocolli terapeutici con monitoraggio parassitologico quadrimestrale; 4) verifica dell'efficacia del trattamento.

I prelievi coprologici e gli esami per il rilievo di ectoparassiti devono essere effettuati da personale veterinario (aziendale o pubblico) oppure da personale specializzato dei laboratori di analisi. In entrambi i casi deve essere redatto apposito verbale.

Azione D - Miglioramento delle condizioni gestionali e sanitarie degli allevamenti ovicapri							
Impegni aggiuntivi previsti dall'azione	Obblighi di baseline derivanti da condizionalità	Obblighi di baseline derivanti da altra legislazione nazionale o regionale	Obblighi di baseline derivanti dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali	Incidenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti
Gli allevatori devono assicurare ai fini della rappresentatività del prelievo l'effettuazione - su almeno il 20 % delle UBA in allevamento - di 2 esami coprologici per la diagnosi ed il controllo delle parassitosi endogene e 2 esami per il rilievo di ectoparassiti. Sia i 2 controlli per gli ectoparassiti che quelli per gli endoparassiti devono essere effettuati a distanza non inferiore a 4 mesi l'uno dall'altro. All'esito positivo delle indagini parassitologiche l'allevatore deve applicare i previsti trattamenti antiparassitari indicati sul referto di analisi con obbligo di verifica dell'efficacia degli stessi, ripetendo gli accertamenti diagnostici per gli endoparassiti.	Non previsti	Non previsti	Nella pratica ordinaria (OPZ) i prelievi diagnostici per il rilievo di ecto ed endoparassiti non sono mai effettuati ed il controllo delle parassitosi è affidato a trattamenti praticati in vari periodi dell'anno, seguendo abitudini o suggerimenti di parte.	L'impegno, attraverso una diagnosi finalizzata ad accertare la presenza di ecto ed endoparassiti, consente di intervenire con trattamenti mirati ed efficaci contro il poliparassitismo diffuso presente negli allevamenti ovicapri del territorio regionale, assicurando migliori condizioni di salute e benessere.	L'azione introduce criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 incidendo in particolare sulla cura degli animali conformemente alle naturali necessità delle specie ovine e caprine.	Documentazione attestante l'effettuazione delle previste analisi parassitologiche, basata sulla FEC per gli endoparassiti, rilasciata da una istituzione pubblica che adotta procedure certificate. All'esito positivo delle indagini parassitologiche l'allevatore deve dimostrare, altresì, l'applicazione concreta del protocollo terapeutico e l'effettuazione dell'efficacia del trattamento con la ripetizione delle analisi	Agli allevatori che adottano questo impegno è riconosciuto un sostegno stimato sulla base di un aumento dei costi variabili, più specificatamente i costi legati agli esami coprologici (per la diagnosi e il controllo delle parassitosi endogene) ed agli esami per il rilievo di ectoparassiti. Non è comunque riconosciuta la spesa per l'eventuale terapia antiparassitaria né per la verifica dell'efficacia del trattamento. I calcoli sono riportati nella relazione per la determinazione del sostegno e non rilevano ipotesi di guadagno

azione_D

8.2.13.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Agli allevatori che aderiscono agli impegni aggiuntivi previsti da uno o più interventi, assicurando in tal modo condizioni di maggiore benessere degli animali allevati, sono concessi pagamenti espressi in euro/UBA/anno.

8.2.13.3.1.3. Collegamenti con altre normative

CGO 11 (Criteri di Gestione Obbligatoria) Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

CGO 13: Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole.

Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce le norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne.

Decreto Legislativo **26 marzo 2001, n. 146** - Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti.

Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 126 Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

Decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento e successive modifiche ed integrazioni.

Decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne.

D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 Regolamento di polizia veterinaria e successive modifiche ed integrazioni.

D.M. n. 651/94, D.M. n. 592/95 e D.M. 358/1996 e successive modifiche ed integrazioni concernenti gli obblighi ai fini dell'eradicazione e del controllo rispettivamente della brucellosi, tubercolosi e leucosi enzootica negli allevamenti bovini e bufalini.

Ordinanze Ministeriali 26 Agosto 2005 e 10 ottobre 2005 per quanto concerne il rispetto degli obblighi di biosicurezza negli allevamenti avicoli.

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

Direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari

Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante *Codice comunitario*

dei medicinali veterinari

Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 158 *Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336;*

D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 Regolamento di polizia veterinaria e successive modifiche ed integrazioni.

8.2.13.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori singoli o associati in attività ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e delle disposizioni nazionali di applicazione.

8.2.13.3.1.5. Costi ammissibili

I pagamenti previsti - di importo predeterminato per UBA, per tipologia di impegno, per specie allevata e per tipologia di allevamento – sono erogati annualmente e sono calcolati in base ai costi aggiuntivi e/o al mancato guadagno sostenuti o subiti dagli allevatori che si impegnano ad applicare negli allevamenti quanto previsto dalle singole azioni. I pagamenti sono erogati per compensare la totalità dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa, dai vincoli della condizionalità e/o dalle ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) applicate sul territorio regionale. Nel calcolo degli importi del sostegno non sono considerati i costi fissi e quelli di investimento relativi ad eventuali strutture o manufatti aziendali necessari per gli impegni aggiuntivi che assume il beneficiario con l'adesione alla misura. Per i calcoli si fa riferimento ai *requisiti minimi* di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1305/2013 ed alla descritta metodica nonché ai parametri agronomici o zootecnici che caratterizzano le ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) adottate sul territorio regionale, pertinenti per ciascun tipo di impegno.

8.2.13.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

La misura trova applicazione sull'intero territorio regionale.

I pagamenti sono accordati ad agricoltori che:

1) al momento della presentazione della domanda di aiuto/pagamento dimostrano di essere *in attività* ai

sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e delle relative disposizioni nazionali di applicazione;

2) dimostrano il possesso degli animali oggetto dell'aiuto e delle relative strutture di allevamento ricadenti sul territorio della Regione Campania;

3) sono titolari di allevamenti con un numero minimo di UBA appartenenti alla stessa specie, all'atto della presentazione della domanda, pari a:

- 5 per gli allevamenti ricadenti nei territori delle macroaree C (*aree rurali intermedie*) o D (*aree rurali con problemi complessivi di sviluppo*) del PSR Campania 2014/2020 o, comunque, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013 (ex artt. 18, 19 e 20 del Reg. UE n. 1257/1999);

ü 10 per gli allevamenti ricadenti nella restante parte del territorio regionale.

4) assicurano per almeno un quinquennio dalla presentazione della domanda il rispetto degli impegni assunti;

5) rispettano la condizionalità ai sensi delle vigenti disposizioni dell'Unione in materia relativamente a tutta la superficie aziendale ed ai capi allevati;

6) per il solo *intervento 1) Aumento degli spazi disponibili* non risultino inseriti nell'Elenco degli Operatori Biologici Italiani ex art. 92 ter del Reg. (CE) n. 889/2008 e smi;

7) non applichino già in azienda le pratiche allevatorie e gli interventi previsti dagli impegni della misura.

Nel caso di revisione della normativa in materia di benessere degli animali, che comporti obbligatoriamente una variazione degli impegni assunti dall'allevatore con la misura, è consentito recedere dagli impegni stessi senza l'obbligo della restituzione del pagamento eventualmente già percepito per l'annualità di impegno.

8.2.13.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione trovano applicazione solo nel caso di insufficienza della dotazione finanziaria per garantire il sostegno a tutti i beneficiari e sono definiti sulla scorta dei seguenti principi:

- ubicazione delle aziende nelle macroaree C (*aree rurali intermedie*) o D (*aree rurali con problemi complessivi di sviluppo*) del PSR Campania 2014/2020 o, comunque, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013 (ex artt. 18, 19 e 20 del Reg. UE n. 1257/1999);
- ampliamento degli impegni assunti nel corso dell'annualità precedente;
- percentuale di approvvigionamento aziendale del fabbisogno alimentare dell'allevamento per le specie considerate;
- abbinamento al sostegno di cui all'art. 16, paragrafo 1, lett. b) e c) del reg. (UE) n. 1305/2013;
- abbinamento al sostegno di cui all'art. 17, paragrafo 1, lett. a) del reg. (UE) n. 1305/2013;

- abbinamento al sostegno di cui all'art. 27 del reg. (UE) n. 1305/2013.

8.2.13.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

I pagamenti risultano differenziati in funzione della tipologia di allevamento, della specie animale, del numero di UBA presenti in azienda, del numero di azioni alle quali si aderisce e sono espressi in euro/UBA/anno.

Qualora il beneficiario aderisca a più di un'azione l'entità totale dei pagamenti è determinata dalla somma dei pagamenti previsti dalle singole azioni, nel limite massimo di 500 euro per UBA/anno.

L'ammontare massimo del premio erogabile per allevamento/anno è pari ad euro 60.000,00.

Nella tabella seguente si riportano gli importi dei richiamati pagamenti suddivisi per azione, per specie e per tipologia di allevamento.

Categoria specie	Tipologia allevamento	Azione A	Azione B	Azione C	Azione D
Bovini carne	linea vacca-vitello	112,00	*****	44,00	*****
	baby beef	104,00	*****	48,00	*****
	vitellone tardivo	155,00	*****	46,00	*****
Bufali carne	baby beef	119,00	*****	47,00	*****
Bovini latte	stabulazione libera	204,00	*****	54,00	*****
Bufali latte	stabulazione libera	173,00	83,00	49,00	*****
Avicoli	galline ovaiole allevate a terra	215,00	*****	*****	*****
	polli da carne allevati a terra	97,00	*****	*****	*****
Ovicapriini	brado, semibrado e stanziale	*****	*****	*****	45,00

importi e aliquote di sostegno

8.2.13.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

--

8.2.13.3.1.9.2. Misure di attenuazione

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione <i>Verificabilità e controllabilità</i> della misura.
--

8.2.13.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione <i>Verificabilità e controllabilità</i> della misura.
--

8.2.13.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione <i>Informazioni specifiche</i> della misura.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione <i>Informazioni specifiche</i> della misura.

8.2.13.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato ovvero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio.
R5: Impegni difficili da verificare e/o di controllo quali la consistenza media di stalla, la superficie effettiva

degli spazi disponibili per i soggetti in allevamento, i consumi di latte assunto dai vitelli bufalini, gli interventi aggiuntivi di profilassi diretta.

R6: pre-condizioni come condizioni di ammissibilità - Rischio di non chiara distinzione tra le “Condizioni di ammissibilità al sostegno (precondizioni)” e le “Condizioni di eleggibilità al pagamento (impegni)”. Possono sussistere diverse tipologie di inadempienza agli impegni, di cui alcune determinano la perdita dei presupposti per l’ammissione al tipo di operazione e la conseguente decadenza della concessione e altre determinano esclusivamente una sanzione sul pagamento. Fra le *precondizioni* si annovera la necessità che non trovino già applicazione in azienda interventi che, di fatto, già attuano le pratiche allevatorie previste dagli impegni della misura.

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori

8.2.13.4.2. Misure di attenuazione

Per mitigare puntualmente i rischi sopra indicati sono adottate le seguenti misure:

- M5 - Al fine di rendere più facile la verifica degli impegni non sono stati inclusi nella tipologia di intervento vincoli e impegni ritenuti non verificabili e/o controllabili. Con apposito provvedimento dell'AdG, inoltre, sono definite le più appropriate modalità di controllo per gli impegni ritenuti più critici.

In particolare i rischi sono mitigati con le seguenti azioni:

- verifica attraverso sistemi informativi (BDN);
- controlli sulla documentazione prevista per legge (registri presenti in azienda, documentazione commerciale, ecc.);
- presenza referti di analisi per le parassitosi;
- controlli in azienda.
- M 6 – Tra le condizioni di ammissibilità sono state individuate: il numero di UBA minimo di adesione, i territori nei quali può essere applicata la tipologia di intervento, i beneficiari ed una valutazione delle condizioni aziendali di allevamento al momento della presentazione della domanda di aiuto/pagamento per valutare la fattibilità dell’impegno che l’allevatore deve assumere e, soprattutto, se le pratiche allevatorie previste dagli impegni della misura non siano già concretamente applicate.
- M 8 – L’Autorità di Gestione utilizza il Sistema Informativo AGEA che garantisce omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.
- M 9 – L’AdG di concerto con OP predispone appositi:

- ü Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- ü Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si può garantire uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.13.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania - all’indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all’interno del Sistema stesso, che sono messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che esegue i controlli.

8.2.13.5. Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell’Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

Si rimanda al paragrafo Collegamento con altra normativa.

Per quanto riguarda i requisiti nazionali e dell’Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013 essi sono stati definiti ed individuati con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 246 del 7 giugno 2016 in conformità a quanto stabilito con Decreto del Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali 8 febbraio 2016 n. 3536.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall’impegno assunto

Ai fini dell’effettuazione dei calcoli per la giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall’impegno assunto si indica la metodica formulata e la tipologia dei parametri agronomici e/o zootecnici utilizzati come riferimento per ciascun tipo di impegno.

I requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 unitamente a quelli delle ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali riportate nell'analisi di contesto sono utilizzati come riferimento di base per i calcoli. I parametri di riferimento sono lo spazio espresso in metri quadri, la categoria di animali allevati, l'estensivizzazione, le misure di profilassi aggiuntive.

I calcoli per la quantificazione dei pagamenti sono stati effettuati, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, sulla base di ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno, ivi compreso l'incidenza dei costi di transazione ed escludendo i costi fissi e quelli di investimento. Non sono altresì considerate le spese per farmaci, vaccini e spese veterinarie.

I calcoli effettuati sono riportati nella allegata relazione. L'esattezza e l'adeguatezza degli stessi è stata confermata, ai sensi dell'art. 62, paragrafo 2, del reg. (UE) n. 1305/2013 da un organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dall'autorità competente per l'attuazione del PSR Campania 2014/2020 e, segnatamente, dal Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell'Università degli Studi di Napoli *Federico II*. Al riguardo è allegata al programma di sviluppo rurale una dichiarazione rilasciata dal richiamato organismo attestante l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli effettuati.

I calcoli relativi alla quantificazione dei maggiori costi o del mancato guadagno sono stati effettuati avvalendosi di dati provenienti da: Centro Ricerche Produzioni Animali (CRPA) di Reggio Emilia; Università degli Studi di Napoli *Federico II* Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali; Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA); Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA ora CREA – Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria).

Le produzioni ed i prezzi utilizzati per le elaborazioni economiche e finanziarie sono riferiti agli anni 2012 e 2013. I calcoli effettuati ed i pagamenti sono espressi per UBA (Unità di Bovino Adulto)/Anno. Gli indici di conversione utilizzati per le specie in esame sono quelli riportati nella tabella di conversione allegata al Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016.

8.2.13.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

--

8.2.14. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

8.2.14.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 – artt. 34, 47 e 48
- Regolamento (UE) n. 702/2014 – artt. 37 e 42
- Regolamento delegato (UE) n.807/2014 – artt. 8 e 14
- Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014
- Decreto Dirigenziale Regionale n. 8 del 2 marzo 2016 ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) - Regimi di Aiuto in esenzione ex Reg (UE) 702/2014 compresi nel Programma”
- Regime di aiuto SA.44611 (2016/XA) esentato ai sensi del Reg. (UE) n. 702/14 art.li 37 e 42 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014), come modificato dal SA.49536 (2017/XA)

8.2.14.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi SWOT ha evidenziato che il 32% del territorio regionale è coperto da foreste (S10) che rappresentano il sistema naturale a più alto contenuto di biodiversità. Inoltre, è emerso che il 27% circa del territorio ricade nel sistema di aree protette (S9).

Tale diversità è costantemente minacciata dall'eccessivo sfruttamento delle risorse, dalle pressioni ambientali, da incendi, da eventi calamitosi legati anche ai cambiamenti climatici, da dissesto idrogeologico e dalla introduzione di specie aliene (W18, W26, W30, W31, W37, W43) (T9, T10, T12, T15).

È pertanto di notevole importanza incentivare la salvaguardia di questa risorsa, cogliendo anche la crescente attenzione delle politiche UE per la tutela della biodiversità (O12) e la crescente attenzione sociale alla gestione delle risorse naturali e alla salvaguardia del territorio (O2), e non ultimo, l'opportunità costituita dai PES quale transazione volontaria per l'attivazione di un servizio benefico per l'ambiente come ad esempio la compravendita per crediti da verde urbano e compravendita per crediti di carbonio (O15).

Dall'analisi rappresentata sono emersi i fabbisogni F13 - F14 - F18 - F21 che la misura 15 nelle sue articolazioni, contribuisce a soddisfare ed in particolare:

- *F13 Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale anche agricola*
 - A tale fabbisogno concorrono le sottomisure 15.1 e 15.2
- *F14 Tutelare le risorse ambientali e paesaggistiche*
 - A tale fabbisogno concorrono le sottomisure 15.1 e 15.2
- *F18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologico*
 - A tale fabbisogno concorre la sottomisura 15.1

- F21 *Ridurre le emissioni di GHG da attività agroalimentari e forestali e accrescere la capacità di sequestro di carbonio*

- A tale fabbisogno concorre la sottomisura 15.1

La misura risponde all'esigenza di promuovere la gestione sostenibile e il miglioramento delle foreste e delle aree boscate contribuendo al raggiungimento degli obiettivi internazionali sottoscritti dall'Italia e dall'Unione Europea in materia di ambiente, cambiamenti climatici e biodiversità. In particolare, con riferimento alla strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 (Com 2011/244), la misura è tesa prioritariamente al raggiungimento dell'obiettivo 3 *"Incrementare il contributo dell'agricoltura e della silvicoltura al mantenimento e al rafforzamento della biodiversità"* e concorre agli obiettivi della strategia nazionale e regionale sulla biodiversità nonché alle finalità del Piano Forestale Generale (PFG) della Campania.

Nel rispetto degli indirizzi indicati dal PFG, la misura può svolgere un importante ruolo nella tutela ambientale e paesaggistica del territorio, nella conservazione della diversità biologica forestale, nella diversità genetica intra e inter specifica, nel miglioramento e fornitura di beni e servizi ecosistemici e nell'adattamento/mitigazione dei cambiamenti climatici in termini di miglioramento della vitalità, resilienza al clima, ai parassiti e alle malattie.

Inoltre, risponde anche alle necessità di conservazione delle risorse genetiche forestali autoctone e adattate alle specifiche condizioni locali.

La misura è complementare e sinergica con le sottomisure 8.3 e 8.5 in particolare con le azioni a, b e d, e con la sottomisura 16.8. In merito alla sinergia con le misure trasversali (1, 2 e 16) rilevano le tematiche oggetto degli impegni della misura 15 che rientrano sia nei percorsi formativi attivabili che nelle materie di consulenza aziendale.

Pertanto la misura contribuisce prevalentemente alla focus area 4a e secondariamente alla focus area 5e.

Rispetto agli obiettivi trasversali, concorre :

- alla mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici in quanto si incentivano sia azioni che aumentano la capacità di sequestro del carbonio sia azioni che migliorano la resilienza al clima, ai parassiti e alle malattie;
- al perseguimento dell'obiettivo *ambiente* in quanto si incentiva l'adozione di pratiche di gestione sostenibile di minore impatto ambientale con effetti positivi sulla conservazione della biodiversità e del suolo.

La misura si articola nelle seguenti sottomisure

Sottomisura 15.1-Pagamenti per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima.

E' prevista una sola tipologia di intervento finalizzata ad incentivare specifiche azioni che, a seconda del contesto in cui vengono realizzate, sono volte a:

- garantire la presenza di habitat forestali specifici, una elevata diversità biologica e le condizioni favorevoli alla rinnovazione naturale e alla connessione spaziale ecologica;
- mantenere la copertura continua dei soprassuoli;

- migliorare la diversità biologica, la resilienza climatica, la funzione microclimatica dei popolamenti forestali e l'assorbimento di carbonio del suolo forestale;
- garantire la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico.

La tipologia di intervento attivata è:

15.1.1 Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima

Sottomisura 15.2 - Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali

La presente sottomisura prevede azioni a sostegno della conservazione delle risorse genetiche delle popolazioni forestali autoctone del territorio regionale e di quelle specie che, pur non essendo autoctone, sono ormai adattate alle specifiche condizioni del nostro pedoambiente purché adatte e favorevoli all'ambiente.

La sottomisura contribuisce prioritariamente alla focus area 4a e al soddisfacimento del fabbisogno F13: *Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale* nonché agli obiettivi trasversali *ambiente e mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi*.

E' prevista una sola tipologia di intervento:

15.2.1 Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali

8.2.14.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.14.3.1. 15.1.1 Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima

Sottomisura:

- 15.1 - pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima

8.2.14.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La tutela e lo sviluppo della risorsa forestale è essenziale per il mantenimento degli equilibri ambientali (suolo, acqua, biodiversità), per l'adattamento e la mitigazione ai cambiamenti climatici e per uno sviluppo equilibrato delle aree rurali.

L'analisi SWOT ha evidenziato come tale risorsa possa essere soggetta a degrado causato sia da fattori di rischio quali quelli legati ad eventi calamitosi e naturali (W18) che contribuiscono al dissesto idrogeologico (W30) e che sono associati alle minacce T9 e T10, sia da cattiva gestione e/o abbandono delle foreste (W26) con conseguente perdita di biodiversità ed aumento della minaccia legata agli incendi boschivi (T12).

Emerge quindi la necessità di incentivare specifiche azioni che, a seconda del contesto in cui vengono realizzate, sono volte a:

-garantire la presenza di habitat forestali specifici, una elevata diversità biologica e le condizioni favorevoli alla rinnovazione naturale e alla connessione spaziale ecologica;

-mantenere la copertura continua dei soprassuoli;

-migliorare la diversità biologica, la resilienza climatica, la funzione microclimatica dei popolamenti forestali e l'assorbimento di carbonio del suolo forestale;

-garantire la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico.

contribuendo quindi a soddisfare i seguenti fabbisogni:

- F13 Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale anche agricola in particolare con le azioni a1, a2 e a
- F14 Tutelare le risorse ambientali e paesaggistiche in particolare con le azioni a1, a2 e a4;
- F18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologico in particolare con le azioni a3, a5 e a6, in quanto tutte tendenti ad aumentare la copertura vegetale con benefici effetti sulla struttura del suolo, sulla prevenzione dall'erosione e dal dissesto,
- F21 Ridurre le emissioni di GHG da attività agroalimentari e forestali e accrescere la capacità di sequestro di carbonio in particolare con le azioni a3, a4, a5 e a6

Le azioni previste dalla tipologia di intervento perseguono obiettivi di salvaguardia e valorizzazione delle funzioni pubbliche connesse alla gestione sostenibile delle risorse forestali, sono coerenti con la strategia nazionale per le foreste declinata dal PQSF e con i principali documenti di indirizzo forestale regionale: Piano forestale generale (PFG) e Piano Antincendi boschivi (AIB).

La tipologia di intervento prevede un sostegno finalizzato a compensare i titolari della gestione di superfici forestali, pubblici e/o privati e loro rispettive associazioni, dei costi aggiuntivi e dei mancati ricavi derivanti dall'assunzione di impegni silvoambientali che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e regionale di settore e delle pertinenti norme di condizionalità nonché dalle ordinarie pratiche di gestione del bosco in Campania. La tipologia non prevede compensazioni per i minori ricavi e/o i maggiori costi legati alla valorizzazione delle foreste in termini di pubblica utilità.

Per maggior chiarezza è stata inserita la tabella 15.1 che mette in relazione le singole azioni con gli obblighi di *baselines* derivanti dalla condizionalità, dalla pertinente legislazione regionale e dalle ordinarie pratiche silvicole regionali; per ciascuna azione viene indicato il significato silvo-ambientale, i metodi per la verifica degli impegni e i criteri alla base del calcolo del premio.

Gli obblighi di legge derivano dalla legge regionale n°11/96 e successive modifiche e integrazioni e dai relativi regolamenti di attuazione. Più precisamente si fa riferimento agli allegati A, B, C relativi alla redazione dei Piani di assestamento, al taglio dei boschi e alle prescrizioni di massima e di polizia forestale

Inoltre, i singoli Piani di gestione forestale, laddove prescritti, e i Piani di taglio costituiscono in fase di istruttoria la base per la valutazione quantitativa e qualitativa degli interventi da realizzare.

I beneficiari della presente sottomisura sono tenuti al rispetto delle regole di *condizionalità* definite

dall'allegato II del Reg (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

La durata dell'impegno è fissata in 7 anni.

La tipologia di intervento raggruppa azioni volte al perseguimento delle seguenti finalità:

- miglioramento dell'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali
- mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici
- offerta di servizi ecosistemici e valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive.

Essa contribuisce prioritariamente al perseguimento degli obiettivi della priorità 4 (4a e 4c) ed è, altresì, rilevante anche per la focus area 5e. Le diverse azioni previste dalla tipologia di intervento, che possono essere attivate singolarmente ovvero in sinergia, contribuiscono in maniera differenziata al perseguimento di tali obiettivi. Nella tabella è indicato il contributo di ciascuna azione al perseguimento degli obiettivi delle focus area (xxx = elevato; xx = medio; x = basso).

Azioni	Priorità e rispettive Focus Area			Temi trasversali			Fabbisogni			
	P4		P5	Ambiente	Clima	Innovazione	F13	F14	F18	F21
	4a	4c	5e							
a1	xxx	xx	x	x	x		x	x		
a2	xxx		x	x	x		x	x		
a3	x	xxx	xx	x	x				x	x
a4	xxx		xx	x	x		x	x		x
a5	x	xxx	xx	x	x				x	x
a6	xx	x	xxx	x	x				x	x

tabella contributo di ciascuna azione al perseguimento degli obiettivi delle focus area

La tipologia di intervento si articola in 6 azioni che di seguito si descrivono:

a1. Conservazione di radure

Nei boschi cedui ed ad alto fusto la tutela di radure ed aree di margine negli ecosistemi forestali svolge un ruolo determinante per la diversità strutturale di tali ecosistemi forestali. La gestione sostenibile di tali aree a fisionomia erbaceo-arbustiva deve prevedere il controllo della vegetazione erbacea (sfalcio), l'eliminazione delle specie alloctone e degli alberi di piccola statura e degli arbusti più invadenti. Questa gestione delle radure ha come assunto che le stesse esaltano l'effetto margine del bosco che è una prerogativa utile all'incremento della biodiversità vegetale e animale. Nelle radure convergono, inoltre, le specie tipiche degli ambienti aperti che contribuiscono, a loro volta, ad arricchire la biodiversità. Rappresentano infine un efficace ostacolo alla propagazione degli incendi.

Le pratiche silvicole ordinarie non prevedono interventi specifici di conservazione delle radure.

L'impegno consiste quindi nel mantenere le radure di dimensioni significative (almeno 500 mq) mediante il controllo della vegetazione erbacea (sfalcio), l'eliminazione delle specie alloctone e degli alberi di piccola statura e degli arbusti più invadenti.

a2. Rilascio di piante morte o di piante con cavità

Nei boschi cedui e ad alto fusto il rilascio delle piante morte e/o piante con cavità consente il mantenimento di un elevato livello di biodiversità e incide sulla diversificazione del paesaggio. Il legno morto, presente nelle cavità di vecchi alberi, nei tronchi in piedi e a terra nei vari stadi di decadimento rappresenta il microhabitat ideale per oltre il 30% delle specie viventi nei complessi forestali e boschivi. Nella pratica silvicola ordinaria il legno proveniente da piante morte e/o deperienti è utilizzato a fini commerciali. Nelle aree ZPS è obbligatorio inserire il rilascio di piante morte negli strumenti di gestione forestale e tale limitazione, prevista dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)", è una norma di recepimento della CGO 2.

L'impegno consiste nella identificazione e tutela di almeno 7 piante morte per ettaro di superficie, in piedi o a terra, di dimensioni almeno pari alla media del soprassuolo. Per le piante con cavità l'impegno prevede l'individuazione, identificazione e riserva al taglio dei soggetti individuati. Le 7 piante morte si intendono aggiuntive rispetto a quelle prescritte dagli strumenti di gestione forestale.

a3. Allungamento del turno di utilizzazione del ceduo ferma restando la forma di governo

Il turno del ceduo è definito come il periodo di tempo che intercorre tra due tagli successivi di utilizzazione della medesima superficie. La norma regionale stabilisce per ciascuna specie il turno minimo. Per evitare uno sfruttamento eccessivo del soprassuolo si prevede l'allungamento del turno minimo allo scopo di favorire la conservazione del suolo e il mantenimento di specie arboree ecologicamente più coerenti. Oltre ai vantaggi di ordine ecologico sopra menzionati, un allungamento del turno rispetto a quello consuetudinario, corrispondente ai valori minimi previsti dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, consente di ridurre, a parità di massa legnosa asportata, la superficie delle singole tagliate, con positive conseguenze sulla qualità visiva del paesaggio. L'art. 22. dell'allegato C della L.R. 11/96, prevede un turno minimo di 14 anni per le querce caducifoglie, di 12 anni per le latifoglie miste (castagno, ontano, ecc) e di anni 24 per il faggio.

L'impegno va oltre quanto previsto dalla citata norma e dall'ordinarietà e consiste nell'aumentare a 19 anni il turno delle querce caducifoglie, a 18 anni il turno minimo per le latifoglie miste, e a 30 anni il turno del faggio.

a4. Scelta e rilascio di esemplari da destinare all'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici.

Nei boschi d'alto fusto a struttura ~~disetanea~~, trattati a taglio saltuario o a scelta, il prelievo legnoso deve essere effettuato con criteri essenzialmente culturali, osservando un periodo di ~~curazione~~ di dieci anni e lasciando dopo il taglio una provvigione non inferiore a limiti definiti dalla norma regionale (L.R. 11/96). A termini di legge non vi è nessun obbligo di rilasciare esemplari da destinare all'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici, né tale pratica rientra nell'ordinarietà, infatti l'art. 41 dell'allegato C della L.R. 11/96, indica la provvigione minima da lasciare dopo il taglio nei boschi d'alto fusto trattati a taglio saltuario o a scelta, ma non il rilascio di esemplari per l'invecchiamento naturale.

L'impegno va oltre quanto previsto dalla citata norma e dall'ordinarietà e consiste nella individuazione e rilascio per l'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici di almeno 7 esemplari per ettaro, rinunciando in tal guisa all'utilizzo commerciale degli assortimenti legnosi.

a5. Incremento del numero di matricine da riservare al taglio

Nei boschi cedui l'aumento del numero di matricine rilasciate al taglio rappresenta una misura ambientale di protezione del suolo e di incremento della biodiversità. La L.R. 11/96, Allegato C – art.24, per i tagli dei cedui prevede di riservare almeno 70 matricine per ettaro, ridotte a 50 per il castagno: nei boschi con pendenza maggiore del 70% devono essere rilasciate 80 matricine per il castagno e 100 per le altre specie. L'ordinarietà coincide con la norma regionale, che pertanto rappresenta la baseline.

L'impegno va oltre quanto previsto dalla citata norma e dall'ordinarietà e consiste nel rilascio di un numero di matricine superiore di almeno il 20% del numero prescritto dalla L.R. 11/96..

a6. Creazione di aree di riserva non soggette a taglio

Nei boschi cedui e nelle fustaie le aree di riserva non soggette al taglio, oltre a contribuire alla conservazione della biodiversità, creano le condizioni per l'insediamento di popolazioni vegetali e animali e contribuiscono alla difesa e miglioramento del suolo soprattutto se le aree, non percorse dal taglio, coincidono con luoghi morfologicamente sensibili (displuvi, impluvi, salti di quota, balzi di roccia, etc.).

L'impegno consiste nel riservare al taglio un'area accorpata pari almeno al 5% della superficie per singola tagliata, per la creazione di un potenziale corridoio ecologico tra le particelle interessate dalla tagliata.

La descrizione degli impegni e dei requisiti obbligatori sono riportati nella tabella 15.1

Impegno silvo-ambientale	Obblighi di baseline derivanti da condizionalità	Obblighi di baseline derivanti da altra legislazione nazionale o regione	Ordinarie pratiche silvicole (OPS) regionali	Significato ambientale	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti	Premio per ettaro/anno
a1. Conservazione di radure Conservazione di radure di almeno 500 mq; il rapporto minimo tra superficie delle radure e superficie boscata/forestale è pari almeno all'1%. L'impegno prevede la conservazione delle radure mediante il controllo della vegetazione erbacea (sfalcio), l'eliminazione delle specie alloctone e degli alberi di piccola statura e degli arbusti più invadenti.	N.P.	N.P.	In regione Campania le pratiche silvicole ordinarie non prevedono interventi specifici di conservazione delle radure.	Le radure esaltano l'effetto margine del bosco che è una prerogativa utile all'incremento della biodiversità vegetale e animale. Nelle radure convergono, inoltre, le specie tipiche degli ambienti aperti che contribuiscono, a loro volta, ad arricchire la biodiversità. Rappresentano tra l'altro un efficace ostacolo alla propagazione degli incendi.	Controllo delle particelle oggetto d'impegno attraverso il SIGC Controllo documentale Visite in loco	Costi aggiuntivi per il controllo della flora erbacea, arbustiva ed arborea.	€ 80,00
a2. Rilascio di piante morte o di piante con cavità Identificazione e tutela di 7 piante morte o con cavità di dimensioni almeno pari alla media del soprassuolo. Le 7 piante si intendono in aggiunta alle piante morte previste nel piano di gestione forestale	CGO 2 Nelle aree ZPS obbligo di integrazione degli strumenti di gestione forestale al fine di garantire il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione e ovvero all'alimentazione dell'avifauna.	In regione Campania i piani di assestamento forestale prescrivono il rilascio di piante morte per i boschi che ricadono in tutte le aree N2000.	NP	L'impegno consente il mantenimento di un elevato livello di biodiversità e incide sulla diversificazione del paesaggio. Il legno morto, presente nelle cavità di vecchi alberi, nei tronchi in piedi e a terra nei vari stadi di decadimento rappresenta il microhabitat ideale per oltre il 30% delle specie viventi nei complessi forestali e boschivi.	Controllo delle particelle oggetto d'impegno attraverso il SIGC Visite in loco	Perdita di reddito per la rinuncia all'utilizzazione del legno per fini commerciali	€ 120,00

Tab. 15.1 Azioni - baseline - premio (1)

a3. Allungamento del turno di utilizzazione del ceduo ferma restando la forma di governo Il turno delle querce caducifoglie viene portato a 19 anni, a 18 anni il turno minimo per le latifoglie miste, e a 30 anni il turno del faggio.	N.P.	Nuovo Regolamento Forestale Regionale n.3 approvato con D.G.R. 585/2017, l'art. 63 prevede un turno minimo di 14 anni per le querce caducifoglie, di 12 anni per le latifoglie miste (castagno, ontano, ecc) e di anni 24 per il faggio.	In regione Campania l'ordinarietà è rappresentata dall'applicazione della norma	L'impegno incide positivamente sulla stabilità dei suoli, sulla biodiversità garantendo il mantenimento di specie arboree ecologicamente più coerenti, sulla capacità di sequestro del carbonio organico e sulla qualità visiva del paesaggio.	Controllo delle particelle oggetto d'impegno attraverso il SIGC Visite in loco	Perdita di reddito dovuta alla posticipazione dell'utilizzazione	€ 100,00
a4. Scelta e rilascio di esemplari da destinare all'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici. Rilascio per l'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici di almeno 7 esemplari per ettaro nelle fustaie disetanee.	N.P.	Nuovo Regolamento Forestale Regionale n.3 approvato con D.G.R. 585/2017, l'art. 70 indica la provvigione minima da lasciare dopo il taglio nei boschi d'alto fusto trattati a taglio saltuario o a scelta ma non il rilascio di esemplari per l'invecchiamento naturale	In regione Campania l'ordinarietà è rappresentata dall'applicazione della norma	L'impegno incide positivamente sulla stabilità dei suoli, sulla biodiversità, sulla capacità di sequestro del carbonio organico e sulla qualità visiva del paesaggio.	Controllo delle particelle oggetto d'impegno attraverso il SIGC Visite in loco	Perdita di reddito per minore prelievo di massa legnosa	€ 200,00
a5. Incremento del numero di matricine da riservare al taglio Riserva al taglio di un numero di matricine superiore (almeno del 20%) del numero prescritto dalla normativa regionale.	N.P.	Nuovo Regolamento Forestale Regionale n.3 approvato con D.G.R. 585/2017, l'art. 65 prevede di riservare almeno 70 matricine per ettaro, 50 per il castagno. Nei boschi con pendenza >del 70% è aumentato ad 80 per il castagno e 100 per le altre specie	In regione Campania l'ordinarietà è rappresentata dall'applicazione della norma	L'impegno incide sulla protezione del suolo e sul potenziamento della biodiversità	Controllo delle particelle oggetto d'impegno attraverso il SIGC Visite in loco	Perdita di reddito per minore prelievo di massa legnosa	€ 110,00

Tab. 15.1 Azioni - baseline premio (2)

a6. Creazione di aree di riserva non soggette a taglio Mantenimento di un'area accorpata pari almeno al 5% della superficie per singola tagliata, nel caso di taglio di boschi cedui e di taglio di sgombrò nell'alto fusto, per la creazione di un potenziale corridoio tra le particelle interessate dalla tagliata	N.P.	NP	In regione Campania non è ordinaria la creazione di aree di riserva sia nei cedui che nei boschi ad alto fusto	L'impegno oltre a contribuire alla conservazione della biodiversità, crea le condizioni per l'insediamento di popolazioni vegetali e animali e contribuiscono alla difesa e miglioramento del suolo soprattutto se le aree non percorse dal taglio coincidono con luoghi morfologicamente sensibili	Controllo delle particelle oggetto d'impegno attraverso il SIGC e Visite in loco	Perdita di reddito per minore prelievo di massa legnosa	€ 120,00
---	------	----	--	---	---	---	----------

Tab. 15.1 Azioni baseline premio (3)

8.2.14.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamento annuale per ettaro di superficie forestale finalizzato a compensare, i titolari della gestione di superfici forestali, dei costi aggiuntivi e dei mancati ricavi derivanti dall'assunzione volontaria di impegni silvoambientali che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e regionale di settore e delle ordinarie pratiche di gestione.

Sono escluse compensazioni per i minori ricavi e/o i maggiori costi legati alla valorizzazione delle foreste in termini di pubblica utilità.

8.2.14.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Titolo VI
- Regolamento (UE) N. 702/2014 art. 37
- Regolamento (UE) N. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
- L.R. n. 11 del 07-05-1996 e successive modifiche ed integrazioni
- Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227
- Decreto Dirigenziale Regionale n. 8 del 2 marzo 2016 ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) - Regimi di Aiuto in esenzione ex Reg (UE) 702/2014 compresi nel Programma"
- Regime di aiuto SA.44611 (2016/XA), come modificato dal SA.49536 (2017/XA)
- D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017 – "L. R. n. 3/2017 - Approvazione del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale"

8.2.14.3.1.4. Beneficiari

Soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, che siano proprietari, altri possessori e/o gestori di superfici forestali.

Nel caso delle foreste demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali foreste è un ente privato o un comune.

8.2.14.3.1.5. Costi ammissibili

L'importo annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie, sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni che vanno oltre gli obblighi di baseline (condizionalità e/o legislazione nazionale e/o regionale) e/o delle pratiche ordinarie se più restrittive e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (tabella 15.1).

8.2.14.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Legittimo titolo per la conduzione/detenzione dei terreni di durata almeno pari al periodo di impegno.

Per superfici aziendali superiori a 10 ettari: presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993;

In conformità dell'articolo 1, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 702/2014, sono escluse dal regime SA.49536 (2017/XA), che attua la misura, le imprese in difficoltà così come definite dall'articolo 2, punto 14, del medesimo regolamento e le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti).

In conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 la domanda di sostegno dovrà avere un contenuto minimo informativo stabilito dallo stesso articolo e deve essere presentata prima dell'avvio delle attività. I costi sostenuti prima di detta presentazione non sono accettati.

È garantita la pubblicazione in un sito web esaustivo delle informazioni di cui all'art. 9 del reg 702/14.

8.2.14.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della misura. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Progetti che soddisfano maggiori fabbisogni ambientali.
- Caratteristiche aziendali/territoriali (localizzazione dell'intervento in aree Natura 2000 e altre aree soggette a tutela ambientale).
- Associazione con altre misure/sottomisure del Programma di Sviluppo Rurale (misura 8, misura 16).

8.2.14.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Pagamento annuale per ettaro di superficie: massimo 200 €/ha. Per le singole azioni si veda la tabella 15.1.

I pagamenti annui sono determinati in funzione del tipo di impegno previsto. I pagamenti previsti per ciascuna azione possono essere cumulati con quelli previsti dalle altre azioni della sottomisura entro il limite massimo di € 200/ha/anno.

Per gli aiuti recati dal regime si seguono le regole sul cumulo in conformità all'articolo 8, paragrafi 3-5-6 del regolamento (UE) n. 702/2014.

8.2.14.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R 5 - Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni.

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e nella organizzazione e gestione dei controlli e del personale deputato agli stessi.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori.

8.2.14.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l'Adg intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M 5 – Nella sottomisura non sono stati inclusi vincoli e impegni ritenuti non controllabili e con apposito

provvedimento dell'AdG saranno definite le più appropriate modalità di controllo per gli impegni ritenuti più critici.

M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo. Inoltre l'AdG disporrà verifiche in ordine all'assenza di conflitti di interesse, individuando soggetti diversi cui affidare i controlli amministrativi delle domande di aiuto e di pagamento.

M 9 – L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.14.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla operazione sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania all'indirizzo web

<http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.14.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Ai fini del rispetto delle condizioni indicate dall'articolo 34 del Reg. (UE) n.1305/2013, la presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, è obbligatoria per superfici aziendali superiori a 10 ettari.

La dimensione di 10 ettari garantisce che la maggior parte della superficie forestale regionale è effettivamente coperta da questo requisito. Infatti, in Campania la superficie forestale (bosco e altre terre boscate) è di 445.274 ettari e di questa 244.901 ettari (55%) sono di proprietà pubblica; della superficie

forestale pubblica 192.776 ettari (79%) sono coperti da pianificazione (Piano di Assestamento Forestale) e la restante superficie è comunque soggetta alle norme della legge regionale 11/1996 attraverso le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e i Piani di coltura e conservazione (questi ultimi riguardano gli imboschimenti).

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Ai sensi dell'art. 84 della D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017 – “L. R. n. 3/2017 – “Approvazione del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” - i Piani di Assestamento Forestale, Piani Economici, Piani di Utilizzazione, Piani di Coltura, Piani di coltura e conservazione, Piani di Gestione, Piano di Gestione Forestale redatto in forma semplificata sono considerati equivalenti nella comune dizione di Piano di Gestione Forestale (P.G.F.).

Inoltre, ai fini delle sottomisure 8.1 e 15.2, rilevano i seguenti strumenti di gestione:

Piano di coltura e conservazione come definito dall'art. 16 della L.R. 11/1996: per la gestione dei rimboschimenti e degli imboschimenti.

Disciplinari o Piani di gestione dei Materiali di base come definiti dal D.Lgs. 386/2003 di recepimento della direttiva 1999/105/CE.

Tali strumenti equivalenti sono conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Individuazione dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili

Gli standard minimi di gestione forestale (*baseline*) ai quali si fa riferimento per la individuazione degli impegni, e per la quantificazione dei premi, derivano dalla legge regionale n°11/96 e successive modifiche e integrazioni e dai relativi regolamenti di attuazione; più precisamente si fa riferimento agli allegati A, B, C relativi alla redazione dei Piani di assestamento, al taglio dei boschi e alle prescrizioni di massima e di polizia forestale. Inoltre, i singoli Piani di gestione, laddove prescritti, i Piani di taglio ed i Progetti di taglio costituiranno in fase di istruttoria la base per la valutazione quantitativa e qualitativa degli interventi da realizzare. Alcuni interventi, sebbene in linea con la gestione forestale sostenibile, non prevedono standard normativi di riferimento e per essi, la quantificazione, anche in termini di ammontare degli aiuti, è derivata da fonti secondarie quali studi e ricerche, dati ISTAT e di mercato.

Per il dettaglio si rinvia alla tabella 15.1

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Come illustrato nella realazione allegata i pagamenti annui sono stati determinati in funzione del tipo di

impegno previsto.

Per la determinazione dei maggiori oneri e dei mancati ricavi si è partiti da un'analisi degli impegni richiesti e da una verifica del loro impatto sulla gestione forestale. In particolare, per l'azione *a1*, sono stati tenuti in conto i maggiori oneri derivanti da:

- i costi legati all'impegno di operai forestali di diverso livello;
- i costi legati all'impiego delle attrezzature necessarie per l'esecuzione degli interventi con i relativi consumi.

Per le altre azioni si è tenuto conto dei mancati ricavi derivanti dalla perdita di materiale legnoso.

La metodologia e i parametri presi a base per il calcolo dei maggiori oneri e dei mancati ricavi hanno tenuto conto:

- dei normali standard di gestione;
- della specie forestale interessata e del tipo di governo;
- del carattere non intensivo degli interventi.

Nel calcolo dei premi per le fonti dei dati ci si è riferiti:

1. alla banca dati della Regione Campania costituita dai progetti di taglio e valutazione economica per la vendita dei boschi dell'ultimo triennio 2012/2014, dalla quale sono stati desunti i prezzi medi all'imposto per le specie forestali più rappresentative e per assortimento mercantile, come riportati nella tabella 1;
2. alle Tavole stereometriche dei Piani di Assestamento Forestale della Regione Campania;
3. alle tariffe di costo degli operai forestali del Prezzario Regionale vigente per le "Opere di Bonifica Montana e Manutenzione Forestale per lavori in amministrazione diretta.

I dati di cui al punto 1. sono riferiti alla media del triennio ed insieme a quelli del punto 3. si considerano rappresentativi dei prezzi e costi medi della Campania.

La metodologia adottata ed i relativi calcoli dei premi è stata certificata dall'Università degli Studi di Napoli "Federico II" - Dipartimento di Agraria - Cattedra di Selvicoltura Generale e Speciale, dotata della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalla Regione, che ne ha confermato l'esattezza e l'adequatezza

A seguito delle valutazioni di cui innanzi, la misura prevede un premio variabile da un minimo di 80 €/Ha/anno a un massimo di 200 €/Ha/anno, differenziato per azione come indicato nella tabella 15.1.

Prezzi medi all'imposto per quintale					
Provincia	specie	tronchi da sega	tronchetti	legna da ardere	Prezzo medio
Avellino	faggio	5,00	4,00	2,50	3,83
Benevento	faggio			4,13	4,13
Caserta	faggio	6,00	3,00	2,50	3,83
Salerno	faggio	5,50	3,00	2,40	3,63
Prezzo medio per assortimento		5,50	3,33	2,88	3,91
Benevento	cerro			3,70	3,70
Caserta	cerro			3,50	3,50
Salerno	cerro			3,30	3,30
Prezzo medio per assortimento				3,50	3,50
Avellino	castagno	5,00	4,00	2,00	3,67
Caserta	castagno	5,00	4,00	2,30	3,77
Salerno	castagno	4,00	1,40	1,70	2,37
Prezzo medio per assortimento		4,67	3,13	2,00	3,27

Tabella 1 - Prezzi medi all'imposto per quintale

8.2.14.3.2. 15.2.1 Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali

Sottomisura:

- 15.2 - Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali

8.2.14.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

In base ai risultati dell'analisi SWOT, come già riportato nella descrizione generale della misura, è emerso il fabbisogno F13 di salvaguardare la biodiversità, tutelare le risorse forestali e favorire la conservazione delle risorse genetiche autoctone e/o minacciate da erosione genetica (W40 e W43)

La presente tipologia di intervento prevede azioni a sostegno della conservazione delle risorse genetiche delle popolazioni forestali autoctone del territorio regionale e di quelle specie che, pur non essendo autoctone, sono adattate e favorevoli all'ambiente.

La Regione Campania è impegnata da anni in attività di salvaguardia e recupero delle risorse genetiche forestali e quindi di miglioramento della biodiversità: mediante alcuni progetti *ad hoc*, la Regione ha individuato e censito nel *Libro Regionale dei Materiali di Base* (LRMB) - in conformità al dettato della normativa dell'Unione e nazionale di settore (Dir. 1999/105/CE e D.Lvo 386/2003) – diversi Materiali di Base (MB) idonei alla raccolta di materiali di propagazione delle più importanti specie forestali autoctone campane. E' stata, inoltre, realizzata una rete di prove sperimentali, nonché un arboreto da seme.

Per una corretta attività di indirizzo in materia la Regione è dotata di un Regolamento regionale n. 5/2010, che norma le attività di raccolta e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione provenienti dai boschi iscritti nel *Libro Regionale dei Materiali di Base della Campania*.

La sottomisura contribuisce prioritariamente alla focus area 4°.

Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento delegato (UE) n.807/2014, vengono messe in campo tutta una serie di azioni di tipo mirate, concertate e di accompagnamento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti.

In particolare è previsto il finanziamento delle seguenti azioni :

a. Azioni mirate per la conservazione delle risorse genetiche:

- a1. spese per la conservazione genetica *in situ* di specie autoctone di interesse forestale;
- a2. individuazione e valutazione dei materiali di base per la produzione di materiale di moltiplicazione certificato attraverso:
 - a2.1. individuazione e valutazione di aree di raccolta, sull'intero territorio regionale, relative alle principali specie forestali ed arbustive autoctone di interesse regionale;
 - a2.2. individuazione e valutazione di boschi da seme sull'intero territorio regionale;
 - a2.3. conservazione *ex situ* e *in situ*, mediante caratterizzazione, inventario, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in silvicoltura, mantenimento di unità di conservazione *ex-situ*, realizzazione di inventari telematici per le risorse genetiche conservate *in situ* e per le collezioni *ex situ* (banche

dei geni);

b. Azioni concertate per la promozione dello scambio di informazioni sulla conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche nel settore forestale dell'UE tra i competenti organismi degli Stati membri.

c. Azioni d'accompagnamento attraverso azioni relative alla formazione, informazione, diffusione e consulenze che coinvolgono azioni non governative ed altre parti interessate.

Le azioni mirate, concertate e di accompagnamento possono essere finanziate singolarmente o nell'ambito di progetti che contengano due o tre azioni coordinate tra di loro.

L'impegno consiste nella realizzazione di progetti di conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura inerenti una o più delle azioni mirate, concertate e di accompagnamento di cui al Reg Delegato (UE) n. 807/2014.

La durata dell'impegno è fissata in 5 anni.

8.2.14.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale per le spese ammissibili ed effettivamente sostenute per le tipologie di attività previste.

8.2.14.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 1999/105/CE
- D.lgs. 386/2003
- Regolamento (UE) n. 702/2014 – art. 42
- Regolamento Regione Campania n. 5/2010
- L.R. 25 novembre 1994, n. 40
- Decreto Dirigenziale Regionale n. 8 del 2 marzo 2016 ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) - Regimi di Aiuto in esenzione ex Reg (UE) 702/2014 compresi nel Programma”
- Regime di aiuto SA.44611 (2016/XA) esentato ai sensi del Reg. (UE) n. 702/14 art.li 38 e 47 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014), come modificato dal SA.49536 (2017/XA)

8.2.14.3.2.4. Beneficiari

- Soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, che siano proprietari, altri possessori e/o gestori di superfici forestali;
- Enti ed Istituti pubblici e privati che hanno la capacità di svolgere i servizi previsti.

8.2.14.3.2.5. Costi ammissibili

Ai fini della presente sottomisura/tipologia di intervento le spese eleggibili, per investimenti materiali ed immateriali coerenti con gli obiettivi della sottomisura, previste dall'art.45 del Reg UE 1305/2023, sono direttamente connesse alla realizzazione delle azioni mirate, concertate e di accompagnamento previste dal progetto.

Spese generali nei limiti dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

L'IIVA rientra tra le spese ammissibili solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IIVA conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014.

Non sono ammissibili:

- i costi per le attività che sono obbligatorie dal punto di vista giuridico e per l'attività ordinaria della pubblica amministrazione;
- attività che prevedono la produzione di materiale genetico a fini commerciali.

8.2.14.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Il richiedente è tenuto alla presentazione di un progetto in cui sia presente un piano di attività che contenga almeno i seguenti elementi:

- soggetti coinvolti;
- descrizione delle azioni mirate e/o concertate e/o di accompagnamento che si intende sviluppare;
- descrizione dei risultati attesi;
- cronoprogramma di attuazione del piano;
- elenco delle risorse genetiche interessate dalle diverse attività (autoctone/forestali);
- descrizione del costo complessivo e ripartizione dello stesso tra i soggetti e le attività da svolgere.

Per superfici aziendali superiori a 10 ettari: presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993;

In conformità dell'articolo 1, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 702/2014, sono escluse dal regime SA.49536 (2017/XA), che attua la misura, le imprese in difficoltà così come definite dall'articolo 2, punto 14, del medesimo regolamento e le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti).

In conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 la domanda di sostegno dovrà avere un contenuto minimo informativo stabilito dallo stesso articolo e deve essere presentata prima dell'avvio delle attività. I costi sostenuti prima di detta presentazione non sono accettati.

È garantita la pubblicazione in un sito web esaustivo delle informazioni di cui all'art. 9 del reg 702/14.

Per le azioni relative ai materiali di base, è condizione di ammissibilità la coerenza con la Direttiva 1999/105/CE e D.Lgs. 386/2003 e con gli atti di indirizzo regionali (Regolamento regionale n. 5/2010, che norma le attività di raccolta e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione provenienti dai boschi iscritti nel *Libro Regionale dei Materiali di Base della Campania*).

Per interventi in boschi già iscritti come Materiale di Base nel Libro Regionale dei Materiali di Base della Campania (LRMB), il sostegno è subordinato alla presentazione del relativo atto amministrativo di iscrizione.

8.2.14.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della misura. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

- qualità della proposta presentata (combinazione tra azioni mirate, concertate e di accompagnamento);
- azioni mirate e/o concertate e/o di accompagnamento aventi ad oggetto le entità forestali rare e di notevole significato fitogeografico individuate tra l'altro nell'allegato 1 della L.R. 25 novembre 1994, n. 40 Tutela della flora endemica e rara;
- localizzazione geografica dell'azione (Siti Natura 2000, Aree naturali protette, aree occupate da Materiali di base);
- costo/beneficio.

8.2.14.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

100% della spesa ammissibile per la realizzazione delle azioni mirate, concertate e di accompagnamento.

Per gli aiuti recati dal regime si seguono le regole sul cumulo in conformità all'articolo 8, paragrafi 3-5-6 del regolamento (UE) n. 702/2014.

8.2.14.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di gara per i beneficiari privati; Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati. Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una

sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato; La misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzi o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio della valutazione di congruità.

R3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative.

R 4 - Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici – La sottomisura prevede tra i beneficiari soggetti privati e soggetti pubblici.

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti.

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento- I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e nella organizzazione e gestione dei controlli e del personale deputato agli stessi.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori.

8.2.14.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l'Adg Intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - l'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M 2– La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa, prezzi regionali approvati dalla Regione Campania o prezzi approvati da altri Enti Pubblici; Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzi o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida.

M3 - Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità.

M 4 – Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblici l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche.

M 7 – I criteri di selezione per l'individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi e trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della

Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura.

M 8 – L’Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo. Inoltre l’AdG disporrà verifiche in ordine all’assenza di conflitti di interesse, individuando soggetti diversi cui affidare i controlli amministrativi delle domande di aiuto e di pagamento.

M 9 – L’AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.14.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla operazione sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania all’indirizzo web

<http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.14.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Ai fini del rispetto delle condizioni indicate dall’articolo 34 del Reg. (UE) n.1305/2013, la presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, è obbligatoria per superfici aziendali superiori a 10 ettari.

La dimensione di 10 ettari garantisce che la maggior parte della superficie forestale regionale è effettivamente coperta da questo requisito. Infatti, in Campania la superficie forestale (bosco e altre terre boscate) è di 445.274 ettari e di questa 244.901 ettari (55%) sono di proprietà pubblica; della superficie forestale pubblica 192.776 ettari (79%) sono coperti da pianificazione (Piano di Assestamento Forestale) e

la restante superficie è comunque soggetta alle norme della legge regionale 11/1996 attraverso le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e i Piani di coltura e conservazione (questi ultimi riguardano gli imboschimenti).

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Ai sensi dell'art. 84 della D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017 – “L. R. n. 3/2017 – “Approvazione del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” i Piani di Assestamento Forestale, Piani Economici, Piani di Utilizzazione, Piani di Coltura, Piani di coltura e conservazione, Piani di Gestione, Piano di Gestione Forestale redatto in forma semplificata sono considerati equivalenti nella comune dizione di Piano di Gestione Forestale (P.G.F.)

Inoltre, ai fini delle sottomisure 8.1 e 15.2, rilevano i seguenti strumenti di gestione:

Piano di coltura e conservazione come definito dall'art. 16 della Legge regionale 11/96: per la gestione dei rimboschimenti e degli imboschimenti.

Disciplinare o Piano di gestione dei materiali di base come definito dal D.Lgs. 386/2003 di recepimento della direttiva 1999/105/CE.

Tali strumenti equivalenti sono conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Individuazione dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Non pertinente

8.2.14.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi sono stati descritti in maniera dettagliata nelle singole tipologie di intervento

8.2.14.4.2. Misure di attenuazione

Le azioni di mitigazione sono state descritte in maniera dettagliata nelle singole tipologie di intervento.

8.2.14.4.3. Valutazione generale della misura

Si rimanda alle specifiche informazioni in calce a ciascuna tipologia di intervento.

8.2.14.5. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Ai fini del rispetto delle condizioni indicate dall'articolo 34 del Reg. (UE) n.1305/2013, la presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, è obbligatoria per superfici aziendali superiori a 10 ettari

La dimensione di 10 ettari garantisce che la maggior parte della superficie forestale regionale è effettivamente coperta da questo requisito. Infatti, in Campania la superficie forestale (bosco e altre terre boscate) è di 445.274 ettari e di questa 244.901 ettari (55%) sono di proprietà pubblica; della superficie forestale pubblica 192.776 ettari (79%) sono coperti da pianificazione (Piano di Assestamento Forestale) e la restante superficie è comunque soggetta alle norme della legge regionale 11/1996 attraverso le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e i Piani di coltura e conservazione (questi ultimi riguardano gli imboschimenti).

Tutte le azioni attivabili sono coerenti con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano Forestale Generale vigente, che declina a livello regionale i principi della gestione forestale sostenibile.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Ai sensi dell'art. 84 della D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017 – “L. R. n. 3/2017 – “Approvazione del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” i Piani di Assestamento Forestale, Piani Economici, Piani di Utilizzazione, Piani di Coltura, Piani di coltura e conservazione, Piani di Gestione, Piano di Gestione Forestale redatto in forma semplificata sono considerati equivalenti nella comune dizione di Piano di Gestione Forestale (P.G.F.)

Inoltre, ai fini delle sottomisure 8.1 e 15.2, rilevano i seguenti strumenti di gestione:

Piano di coltura e conservazione come definito dall'art. 16 della Legge regionale 11/96: per la gestione dei rimboschimenti e degli imboschimenti.

Disciplinare o Piano di gestione dei materiali di base come definito dal D.Lgs. 386/2003 di recepimento

della direttiva 1999/105/CE.

Tali strumenti equivalenti sono conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Individuazione dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili

Si rimanda all'analogo box della tipologia di intervento 15.1.1

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Si rimanda all'analogo box della tipologia di intervento 15.1.1

8.2.14.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Ai sensi dell'art. 48 del Regolamento 1305/2013, in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, è consentita la revisione degli impegni assunti; inoltre, se la durata degli impegni oltrepassa il periodo di programmazione in corso è possibile rivedere gli impegni per adeguarli al quadro di programmazione successivo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso.

In corso di esecuzione dell'impegno è possibile autorizzare la trasformazione di un impegno in un altro impegno purché siano rispettate le condizioni seguenti:

- (a) la conversione ha effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali;
- (b) l'impegno esistente è notevolmente rafforzato;
- (c) il programma di sviluppo rurale approvato include gli impegni interessati.

Il nuovo impegno deve essere assunto per 7 anni a prescindere dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito. E' possibile inoltre adeguare gli impegni sempre che detto adeguamento sia debitamente giustificato in considerazione del conseguimento degli obiettivi dell'impegno originario. Il beneficiario deve rispettare l'impegno così adeguato per la restante durata dell'impegno originario. Gli adeguamenti possono anche assumere la forma di una proroga dell'impegno.

Nel caso in cui il beneficiario aumenti la superficie della propria azienda in corso d'esecuzione di un impegno, che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, è possibile estendere l'impegno alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione, ovvero sostituire l'impegno originario del beneficiario con un nuovo impegno. Ciò è possibile anche qualora il beneficiario estenda, nell'ambito della

propria azienda, la superficie oggetto di impegno.

L'estensione dell'impegno ad una superficie aggiuntiva, è possibile solo alle seguenti condizioni:

(a) che persegua l'obiettivo ambientale dell'impegno;

(b) che sia giustificata dalla natura dell'impegno, che il restante periodo di impegno sia almeno di 3 anni e che la superficie aggiuntiva sia al massimo pari al 20% della superficie iniziale e comunque non oltre 20 ettari;

(c) che non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno. La durata iniziale dell'impegno deve essere rispettata.

Un nuovo impegno può essere assunto per sostituire quello esistente come sopra previsto purché includa l'intera zona interessata e le sue condizioni non siano meno rigorose di quelle dell'impegno originario.

Allorché l'impegno originario è sostituito da uno nuovo, il nuovo impegno deve essere assunto per 7 anni indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito. Ai sensi dell'art. 47 è possibile variare da un anno all'altro il numero di ettari cui si applicano gli impegni purché non sia compromessa la finalità dell'impegno stesso. Se il beneficiario cede parzialmente o totalmente le superfici oggetto di impegno, il subentrante può subentrare nell'impegno per il restante periodo oppure l'impegno può estinguersi senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, è possibile adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e senza obbligo di rimborso, per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. Il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto in caso di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

8.2.15. M16 - Cooperazione (art. 35)

8.2.15.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Art.35, art 56, art 57
- Regolamento (UE) di esecuzione n. 808 - Art. 15
- Regolamento delegato (UE) n. 807 della Commissione – Art. 11
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01).

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

8.2.15.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi SWOT ha fatto emergere che in Campania coesistono evidenze che abbracciano diverse tematiche - talvolta distanti - su cui intervengono le politiche di sviluppo rurale, caratterizzate da un denominatore comune rappresentato dalle difficoltà strutturali ed organizzative con cui gli attori (pubblici e/o privati) si confrontano con il proprio scenario di riferimento. Piccole dimensioni, frammentazione, inadeguatezza organizzativa, rappresentano vincoli talvolta insormontabili, che si aggiungono a condizioni di contesto (geografico, demografico, socio-economico, infrastrutturale, ecc.) poco favorevoli: la comunicazione è sovente difficile (soprattutto tra zone rurali), e la realizzazione di economie di scala è più complicata per le attività che puntano a fornire non solo vantaggi economici, ma anche ambientali e sociali. Tutto ciò non favorisce né incoraggia azioni finalizzate al cambiamento.

In relazione a ciò sono stati individuati i seguenti Fabbisogni: F1, F3, F4, F5, F6, F7, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F20, F21, F22, F23.

La misura svolge un ruolo orizzontale e pertanto riveste carattere trasversale rispetto ai fabbisogni, agli obiettivi strategici, alle Priorità e Focus Area individuate nel PSR della Regione: al fine, quindi, di rispondere a detti fabbisogni saranno attivate tutte le sottomisure previste dal regolamento ad eccezione della sottomisura 2. Inoltre, per la complessa articolazione, i fabbisogni specifici, così come le Focus Area, sono indicati a fianco di ciascuna sottomisura attivata:

16. 1: Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura: per superare i vincoli organizzativi e strutturali delle singole aziende, ma anche quelli di tipo sistemico, derivanti dallo scarso coordinamento ed integrazione tra gli attori del sistema della conoscenza e tra questi e gli agricoltori. F01 - FA 1B;

16.3: Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale: per consentire il superamento di diseconomie organizzative e strutturali che limitano il pieno sviluppo di un'offerta integrata di turismo rurale su base locale, di carattere collettivo e di messa in rete di strutture e servizi su base locale F04, F1-FA 6A;

16.4: Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e

mercati locali per sostenere forme di aggregazione tra operatori agricoli e ridurre i passaggi commerciali che, inevitabilmente, comprimono il valore aggiunto dell'anello più debole della catena del valore F03, F05, F06, F07 – FA 3A;

16.5: Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e per le pratiche ambientali in corso: per migliorare le performance ambientali delle attività agricole riducendone l'impatto ma anche tutelando e valorizzando il patrimonio di biodiversità e per rafforzare e rendere sinergici gli impegni assunti in comune da più beneficiari, moltiplicando sia i benefici ambientali e climatici che i benefici informativi, in termini di diffusione di conoscenze e creazione di sinergie per lo sviluppo di strategie locali. F12, F13, F14, F16, F17, F18, F21 – P 4;

16.6 Cooperazione di filiera per approvvigionamento sostenibile di biomasse per la produzione di energia: per favorire la costituzione e l'irrobustimento di filiere agroenergetiche su base locale e potenziare le attività agro-zootecniche e forestali in favore del bilancio energetico regionale. F20, F21 – FA 5C;

16.7: Sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo: per migliorare i servizi di base per la popolazione, nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), e costruire reti fra le componenti delle attività produttive con particolare riferimento al sistema agro-alimentare. F23 – FA 6A;

16.8: Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti: per pianificare ed organizzare le risorse a vantaggio dell'economia rurale e silvo-pastorale nel suo complesso F13, F14, F15, F16, F17, F20, F21, F22 – FA 4A;

16.9: Agricoltura sociale, educazione alimentare e ambientale in aziende agricole, in cooperazione con soggetti pubblici e privati: per sviluppare la capacità di "fare rete" e diversificare le attività verso tipologie di offerta non di tipo tradizionale quale l'agricoltura sociale F04 – FA 2A.

La misura contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi trasversali:

Innovazione: tale tematica viene sviluppata nella sottomisura 16.1 che in particolare prevede l'obbligatorietà di trasferimento dell'innovazione;

Ambiente e Clima: tale tematica viene affrontata attraverso il sostegno alle attività sostenute dalle sottomisure 16.1 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.8, 16.9.

L'obiettivo che si intende perseguire è quello di incoraggiare gli operatori a lavorare insieme, a promuoverne l'integrazione attraverso un accordo di partenariato da sviluppare intorno ad un'idea. Non si tratta di soddisfare nuovi fabbisogni, ma di sostenere azioni a carattere collettivo con le quali le esigenze possono essere soddisfatte in modo più efficace. La semplice collaborazione tra soggetti diversi, quindi, può favorire l'avvio di processi di cambiamento e sostenere, con maggior forza, i fabbisogni individuati in sede di analisi.

Va precisato inoltre che la misura non può essere utilizzata per sostenere attività congiunte già in atto, ma esclusivamente per creare e realizzare progetti comuni e nuovi.

8.2.15.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di

operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.15.3.1. 16.1.1 Sostegno per costituzione e funzionamento dei GO del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura

Sottomisura:

- 16.1 - sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura

8.2.15.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi SWOT ha messo in evidenza che il sistema della ricerca in Campania è caratterizzato da una situazione di scarso coordinamento tra gli attori e le strutture di ricerca, consulenza e innovazione [W2] che aggrava una generale insufficienza di servizi evoluti alle imprese [W4] e marginalizza ulteriormente l'azienda agricola nei sistemi di cooperazione ed innovazione [W1].

In tale contesto si registra una ridotta propensione all'innovazione che, soprattutto negli ultimi anni, non appare adeguatamente sostenuta da investimenti pubblici a sostegno della ricerca, dell'innovazione e dell'assistenza tecnica [W7].

Da tale analisi emerge il fabbisogno *F01. Rafforzare e consolidare le reti relazionali tra i soggetti del sistema della conoscenza* che la tipologia di intervento contribuisce a soddisfare.

A tal fine la tipologia di intervento mira a creare le condizioni per promuovere la diffusione dell'innovazione nelle aziende agricole, agroalimentari e forestali e, dunque si collega in via principale alla Priorità P1 in generale ed in particolare alla Focus Area 1B *“Rinsaldare i nessi fra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali”* anche se, trattandosi di un intervento di natura trasversale, incide inoltre sulla priorità P4 e sulle Focus Area 2a, 3a, 5a, 5c, 5d, 5e, 6a. Inoltre essendo a supporto di molte aree strategiche trasversali, essa contribuisce a tutti e tre gli obiettivi trasversali (ambiente, cambiamenti climatici, innovazione).

La tipologia di intervento sostiene la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi (GO).

I GO sono intesi come partnership che coinvolgono una molteplicità di attori, provenienti da diversi ambiti (agricoltori, gestori forestali, ricercatori, consulenti, formatori, imprese, associazioni di categoria, consumatori, gruppi di interesse e organizzazioni non governative, comunità rurali e altri soggetti interessati) per la realizzazione di un progetto di innovazione. In particolare, essi sono chiamati a raccogliere, intorno alle esigenze dell'impresa agricola, agroalimentare e forestale, esperienze, conoscenze e competenze specifiche che consentano di:

- individuare soluzioni operative alle problematiche poste dalla componente agricola, agroalimentare e forestale;
- agevolare le imprese agricole, agroalimentari e forestali nel cogliere particolari opportunità conseguenti l'adozione di innovazioni, anche finalizzate alla diversificazione delle attività.

Obbligo ineludibile dei GO è quello di diffondere i risultati del progetto di innovazione utilizzando, in particolare, la rete PEI e la Rete Rurale Nazionale (RRN), e rappresentare i fabbisogni di ricerca provenienti

dal settore agricolo.

Per le azioni che riguarderanno progetti che rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE la tipologia di intervento è articolata in due Azioni:

- **Azione 1** Sostegno per la costituzione e l'avvio dei Gruppi Operativi

L'obiettivo dell'azione è quello di favorire la costituzione di Team di progetto ed avviarne l'operatività, mettendoli nelle condizioni di approfondire e sviluppare un Progetto Operativo di Innovazione (POI) che potrà essere oggetto di sostegno nell'ambito della Azione 2.

A tal fine, l'azione sostiene finanziariamente la realizzazione di studi, di indagini e attività volte all'implementazione dell'idea progettuale. Inoltre, sono oggetto di sostegno le spese connesse alla costituzione formale del team di progetto.

I beneficiari dell'Azione 1 saranno selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica al cui completamento sarà concesso loro un periodo massimo di 12 mesi per costituirsi formalmente e avviare un'intensa attività, per completare e mettere a punto la proposta definitiva di Progetto Operativo di Innovazione.

Il sostegno per le attività svolte con l'Azione 1 sarà comunque riconosciuto, anche nel caso in cui la proposta di progetto (prodotta nell'ambito dell'Azione 1) non è selezionata per l'aiuto dopo essere stata valutata attraverso l'Azione 2.

- **Azione 2** Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)

L'Azione 2 sostiene la realizzazione di iniziative di cooperazione a carattere innovativo concepite e messe in atto dai GO del PEI. Tali iniziative possono concretizzarsi in:

- progetti pilota (Reg. UE 1305/2013, art. 35, par. 2, lettera a);
- sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale (Reg. UE 1305/2013, art. 35, par. 2, lettera b);
- progetti a carattere innovativo aventi ad oggetto uno degli ambiti di intervento previsti dal Regolamento UE 1305/2013, art. 35, paragrafo 2, lettere c), e), f), g), h) e k).

L'Azione finanzia, per un importo complessivo fino a **750.000,00** euro, Progetti Operativi di Innovazione (POI), rispondenti a problematiche specifiche individuate dagli operatori dei settori agricoli, alimentari e forestali e dei territori rurali. La durata dei progetti non potrà superare i 48 mesi.

Per le azioni che riguarderanno progetti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE, valgono i seguenti regimi di aiuto, ed in particolare:

- per la Cooperazione nelle zone rurali la Decisione C(2016) 7015 final del 26.10.2016 che approva il regime di aiuti SA.44635 (2016/N) PSR Campania 2014/2020
- per la Cooperazione nel settore forestale la Decisione C(2016) 7021 final del 26.10.2016 che approva il regime di aiuti SA. 44665 (2016/N) PSR Campania 2014/2020 Misura 16 – TI 16.1.1 e 16.8.1.

I G.O. potranno agire anche a livello interregionale e comunitario, attraverso collaborazioni e accordi tra le Autorità di Gestione che definiscano i problemi concreti da affrontare, gli obiettivi da perseguire, le

modalità di governance, le sinergie da sviluppare, le azioni da svolgere. Per quanto riguarda l'attività di animazione a carattere interregionale, un ruolo essenziale può essere svolto anche dalla RRN che, attuando la sua azione a livello nazionale, può facilitare l'individuazione di esigenze comuni a più regioni espresse dai territori.

8.2.15.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

La tipologia di intervento applica la Sovvenzione globale, come previsto dall' art. 35 comma 6 del Reg.(UE) 1305/2013.

Per la determinazione delle “*spese di funzionamento*” è previsto l'utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui all'art. 68, comma1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013.

8.2.15.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Piano strategico per l'innovazione e la ricerca nel sistema agricolo, alimentare e forestale del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- RIS 3 – Ricerca&Innovazione Smart Specialization Strategy della Regione Campania;
- Linee di indirizzo strategiche per la promozione dell'innovazione nel campo agricolo, agroalimentare, forestale definite dall'Amministrazione Regionale;
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) per la PMI nelle zone rurali, e i progetti di cooperazione forestale;
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01)- Parte II, punti 2.6 e 3.10
- Decisione C(2016) 7015 final del 26.10.2016 che approva il regime di aiuti SA.44635 (2016/N) PSR Campania 2014/2020 – Misura 16.1.1 Cooperazione nelle zone rurali;
- Decisione C(2016) 7021 final del 26.10.2016 che approva il regime di aiuti SA. 44665 (2016/N) PSR Campania 2014/2020 Misura 16 – TI 16.1.1 e 16.8.1. Cooperazione nel settore forestale;
- DRD AdG 83 del 2.11.2016 “Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) Regimi di Aiuto: SA. 44635 (2016/N) “ Cooperazione nelle zone rurali - misura 16- Ti (tipo d'intervento) 16.1.1 e Sa. 44665 (2016/N) Misura 16 - Ti (tipo d'intervento) 16.1.1 e 16.8.1 az. A- Cooperazione nel settore forestale- Perfezionamento base giuridica (con allegato)”.

8.2.15.3.1.4. Beneficiari

- Azione 1: Team di progetto costituiti da soggetti interessati come agricoltori, ricercatori, consulenti e imprenditori del settore agroalimentare, operatori forestali pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del PEI.

- Azione 2: Gruppi Operativi (GO), costituiti ai sensi dell'art. 56 del Reg. (UE) 1305/2013, le cui caratteristiche rispondano ai requisiti di ammissibilità definiti nella presente scheda di misura.

8.2.15.3.1.5. Costi ammissibili

Azione 1

Sono ammissibili le spese sostenute al fine di garantire la formazione e la costituzione del Team di progetto e la corretta esecuzione delle attività previste dal piano di implementazione dell'idea progettuale del POI, e in particolare le spese connesse:

- alle attività di progettazione finalizzate alla definizione di una proposta di innovazione (studi, analisi, indagini sul territorio, ecc.);
- alla gestione delle attività, costituzione e coordinamento del gruppo (Team di progetto).

Azione 2

Sono ammissibili le spese necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati dal Progetto Operativo di Innovazione, e in particolare le spese connesse:

- alla costituzione (qualora non sostenute nell'ambito dell'Azione 1), funzionamento e coordinamento del GO, ivi compresi sostegni legati alla cooperazione inter-territoriale e/o transnazionale;
- alla realizzazione delle attività previste dal Progetto Operativo di Innovazione;
- a costi diretti (art.35 comma 5 lettera d del Reg. 1305/2013) di specifici progetti legati all'attuazione di un piano dettagliato, che non possono in ogni caso essere finanziati da altre misure;
- alla diffusione dei risultati del progetto.

In relazione alle attività sopra elencate nelle Azioni 1 e 2, sono ammissibili le seguenti voci di costo:

- personale dipendente a tempo determinato e, solo per i soggetti privati, anche quello a tempo indeterminato;
- external expertise: collaborazioni a progetto o occasionali, consulenze specialistiche e professionali;
- external services: acquisizioni di servizi da soggetti esterni al GO;
- il personale dipendente a tempo indeterminato di soggetti pubblici è ammissibile, limitatamente alla quota di autofinanziamento, solo per le operazioni che non rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE.

Solo per l’Azione 1:

- costi di gestione e funzionamento del Team di progetto.

Solo per l’Azione 2:

- materiali e attrezzature tecnico scientifiche;
- acquisto e/o registrazione di brevetti, software e licenze;
- missioni e rimborsi spese per trasferte, anche all’estero;
- spese di funzionamento (intendendo in questa voce costi indiretti riferibili a: affitto di locali, utenze energetiche, idriche e telefoniche, collegamenti telematici, manutenzione ordinaria, spese postali, cancelleria e stampati). Tale categoria verrà calcolata con un tasso forfettario del 15% del costo diretto ammissibile del personale (art. 68, comma 1. lettera b del Reg. 1303/2013) fino ad un massimo del 5% del costo totale della Proposta / Progetto di innovazione;
- spese di costituzione (ammissibili nell'Azione 1 o nell'Azione 2).

L’ammissibilità delle spese decorre a partire dalla data di selezione dell’istanza.

L’aiuto concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all’implementazione del progetto del GO e sono pertanto escluse le spese riguardanti l’ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai singoli componenti del GO.

Le spese inerenti eventuali investimenti necessari per il progetto di innovazione saranno ammissibili nei limiti del loro uso/ ammortamento per la durata del progetto.

Sono del tutto escluse le spese di investimento riguardanti adeguamenti e migliorie di fabbricati ed immobili.

8.2.15.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

In coerenza con gli art. 56 e 57 del Reg UE 1305/13, vanno osservate le seguenti condizioni di ammissibilità:

- a)** Per le azioni che riguarderanno progetti che rientrano nel campo di applicazione dell’art 42 del TFUE:

Azione 1 e Azione 2:

Caratteristiche Soggettive del Team di progetto/potenziale GO

- deve essere composto da almeno due soggetti funzionali allo svolgimento delle attività progettuali;
- almeno uno dei soggetti componenti deve possedere la qualifica di impresa del settore agricolo, operatore forestale (proprietario, possessore o gestore di foreste);
- deve presentare l'atto costitutivo (Consorzio di diritto privato, Società consortile, Associazione riconosciuta), solo in caso di associazione temporanea di scopo (ATS) è sufficiente l'impegno a costituirsi in forma giuridica;

- le imprese del settore agricolo e gli operatori forestali o proprietari di foreste, dovranno essere ubicate (sede operativa) nel territorio della Campania.

Solo Azione 2

- il potenziale GO dovrà possedere un regolamento di funzionamento che evidenzia ruoli, modalità organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità nella gestione del sostegno;
- il potenziale GO dovrà presentare l'impegno a disseminare i risultati del progetto (requisito minimo: attraverso il network EIP-AGRI).

Azione 1

Caratteristiche della Proposta di innovazione

Il Team di Progetto dovrà presentare una Proposta di innovazione che contenga i seguenti elementi:

- o elenco e ruolo dei soggetti proponenti;
- o descrizione delle attività propedeutiche alla definitiva articolazione del POI (animazione, studi ed indagini, progettazione, tipologie e soggetti da coinvolgere per l'implementazione del progetto);
- o piano finanziario;
- o descrizione dell'idea di progetto innovativo che si intende sviluppare, collaudare o realizzare a carico dell'Azione 2, che evidenzia il problema tecnico/organizzativo affrontato, la rilevanza del comparto/settore di intervento, i risultati attesi in termini di innovazione e le possibilità di un loro successivo trasferimento o applicazione.

Azione 2

Caratteristiche del Progetto Operativo di innovazione (POI)

Il potenziale GO dovrà presentare un POI che contenga i seguenti elementi:

- o elenco e ruolo dei soggetti coinvolti nel progetto;
- o descrizione dettagliata del POI che si intende sviluppare, collaudare o realizzare, contenente la descrizione del problema tecnico/organizzativo affrontato, la rilevanza del comparto/settore di intervento, i risultati attesi in termini di innovazione e le possibilità di un loro successivo trasferimento o applicazione;
- o cronoprogramma di svolgimento del POI;
- o ripartizione delle attività tra i vari soggetti del GO nell'attuazione del POI;
- o descrizione del piano finanziario e sua articolazione per tipo di spesa e per partner;
- o descrizione delle azioni di trasferimento, di promozione e comunicazione all'esterno delle attività svolte e dei successivi risultati.

b) Per le azioni che riguarderanno progetti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE, valgono i seguenti regimi di aiuto, ed in particolare:

- per la Cooperazione nelle zone rurali la Decisione C (2016) 7015 final del 26.10.2016 che approva il regime di aiuti SA.44635 (2016/N) PSR Campania 2014/2020 – Misura 16 – TO 16.1.1

- per la Cooperazione per la Cooperazione nel settore forestale la Decisione C (2016) 7021 final del 26.10.2016 che approva il regime di aiuti SA. 44665 (2016/N) PSR Campania 2014/2020 Misura 16 – TI 16.1.1 e 16.8.1

In particolare non sono ammesse ai benefici:

- le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- le imprese in difficoltà così come definite nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01).

La concessione dell'aiuto non sarà subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede in Italia o di essere stabilito prevalentemente in Italia o ad utilizzare prodotti o servizi nazionali né limiterà la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione in altri Stati membri. La concessione dell'aiuto rispetterà quanto stabilito agli articoli 101 e 102 del trattato (706).

Per il regime **SA. 44635 (2016/N) – Cooperazione zone rurali**, oltre alle condizioni generali dovranno essere rispettate le seguenti condizioni specifiche:

- la concessione dell'aiuto sarà assicurata in conformità con le disposizioni che disciplinano le organizzazioni comuni di mercato eventualmente impattate dal progetto.
- gli investimenti nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili sono esclusi dal campo di applicazione del regime

Non possono, in tutti i casi, essere concessi aiuti sulla presente tipologia di intervento se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario non ha presentato domanda scritta di aiuto, contenente almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

8.2.15.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei Team di progetto/potenziali GO e dei relativi progetti sarà effettuata con distinti bandi pubblici sulla base dei seguenti criteri:

Azione 1

- *caratteristiche soggettive:*
 - o composizione del gruppo in funzione dell'idea progettuale e delle attività innovative che esso propone di realizzare;
- *caratteristiche della Proposta di innovazione:*
 - o rilevanza del problema/opportunità individuata rispetto allo scenario di riferimento settoriale

- e/o territoriale;
- o coerenza fra problema/opportunità individuata e proposte di innovazione;
- o potenziali ricadute dell'idea progettuale sulla pratica agricola;
- o impatti previsti sul comparto e/o sull'area di intervento anche in relazione alle tematiche ambientali e cambiamenti climatici;
- o articolazione delle attività previste e relativa congruità.

Azione 2

- *caratteristiche soggettive:*
 - o composizione, completezza, competenza e affidabilità del potenziale Gruppo Operativo in funzione del progetto proposto e delle attività innovative previste nel Progetto Operativo di Innovazione;
- *caratteristiche del Progetto Operativo di Innovazione:*
 - o coerenza dell'analisi dello stato dell'arte e chiarezza degli obiettivi da perseguire con il Progetto Operativo di Innovazione;
 - o rilevanza del problema/opportunità individuata rispetto allo scenario di riferimento settoriale e/o territoriale;
 - o potenziali ricadute dell'idea progettuale sulla pratica agricola;
 - o coerenza e qualità del Progetto Operativo di innovazione presentato nella prospettiva del raggiungimento degli obiettivi del PEI e del PSR;
 - o efficacia del POI in termini di applicabilità dei risultati, adeguatezza della tempistica e congruità del piano finanziario;
 - o efficacia delle azioni di divulgazione e disseminazione dei risultati sia verso il sistema agricolo regionale sia verso la rete PEI.

8.2.15.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

a) Per le azioni che riguarderanno progetti afferenti prodotti che rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE

Azione 1

Rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate a partire dalla data di selezione dell'istanza fino ad un massimo di 50.000,00 euro. Il sostegno per le attività svolte con l'Azione 1 sarà comunque riconosciuto, anche nel caso in cui la proposta di progetto (prodotta nell'ambito dell'Azione 1) non è selezionata per l'aiuto dopo essere stata valutata attraverso l'Azione 2.

Azione 2

Rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate a partire dalla data di selezione dell'istanza per un importo complessivo fino a 750.000,00 euro.

Per entrambe le azioni, che utilizzano la sovvenzione globale, per le spese che rientrano nel campo d'intervento di altri tipi di operazioni, si applicano l'importo massimo e l'aliquota di sostegno delle

misure/operazioni di riferimento ai sensi dell'art.35 comma 6 del Reg. 1305/2013.

Nel caso di costi diretti (art.35 comma 5, lettera d del Reg. 1305/2013) di specifici progetti legati all'attuazione di un piano dettagliato (aziendale, ambientale, finalizzato all'innovazione), che non possono in ogni caso essere finanziati da altre misure, l'aliquota massima di sostegno per gli investimenti coperti dal progetto e dall'allegato I del trattato, può raggiungere il 100%, laddove per detti costi, per l'investimento ricorrano contemporaneamente le seguenti tre condizioni:

- sia riferibile ad un progetto definito di durata definita;
- non sia riferibile all'intera acquisizione di beni, ma solo al loro uso/ammortamento per tutta la durata del progetto specifico (calcolato in base alla normale buona prassi contabile);
- non sia riferibile al miglioramento di un bene immobile.

Qualora siano soddisfatte contemporaneamente le condizioni predette, il tasso di finanziamento del 100% è applicato ai costi di utilizzo/ammortamento dei beni oggetto di finanziamento, non al valore complessivo degli stessi.

Sono sostenuti fino al 100% i rapporti di cooperazione tra imprese del settore agricolo, della filiera agroalimentare (solo se il risultato della trasformazione è un prodotto agricolo) e altri soggetti attivi nel settore dell'agricoltura.

b) per le azioni che riguarderanno progetti afferenti prodotti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE le aliquote di sostegno per i costi diretti di specifici progetti legati ad investimenti non coperti dall'allegato I del Trattato e riferibili all'attuazione di piano dettagliato, sono fissate dai seguenti regimi di aiuto, ed in particolare:

b.1) per il regime SA. 44635 (2016/N) – Cooperazione zone rurali

- l'intensità massima di aiuto, relativa ai seguenti costi, non supererà il 50% :
 - studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI;
 - esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un «coordinatore»;
 - attività promozionali.
- l'intensità di aiuto relativa ai costi diretti di progetti specifici legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 29 n. 1303/2013 o di altre azioni finalizzate all'innovazione, non può superare il 25 % aumentabile al massimo di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese e le microimprese.

In tutti i casi per la determinazione delle “*spese di funzionamento*” è previsto l'utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui all'art. 68, comma1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013.

b.2) per il regime SA. 44665 (2016/N) Cooperazione forestale:

- l'intensità massima di aiuto, relativa ai seguenti costi, non supererà il 100%;
 - studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - all'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
 - esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un «coordinatore»;
 - attività promozionali.
- l'intensità massima di aiuto è pari al 50% per i costi diretti di progetti specifici legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o di altre azioni finalizzate all'innovazione, compresi gli esami e i costi diretti per progetti specifici legati all'attuazione di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente che possono comprendere, se la scheda di misura del Programma lo prevede:
 - l'acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
 - i costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità
 - rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);
 - l'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali
- gli aiuti per la cooperazione nel settore forestale potranno vertere anche sulla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la produzione sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di energia e nei processi industriali e pertanto in questi casi sono di applicazione le disposizioni di cui alla parte II, capitolo 3.10 degli Orientamenti:
 - possono essere concessi aiuti per coprire i costi ammissibili relativi alle seguenti attività di cooperazione:
 - (a) costi relativi a studi sulla zona interessata, a studi di fattibilità, alla stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - (b) costi relativi all'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI;
 - (c) costi di esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un «coordinatore»;
 - (d) costi relativi ad attività promozionali.
- L'intensità di aiuto per i costi ammissibili di cui alle lettere a), b), c) d), non deve superare il 50%.

8.2.15.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate

Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 Ragionevolezza dei costi

Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione di progetti può rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in riferimento a categorie di prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori disciplinari.

R7 - Selezione dei beneficiari

L'individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e scarsa solidità finanziaria, può rappresentare un rischio per il tipo di operazione.

R8 - Sistemi informatici

I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

R9 - Le domande di pagamento

Il rischio è legato alle difficoltà di realizzazione del progetto in totale conformità con quanto approvato, a causa delle inevitabili necessità di adattamento degli interventi alle reali condizioni operative e agli imprevisti.

8.2.15.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

Relativamente ai rischi indicati, sono riportate di seguito le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M2 - Ragionevolezza dei costi: è prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della spesa nel contesto dei documenti attuativi. A tal riguardo, per la determinazione delle "spese di funzionamento" è previsto l'utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui all'art. 68, comma1, lett. b), del Reg. (UE) n.

1303/2013. Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei confronti dei beneficiari. Potranno essere di particolare utilità le attività di accompagnamento e supporto ai GO beneficiari dell'Azione1.

M 7 - Selezione dei beneficiari: sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la composizione, completezza, competenza e affidabilità dei GO tenendo anche conto dell'adeguatezza della loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità ed alla complessità dei relativi piani.

M 8 – Sistemi informatici. Si ricorrerà alla:

- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare.
- utilizzazione, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria.

M 9 – Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento si provvederà alla predisposizione di:

- procedure uniformi per la gestione delle varianti in corso d'opera;
- manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Le misure per la mitigazione dei rischi derivanti dalle condizioni di ammissibilità, dei criteri di selezione, degli Impegni e degli obblighi previsti nella scheda sono riportate nella tabella precedente nella colonna "Descrizione degli elementi e delle modalità di controllo"

8.2.15.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti della sottomisura/azione viene assicurato tramite differenti tipologie di controllo:

- amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
- controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.15.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Con riferimento ad investimenti in immobilizzazioni materiali, il tasso di sostegno, del 100% o 50%, è applicato ai costi di utilizzo / ammortamento dei beni se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'investimento è realizzato nel contesto di un progetto definito di durata definita;
- il sostegno non copre l'intera acquisizione di beni, ma solo il loro uso / ammortamento per tutta la durata del progetto specifico (calcolato in base alla normale buona prassi contabile); e
- l'investimento non consiste in un miglioramento di un bene immobile.

Per la determinazione delle “*spese di funzionamento*” è previsto l'utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui all'art. 68, comma1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013.

8.2.15.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Progetto pilota: progetto a carattere sperimentale il cui obiettivo è quello di testare, applicare e/o adottare i risultati dell'attività di ricerca che presentano caratteristiche di unicità, originalità, esemplarità.

Reti di imprese/contratto di rete: più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa (art. 3 d.l. 5/2009).

La **filiera corta**, come definita all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) della Commissione n. 807/2014, è una filiera in cui nel passaggio del bene tra produttore primario e consumatore finale, non è implicato più di un intermediario.

Il **mercato locale** (articolo 11, paragrafo 2, lettera b del regolamento UE n. 807/2014) è un mercato di vendita diretta al pubblico di prodotti agricoli, anche trasformati, basato sulla logica della filiera corta, oppure un mercato dove si commercializzano prodotti agricoli, anche trasformati, in un raggio massimo di 75 chilometri dall'azienda agricola di origine del prodotto all'interno del quale devono avvenire le attività di produzione, trasformazione e vendita al consumatore finale.

Proposta di innovazione: si intende il piano di attività che il Team di progetto nascente propone per ottenere il sostegno attraverso l'Azione 1. Comprende l'idea di innovazione, il piano di animazione, informazione, incontri fra soggetti interessati, nonché le attività di verifica analitica e concettuale della stessa idea: anche attraverso la realizzazione di approfondimenti (studi scientifici ed analitici), oltre che indagini di mercato ed analisi dei fabbisogni.

Progetto Operativo di Innovazione (POI). Deve intendersi il progetto che viene ad essere realizzato dal GO con il sostegno dell'Azione 2. La sua realizzazione è frutto dall'attività preliminare svolta dal GO per verificare la fattibilità dell'idea progetto. Sia che il GO abbia utilizzato l'Azione 1, o meno. *Comprende*

attività di sperimentazione, collaudo, adozione di pratiche innovative, trasferimento delle conoscenze e consulenza necessarie al perseguimento degli obiettivi individuati dal GO. Comprende, inoltre, le obbligatorie attività tese a diffondere i risultati ottenuti.

8.2.15.3.2. 16.3.1 Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale

Sottomisura:

- 16.3 - (altro) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo

8.2.15.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La descrizione del contesto e l'analisi SWOT hanno evidenziato che la debolezza strutturale del settore agricolo della Regione Campania non consente di assicurare un livello occupazionale e di reddito in agricoltura paragonabile a quello di altri settori. (W8 e W11) Non mancano strutture operanti nel comparto del turismo rurale, tuttavia l'offerta si presenta appiattita su servizi di base (in particolare: ristorazione) e, soprattutto, in modo frammentato, non integrato (W9). Ne consegue una debolezza sistemica dell'offerta territoriale che non riesce ad intercettare le opportunità legate allo sviluppo di settori contigui né, in base ad una visione più ampia, di rete tanto meno ad integrare e valorizzare in modo coordinato l'enorme ricchezza rappresentata da risorse ambientali e paesaggistiche e da borghi rurali di pregio.

La tipologia di intervento risponde ai Fabbisogni F04, F14 rientra nella Focus Area 6a: essa incentiva attività per lo sviluppo di associazioni di operatori del turismo rurale finalizzate al miglioramento ed alla specializzazione del prodotto/servizio offerto nonché alla loro promozione e commercializzazione. In particolare, la tipologia di intervento intende favorire la cooperazione tra operatori del turismo rurale nell'ambito della specializzazione del servizio offerto e la realizzazione di iniziative collettive di promozione /commercializzazione per poter avere economie di scala ed aggredire mercati che le singole imprese non potrebbero raggiungere.

In altri termini si intende perseguire l'obiettivo di far condividere strutture e servizi dei singoli associati per poter accedere a mercati più vasti, per superare disagi strutturali grazie ad una offerta più strutturata sia dal punto dimensionale che manageriale.

8.2.15.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale della spesa ammissibile.

La tipologia di intervento non applica l'approccio di tipo Sovvenzione globale

8.2.15.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- LR n.15/2008 "Disciplina per l'attività di agriturismo" e suo regolamento attuativo.
- LR n. 5/2001 "Disciplina delle attività di B&B".
- LR n. 17/2001 "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere"
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul finanziamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

8.2.15.3.2.4. Beneficiari

Associazione composta da almeno cinque microimprese, così come definite a norma della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, operanti nel comparto del turismo rurale.

8.2.15.3.2.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili le spese immateriali riconducibili ai seguenti:

- costi per la costituzione dell'associazione, allo scopo di realizzare le finalità dell'operazione;
- costi per la predisposizione del progetto (studi, analisi, indagini sul territorio);
- costi di esercizio dell'Associazione, per la durata funzionale di svolgimento del progetto (missioni e rimborsi spese per trasferte);
- costi per attività finalizzate all'organizzazione e alla partecipazione ad eventi fieristici, radiofonici e televisivi;
- azioni di marketing.

8.2.15.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

L'associazione deve essere composta da almeno 5 microimprese operanti nel comparto del turismo rurale (operatori agrituristici, imprenditori della ricezione extra-alberghiera, imprenditori della ristorazione rurale)

E' ammessa la partecipazione di soggetti non ancora formalmente costituiti, che tuttavia assumano l'impegno a costituirsi prima della decisione individuale di aiuto.

Gli aspiranti beneficiari devono presentare un progetto dettagliato che contenga le seguenti informazioni:

- elenco delle microimprese coinvolte distinte per tipologia, per ruolo e per caratteristiche principali;
- analisi del contesto territoriale;
- descrizione delle attività, dei risultati attesi e della tempistica di realizzazione;
- descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività;
- descrizione delle eventuali attività di formazione.

8.2.15.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione delle associazioni e dei relativi progetti sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

composizione Associazione in relazione a:

- competenza dei componenti
- esperienza dei componenti in funzione alla finalità della associazione.

progetto:

- che preveda azioni congiunte con altre associazioni beneficiarie o con enti o aziende pubbliche di promozione turistica;
- che preveda la partecipazione a fiere o azioni di marketing realizzate all'estero o di rilevanza nazionale.

8.2.15.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è erogato sotto forma di contributo in conto capitale pari al **70%** della spesa ammissibile per ciascun progetto con riferimento ai costi riferiti all'art. 35 del Reg. (UE) 1305/2013.

8.2.15.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate - Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 - Ragionevolezza dei costi

Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione di progetti può rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in riferimento a categorie di prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori disciplinari.

R7 - Selezione dei beneficiari

L'individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e scarsa solidità finanziaria, può rappresentare un rischio per il tipo di operazione.

R8 - Sistemi informatici

I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

R9 : Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento.

8.2.15.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati di seguito sono riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M 2 - Ragionevolezza dei costi

E' prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della spesa nel contesto dei documenti attuativi.

Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei confronti dei beneficiari. Potranno essere di particolare utilità le attività di accompagnamento e supporto ai beneficiari.

M 7 - Selezione dei beneficiari

Sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la composizione, completezza, competenza e affidabilità delle Associazioni di microimprese tenendo anche conto dell'adeguatezza della loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità ed alla complessità dei relativi progetti

M 8 – Sistemi informatici

Si ricorrerà alla:

- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare.

- utilizzazione, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria.

M 9 – Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento si provvederà la predisposizione di:

procedure uniformi per la gestione delle varianti in corso d'opera;

- manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e

agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa

8.2.15.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la presente tipologia di intervento.

8.2.15.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Non pertinente per la presente tipologia di intervento.

8.2.15.3.3. 16.4.1. Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali

Sottomisura:

- 16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.15.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Dall'analisi di contesto emerge che le aziende agricole campane si caratterizzano per una dimensione ridotta rispetto alla media nazionale e per una elevata frammentazione: oltre il 60% detiene, infatti, meno di 2 ettari. Inoltre, nell'ambito della filiera agroalimentare, la produzione primaria continua a rappresentare l'anello più debole in quanto la catena del valore è spostata a favore dei settori commerciale, distributivo e di trasporto.

Gli elementi della SWOT (W11) mettono in evidenza condizioni oggettive di debolezza organizzativa e strutturale delle aziende agricole, incapaci di sviluppare forme stabili di offerta collettiva (W15) con conseguente spostamento della catena del valore a valle della filiera.

Emergono, pertanto, i seguenti fabbisogni F03, F05, F06 e F07, e indirettamente F19 che la sottomisura contribuisce a soddisfare, influenzando anche sugli obiettivi trasversali clima e innovazione.

La sottomisura contribuisce prioritariamente al raggiungimento dell'obiettivo di cui alla Focus Area 3a e secondariamente agli obiettivi di cui alle Focus Area 2a e 6a: la stessa, infatti, intende superare le limitate dimensioni aziendali, che rappresentano un vincolo, favorire forme di aggregazione dell'offerta e accrescere, per quelle realtà produttive campane caratterizzate dall'alta frammentazione delle aziende, il valore dei prodotti dell'agricoltura attraverso l'abbattimento delle fasi che separano l'agricoltore dal consumatore, con l'implementazione di filiere corte e mercati locali, promuovendo il trend di crescita della vendita diretta mediante operazioni di tipo collettivo e aumentando il reddito degli agricoltori.

La sottomisura sostiene le attività connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali e le attività promozionali connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali, attraverso forme di cooperazione tra imprese agricole e/o tra imprese agricole e di trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, finalizzate a rafforzare la fase di aggregazione e di commercializzazione delle produzioni agricole, accrescendo e consolidando la competitività delle aziende agricole che si trovano in una posizione di debolezza nei confronti degli altri attori della filiera ed in particolare della distribuzione organizzata.

Lo sviluppo delle filiere corte, attraverso una contrazione di passaggi, riduce la distanza tra produttore e consumatore favorendo uno spostamento della catena del valore a monte, con l'obiettivo tra gli altri di esaltare il ruolo dell'agricoltura ed aumentare il potere contrattuale dei produttori primari, e di avere un rapporto qualità prezzo più conveniente per il consumatore.

Lo sviluppo dei mercati locali tende a riallocare la ricchezza all'interno del territorio e comporta benefici sociali legati alla creazione di un rapporto di fiducia tra il consumatore e il produttore, favorendo la conoscenza e la valorizzazione del territorio di origine dei prodotti accrescendo la consapevolezza dei consumatori e la propensione di questi verso il consumo di prodotti locali.

L'intervento, quindi, attraverso il sostegno alle forme di cooperazione di filiera, intende migliorare le prestazioni economiche dei produttori primari accrescendo l'efficienza nelle fasi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e incoraggiando, indirettamente, lo sviluppo di strutture per la trasformazione e la commercializzazione anche su piccola scala.

La cooperazione può riguardare forme associative che prevedono accordi con catene distributive nell'ambito di canali HO.RE.CA., della GDO, della ristorazione collettiva, l'organizzazione di Farmer's market e tipologie assimilabili.

Possono essere previste anche forme di partenariato pubblico/privato connesse con le attività di promozione e sviluppo di filiere corte e mercati locali.

La sottomisura 16.4, quindi, contribuisce alla valorizzazione dei territori rurali, delle produzioni locali tradizionali ed alla tutela della piccola agricoltura, con ricadute anche in termini ambientali derivanti dalla riduzione di passaggi, trasporto e movimentazioni dei prodotti agricoli ed alla conservazione della biodiversità vegetale.

Tale tipologia di intervento potrà essere attivata anche nelle modalità della "progettazione integrata" e/o della "progettazione collettiva", come previsto nel Capitolo 8.1 del PSR.

8.2.15.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è erogato sotto forma di contributo in conto capitale pari al 80% delle spese ammissibili.

La tipologia di intervento non applica l'approccio di tipo Sovvenzione globale

8.2.15.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- Decreto MIPAAF del 20/11/2007 che definisce, in attuazione dell'articolo 1, comma 1065 della legge 27/12/2006 n. 296, le linee di indirizzo per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile.
- L.R. n. 20 del 08/08/2014 "Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera".
- L.R. n. 6 del 06/03/2015 "Norme per il sostegno dei Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) e per la distribuzione di prodotti agroalimentari da filiera corta e di prodotti di qualità e modifiche alla Legge Regionale 8 agosto 2014, n. 20 (riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera)".

8.2.15.3.3.4. Beneficiari

Il beneficiario è un Gruppo di cooperazione tra soggetti privati (GC) da costituire o già costituito, formato da almeno 2 imprese agricole singole o associate. Una volta soddisfatta tale condizione minima (*almeno 2*

imprese agricole) possono aderire al partenariato anche imprese operanti nel settore della trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli a condizione che sia mantenuta la prevalenza della parte agricola. I Partenariati possono essere costituiti in associazioni temporanee di imprese, contratti di rete ed altre forme, per costituire o promuovere filiere corte e/o realizzare e promuovere mercati locali per la vendita di prodotti agricoli anche trasformati, a condizione che la cooperazione sia a vantaggio del settore agricolo e che in caso di trasformazione il prodotto rimanga agricolo e rientri tra quelli elencati nell'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

In caso di costituzione di associazioni temporanee di impresa tra le aziende che si associano deve essere individuato un soggetto "capofila" che si assume l'onere per la realizzazione del progetto, nonché ogni altro impegno connesso con l'attuazione del progetto.

Le iniziative possono vedere la partecipazione di enti pubblici, Organizzazioni Professionali agricole o altre Organizzazioni/Associazioni/Altri Enti che aderiscono al partenariato ma non beneficiano di contributi né realizzano spese, ma contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della tipologia di intervento.

8.2.15.3.3.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto previsto dal paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili le spese riconducibili alle seguenti tipologie:

- costi relativi a studi sulla zona interessata, analisi di mercato e di studi fattibilità, predisposizione del progetto;
- costi di costituzione e di esercizio della cooperazione, per tutta la durata funzionale dello svolgimento del progetto;
- costi di animazione dell'area interessata finalizzata ad avvicinare i produttori ai consumatori al fine di rendere attuabile un progetto;
- costi per attività promozionali finalizzate a potenziare l'aggregazione, la programmazione e l'integrazione delle filiere agroalimentari, comprese le spese di progettazione e realizzazione di attività promozionali e campagne di comunicazione sulle caratteristiche qualitative e nutrizionali del prodotto e quelli per valorizzare e promuovere nuovi prodotti agricoli e/o processi produttivi sempreché riferiti ad attività agricola.

Sono escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio già svolta dai beneficiari o dai singoli soggetti che aderiscono alla cooperazione.

8.2.15.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Le imprese agricole che aderiscono al GC devono avere la propria sede operativa ed almeno i due terzi dei terreni nella regione Campania ed i prodotti interessati devono essere ottenuti su parcelle agricole ubicate nel territorio regionale.

Le forme di cooperazione devono essere a vantaggio del settore agricolo a prescindere dal fatto che i soggetti che aderiscono al GC siano o meno attivi nel settore agricolo.

Le attività finanziabili devono essere realizzate nella regione Campania.

I prodotti ammessi sono quelli agricoli che, anche dopo eventuali fasi di trasformazione, devono rientrare tra quelli elencati nell'allegato I del TFUE.

In caso di cooperazione finalizzata alla promozione e alla costituzione di filiere corte, tra i produttori agricoli ed il consumatore finale, non può inserirsi più di un intermediario.

In caso di cooperazione finalizzata alla realizzazione e alla promozione di mercati locali, le attività connesse devono essere realizzate in un raggio chilometrico massimo di 75 chilometri dall'azienda agricola di origine dei prodotti e tutte le aziende agricole del partenariato e i relativi prodotti devono rispettare tale limite.

Le spese ammissibili devono essere relative alle attività realizzate dal beneficiario inteso come GC nel suo insieme e non a quelle riferite ai singoli partner.

8.2.15.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione dei progetti, basati su principi di trasparenza e imparzialità, saranno ispirati a valutazioni che prevedono premialità sui seguenti aspetti:

- la più ampia partecipazione di imprese agricole nel partenariato;
- maggiori servizi aggiuntivi al consumatore in termini di informazione sulle caratteristiche nutrizionali, di tracciabilità e di qualità dei prodotti acquistati;
- un'ampia gamma di prodotti agricoli coinvolti, sia in termini di quantità sia in termini di qualità, intesa come qualità certificata riferita ai prodotti agroalimentari tutelati a livello europeo (DOP, IGP, ecc.) e gli altri come individuati alla lettera a) par. 1 dell'art. 16 Reg UE 1305/2013;
- elevata qualità dei progetti in termini di sostenibilità ambientale che prevedono maggiore contrazione della filiera mediante vendita diretta da parte degli agricoltori.

8.2.15.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è erogato sotto forma di contributo in conto capitale pari al 80% delle spese ammissibili di cui al precedente paragrafo "*Costi ammissibili*", conformi al paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.15.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati

individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate - Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 Ragionevolezza dei costi Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione di progetti può rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in riferimento a categorie di prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori disciplinari.

R7 - Selezione dei beneficiari. L'individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e scarsa solidità finanziaria, può rappresentare un rischio per il tipo di operazione.

R8 - Sistemi informatici. I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

R9 : Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento.

R01 - M 16.4 - Commercializzazione di prodotti anche trasformati che, dopo le fasi di trasformazione, non rientrano tra quelli elencati nell'allegato I del Trattato

8.2.15.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati di seguito sono riportate le azioni di mitigazione che l'Adg intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M 2 - Ragionevolezza dei costi. E' prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della spesa nel contesto dei documenti attuativi. Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei confronti dei beneficiari. Potranno essere di particolare utilità le attività di accompagnamento e supporto ai beneficiari.

M 7 - Selezione dei beneficiari. Sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la composizione, completezza, competenza e affidabilità del Gruppo di cooperazione tenendo anche conto dell'adequatezza della loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità ed alla complessità dei relativi progetti

M 8 – Sistemi informatici. Si ricorrerà alla:

- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare.

- utilizzazione, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o

documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria.

M 9 – Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento si provvederà la predisposizione di:

- manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa

M01 - M 16.4 - Il beneficiario dovrà comunicare preventivamente alla realizzazione degli eventi l'elenco dei prodotti che saranno coinvolti e tutte le eventuali variazioni che dovessero presentarsi prima degli eventi.

8.2.15.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web www.agricoltura.regione.campania.it, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.15.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

La **filiera corta**, come definita all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) della Commissione n. 807/2014, è una filiera in cui nel passaggio del bene tra produttore primario e consumatore finale, non è implicato più di un intermediario.

Il **mercato locale** (articolo 11, paragrafo 2, lettera b del regolamento UE n. 807/2014) è un mercato di vendita diretta al pubblico di prodotti agricoli, anche trasformati, basato sulla logica della filiera corta, oppure un mercato dove si commercializzano prodotti agricoli, anche trasformati, in un raggio massimo di 75 chilometri dall'azienda agricola di origine del prodotto all'interno del quale devono avvenire le attività di

produzione, trasformazione e vendita al consumatore finale.

8.2.15.3.4. 16.5.1 Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e per pratiche ambientali in corso

Sottomisura:

- 16.5 Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso

8.2.15.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Dall'analisi SWOOT emerge che in alcune aree rurali della Campania persiste una diffusa presenza di fenomeni di degrado ambientale e paesaggistico (W20) dove si riscontra una bassa efficienza organizzativa del ciclo dei rifiuti agricoli (W27). Tale degrado e l'intensivizzazione determinano inoltre una costante minaccia alla salvaguardia della biodiversità (W43), delle acque e del patrimonio naturale (W24, W30), del suolo, sia in termini di struttura e sostanza organica (W26, W21), di rischio erosione (W31) che idrogeologico (W30). Il carico zootecnico è particolarmente elevato nelle province di Napoli e Caserta (W29) e i metodi di spandimento dei reflui di allevamento sono in genere inefficienti (W22).

Emergono, quindi, i seguenti fabbisogni F12, F13, F14, F16, F17, F18, F21 che la sottomisura contribuisce a soddisfare. Infatti con questa tipologia di intervento si sostengono partenariati promossi da una pluralità di soggetti che si aggregano per la realizzazione di "Progetti collettivi" finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura. I progetti collettivi consentono di rafforzare e rendere sinergici gli impegni assunti in comune da più beneficiari, moltiplicando sia i benefici ambientali e climatici che i benefici informativi, in termini di diffusione di conoscenze e creazione di sinergie per lo sviluppo di strategie locali.

La tipologia di intervento sostiene quindi, oltre all'aggregazione tra attori, anche l'aggregazione tra Misure e Sottomisure del presente PSR, contribuendo in modo diretto all'intera Priorità 4 e in modo indiretto alle Focus Area 5D, 5E.

Tale tipologia di intervento inoltre è funzionale agli obiettivi trasversali "Ambiente", "Cambiamenti climatici" e "Innovazione", in quanto favorisce la cooperazione tra diversi soggetti per l'individuazione di strategie innovative adeguate alla complessità dei diversi aspetti connessi ai temi ambientali e ai cambiamenti climatici.

I Progetti collettivi dovranno interessare una o più aree tematiche tra quelle sotto indicate:

1. *Biodiversità naturalistica e agraria*: I Progetti collettivi saranno finalizzati al miglioramento dello stato di conservazione delle aree Rete Natura 2000 e delle altre aree ad alto valore naturalistico; alla tutela e valorizzazione delle varietà vegetali e razze animali a rischio di estinzione anche attraverso le produzioni tipiche locali e di alto valore derivanti dalle stesse.
2. *Protezione del suolo e riduzione del dissesto idrogeologico*: i Progetti collettivi saranno finalizzati al mantenimento e miglioramento dei livelli di sostanza organica del suolo, al contrasto ai fenomeni di erosione, alla protezione del territorio dal dissesto idrogeologico e maggiore resilienza ai cambiamenti climatici.
3. *Gestione e tutela delle risorse idriche*: I Progetti collettivi saranno finalizzati al miglioramento della gestione delle acque e alla tutela dei corpi idrici.
4. *Riduzione delle emissioni di gas serra e ammoniacale prodotte in agricoltura*: I Progetti collettivi saranno finalizzati al miglioramento delle performance ambientali connesse alle emissioni prodotte da allevamenti zootecnici e da pratiche agricole, in particolare su aree regionali ad agricoltura

intensiva e/o ad elevata densità zootecnica.

5. *Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale*: I Progetti collettivi saranno finalizzati al mantenimento o ripristino della diversità del paesaggio, al recupero di aree degradate per dissesto o abbandono, alla salvaguardia del paesaggio anche attraverso una razionale gestione dei rifiuti agricoli.

La presente tipologia di intervento finanzia le azioni che consentono accordi di cooperazione tra imprese agricole e forestali, enti pubblici territoriali, enti di ricerca e sperimentazione, associazioni e altri portatori di interesse locale, che si realizzano attraverso un Progetto collettivo ad oggetto l'individuazione e l'azione congiunta sul territorio di una serie di interventi previsti dal PSR, riportati nella tabella che segue, per corrispondere agli obiettivi delle aree tematiche sopra indicate.

Il sostegno è erogato per le seguenti attività:

- azioni di animazione e di condivisione delle conoscenze tra gli attori di un determinato territorio con specifiche problematiche ambientali per l'approfondimento conoscitivo e la concertazione di azioni coordinate;
- azioni di coinvolgimento del maggior numero di beneficiari, in particolare degli imprenditori agricoli;
- realizzazione di un accordo di cooperazione territoriale, nel quale sono condivisi gli interventi da realizzare da parte dei soggetti partecipanti;
- realizzazione di un progetto collettivo che attua l'accordo di cooperazione con riferimento ai tempi di realizzazione e alle attività di ciascun partecipante per il raggiungimento degli obiettivi.

Misura 4 - Tipologia di operazione 4.1.3	Investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti zootecnici, dei gas serra e dell'ammoniaca (area tematica 4)
Misura 4 - Tipologia di operazione 4.3.2	Invasi di accumulo ad uso imiguo in aree collinari (area tematica 3)
Misura 4 - Tipologia di operazione 4.4.1	Prevenzione dei danni da fauna (area tematica 1)
Misura 4 - Tipologia di operazione 4.4.2	Creazione e/o ripristino e/o mantenimento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario (area tematica 5)
Misura 5 - Tipologia di operazione 5.1.1	Azioni preventive per la riduzione degli effetti delle avversità atmosferiche sulle produzioni agricole e del rischio di erosione suolo (area tematica 2)
Misura 8 - Tipologia di operazione 8.1.1	Sostegno alla forestazione e all'imboschimento (area tematica 2)
Misura 8 - Tipologia di operazione 8.3.1	Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici (aree tematiche 1,2)
Misura 8 - Tipologia di operazione 8.4.1	Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici (aree tematiche 1,2)
Misura 8 - Tipologia di operazione 8.5.1	Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (aree tematiche 1,2,5)
Misura 10 - Tutte le tipologie di operazioni	Pagamenti agro climatico ambientali (aree tematiche 1, 2, 3, 4)
Misura 11 - Tutte le tipologie di operazioni	Agricoltura biologica (aree tematiche 1, 2, 3, 4)
Misura 15 - Tutte le tipologie di operazioni	Pagamenti per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima (aree tematiche 1, 2, 3, 4)
Misura 1 - Tipologia di operazione 1.1.1	Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (tutte le aree tematiche)
Misura 1 - Tipologia di operazione 1.2.1	Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione (tutte le aree tematiche)
Misura 2 - Tipologia di operazione 2.1.1	Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza (tutte le aree tematiche)

Figura azione congiunta sul territorio di una serie di interventi previsti dal PSR

8.2.15.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno consiste in un contributo erogato in conto capitale sulle spese sostenute, in coerenza con quanto previsto al paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

La tipologia di intervento non applica l'approccio di tipo Sovvenzione globale.

8.2.15.3.4.3. Collegamenti con altre normative

- Obblighi normativi previsti per le singole misure attivate dai beneficiari dei progetti collettivi.
- Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"

8.2.15.3.4.4. Beneficiari

Il soggetto beneficiario è il partenariato, costituito al fine di realizzare un Progetto collettivo afferente alle aree tematiche sopraindicate. Il partenariato deve essere costituito da imprese agricole e/o forestali, anche sotto forma di reti di imprese, organizzazioni di produttori, cooperative agricole, consorzi e almeno un soggetto fra le seguenti categorie:

- Associazioni rappresentative di interessi diffusi e collettivi;
- Enti pubblici territoriali della Campania;
- Enti di ricerca, così come definiti dalla regolamentazione comunitaria.

E' ammessa solo la nuova costituzione delle forme associative prescelte.

Qualora in corso di realizzazione del Progetto uno o più sottoscrittori dell'accordo di cooperazione rinuncino a effettuare le attività richieste, il progetto rimane valido a condizione che il numero di aziende agricole partecipanti al progetto non si riduca di oltre il 30% rispetto al numero iniziale e inoltre che prosegua l'attività un soggetto che assicuri l'animazione e la valorizzazione del progetto collettivo.

8.2.15.3.4.5. Costi ammissibili

Nell'ambito della presente tipologia di intervento sono finanziabili i seguenti elementi di costo, coerenti con gli obiettivi e le finalità della stessa e funzionali allo svolgimento delle attività previste dal Progetto collettivo:

- costi amministrativi e legali per la costituzione del partenariato e per gli studi propedeutici e di fattibilità;
- costi di coordinamento, gestione e funzionamento del partenariato, comprese le spese generali entro il limite dell'importo della spesa ammessa a rendicontazione e così come definito nel capitolo 8.1;
- costi di animazione dell'area territoriale interessata al fine di rendere fattibile il progetto collettivo,

compreso i costi delle attività promozionali.

Gli interventi previsti nel Progetto collettivo sono realizzati sulla base di quanto fissato nelle singole Misure ed operazioni del PSR.

Nel caso in cui i beneficiari delle Misure degli art. 28 (pagamenti agro-climatico-ambientali) e art. 29 (agricoltura biologica) desiderino organizzarsi insieme nella presentazione della domanda delle suddette misure, i costi assunti per l'adesione collettiva devono essere fatti rientrare nei "costi di transazione" delle singole domande di aiuto e non nella cooperazione.

Per quanto riguarda i Progetti collettivi che includono attività finanziate da più misure, incluse quelle sopra menzionate, la superficie legata al finanziamento deve essere individuata dai criteri delle misure 10 e 11.

Sono escluse spese per acquisto di attrezzature usate.

8.2.15.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Requisiti soggettivi:

- il partenariato deve essere costituito da imprese agricole o forestali singole (almeno due) e/o associate ubicate nel territorio regionale e da almeno un soggetto fra le seguenti categorie: Associazioni rappresentative di interessi diffusi e collettivi, Enti pubblici territoriali regionali, Enti di ricerca;
- il partenariato deve assumere forma giuridica (ad es ATS associazione temporanea di scopo).

Caratteristiche del Progetto Collettivo. Il partenariato deve presentare un Progetto che contenga:

- l'elenco dei partecipanti in partenariato;
- l'area o le aree tematiche interessate dall'intervento;
- gli obiettivi del progetto;
- le Misure e sottomisure e tipologie di intervento che verranno attivate nell'ambito del progetto per il raggiungimento degli obiettivi;
- il piano finanziario e il ruolo dei partecipanti.

8.2.15.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei Progetti collettivi, per ciascuna area tematica, sarà effettuata sulla base di criteri territoriali e criteri tecnici, definiti nei documenti attuativi, che permetteranno una valutazione ed una comparazione di proposte progettuali aventi caratteristiche differenti.

Tali criteri terranno conto dei seguenti elementi di valutazione:

- efficacia del progetto sulla base della sua validità tecnica e innovazione organizzativa;
- benefici ambientali previsti dal progetto sul comparto e/o sull'area di intervento;
- composizione e completezza del partenariato in funzione degli obiettivi indicati nel progetto

presentato;

- rappresentatività dell'area interessata rispetto alle aree tematiche di intervento indicate;
- congruità del piano finanziario esposto rispetto alle finalità del progetto ed al ruolo dei componenti il partenariato.

8.2.15.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è pari al 70% della spesa ammissibile, fino ad un massimo di 100.000 euro, con riferimento ai costi di cui all' art 35 del Regolamento (UE) 1305/2013. Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e in ogni caso non superiore a cinque anni.

Per gli interventi che ricadono nell'ambito di altre Misure, valgono gli importi e l'intensità di aiuto stabiliti da tali Misure.

8.2.15.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate - Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 - Ragionevolezza dei costi - Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione di progetti può rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in riferimento a categorie di prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori disciplinari.

R7 - Selezione dei beneficiari. L'individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e scarsa solidità finanziaria, può rappresentare un rischio per il tipo di operazione.

R8 - Sistemi informatici - I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

R9 - Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento.

8.2.15.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati di seguito sono riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M 2 - Ragionevolezza dei costi. E' prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della spesa nel contesto dei documenti attuativi. - Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei confronti dei beneficiari.

M 7 - Selezione dei beneficiari. Sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la composizione, completezza, competenza e affidabilità dei beneficiari tenendo anche conto dell'adeguatezza della loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità ed alla complessità dei relativi progetti.

M 8 – Sistemi informatici

Si ricorrerà alla:

- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare.

- utilizzazione, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria.

M 9 – domande di pagamento. Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento si provvederà alla predisposizione di:

- procedure uniformi per la gestione delle varianti in corso d'opera;

- manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;

- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.15.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm> , per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità

nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.15.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Non pertinente

8.2.15.3.5. 16.6.1 Cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse per la produzione di energia

Sottomisura:

- 16.6 - sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali

8.2.15.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

In Campania, come rilevato nell'analisi SWOOT, la produzione di energia da fonte rinnovabile non è ancora sufficiente ad equilibrare il bilancio energetico regionale (W32); tuttavia le caratteristiche geografiche della regione e dei sistemi produttivi agricoli e forestali determinano una consistente produzione di biomassa non utilizzata (W22, W26, W29) che può consentire lo sviluppo di filiere agro energetiche.

La tipologia di intervento risponde, quindi, ai seguenti fabbisogni: F20, F21 e pertanto sostiene la costituzione e il funzionamento di partenariati tra produttori di biomasse di natura forestale e/o agricola e trasformatori di tali biomasse per il loro utilizzo energetico nella produzione alimentare, nella produzione di energia e nei processi industriali.

In particolare, si incentiva la costituzione di filiere corte con l'obiettivo di gestire in maniera collettiva le biomasse aziendali, agricole e forestali nonché l'eventuale trattamento, secondo modalità sostenibili dal punto di vista economico e ambientale, per un loro utilizzo a fini energetici.

La tipologia di intervento contribuisce in modo diretto alla Focus Area 5C e in modo indiretto alla Focus Area 5D ed inoltre è funzionale agli obiettivi trasversali "Ambiente", "Cambiamenti climatici" e "Innovazione".

Per ottenere il sostegno è necessaria la presentazione di un "Piano di attività della filiera", contenente quanto indicato nella sezione "condizioni di ammissibilità".

Il sostegno è concesso ai soli Piani di attività della filiera che assicurano un approvvigionamento sostenibile esclusivamente di biomassa residuale di provenienza regionale e sono inoltre esclusi gli approvvigionamenti di biomassa dedicata agricola e/o forestale che comportano degli input energetici per il loro ottenimento.

Qualora il "Piano di attività della filiera" preveda la realizzazione, il miglioramento o l'espansione dell'impianto per la produzione di energia da biomassa, tale investimento può essere effettuato aderendo alla Misura 7.2. - Investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico – operazione 2 - Investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

8.2.15.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno consiste in un contributo erogato in conto capitale sulle spese ammissibili, in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

La tipologia di intervento non applica l'approccio di tipo Sovvenzione globale.

8.2.15.3.5.3. Collegamenti con altre normative

- Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003: “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”.
- DM del 2 marzo 2010 del MiPAAF ad oggetto: “Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica”
- DM del 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, ad oggetto “Linee guida nazionali per l'autorizzazioni degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, ai sensi dell'art. 12 del DLgs n. 387/2003
- Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/307CE
- DM del 15 marzo 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico ad oggetto “Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome
- Delibera della Giunta Regionale n. 48 del 28/02/2014 “Revoca della DGR 1642/2009 e Disciplina di dettaglio della procedura di cui all'art. 12 del Dlgs 387/2003
- Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”

8.2.15.3.5.4. Beneficiari

Il soggetto beneficiario è il partenariato, costituito al fine di realizzare un Piano di attività della filiera. Il partenariato può essere costituito da:

- produttori di biomassa agricola o forestale, singoli o associati;
- soggetti che effettuano il trattamento della biomassa;
- enti pubblici territoriali regionali;
- soggetti che forniscono consulenza aziendale;
- soggetti che erogano un servizio di formazione agli operatori della filiera;
- altri soggetti funzionali al Piano di attività della filiera da realizzare.

8.2.15.3.5.5. Costi ammissibili

Nell'ambito della presente tipologia di intervento sono finanziabili i seguenti elementi di costo, coerenti con gli obiettivi e le finalità della stessa e funzionali allo svolgimento delle attività previste dal Piano di attività della filiera:

- costi amministrativi e legali per la costituzione del partenariato compresi gli studi propedeutici e di

fattibilità;

- costi di coordinamento, gestione e funzionamento del partenariato, comprese le spese generali entro il limite dell'importo della spesa ammessa a rendicontazione e così come definito nel capitolo 8.1;
- costi di animazione dell'area territoriale interessata al fine di rendere fattibile il Piano di attività della filiera.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'attività della cooperazione, e sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività svolta dai partecipanti al Piano di attività della filiera.

I costi di realizzazione di tutte le altre attività previste dal Piano di attività della filiera, se riconducibili ad interventi previsti dal PSR, faranno riferimento alle condizioni in esso fissate per le singole Misure ed operazioni.

8.2.15.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Requisiti soggettivi:

- il partenariato deve essere costituito da imprese agricole o forestali singole (almeno due) e/o associate ubicate nel territorio regionale e da almeno un soggetto che effettua il trattamento della biomassa;
- il partenariato deve assumere forma giuridica (ad es ATS associazione temporanea di scopo).

Presentazione di un Piano di attività della filiera che identifichi puntualmente:

- l'ambito territoriale relativo alla filiera;
- i soggetti coinvolti e il loro ruolo nell'ambito del Piano di attività;
- le tipologie di biomasse;
- la sostenibilità economica ed ambientale del Piano;
- le modalità di animazione necessarie per consentire la realizzazione della filiera e il suo funzionamento;
- il piano finanziario.

8.2.15.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei "Piani di attività della filiera" sarà effettuata sulla base di criteri che saranno riportati nel bando e permetteranno una valutazione ed una comparazione di proposte progettuali aventi caratteristiche differenti.

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:

- efficacia del progetto sulla base di criteri territoriali e di criteri tecnici;
- impatti previsti dal progetto sul comparto e/o sull'area di intervento;
- efficacia del piano di animazione;

- composizione/completezza del partenariato in funzione degli obiettivi indicati nel progetto presentato;
- presenza di un impianto da FER, già realizzato o in fase di realizzazione, per l'utilizzazione a fini energetici delle biomasse oggetto del "Piano di attività della filiera";
- congruità del piano finanziario esposto rispetto alle finalità del progetto ed al ruolo dei componenti il partenariato.

8.2.15.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è pari al 70% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di 100.000 euro, con riferimento ai costi di cui all' art. 35 del Regolamento (UE) 1305/2013.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e in ogni caso non superiore a cinque anni.

8.2.15.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte dei beneficiari. Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 - Ragionevolezza dei costi - Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione di progetti può rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in riferimento a categorie di prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori disciplinari.

R7 - Selezione dei beneficiari. L'individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e scarsa solidità finanziaria, può rappresentare un rischio per il tipo di operazione.

R8 - Sistemi informatici - I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

R9 : Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento.



8.2.15.3.5.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati di seguito sono riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M 2 - Ragionevolezza dei costi. E' prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della spesa nel contesto dei documenti attuativi. - Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei confronti dei beneficiari

M 7 - Selezione dei beneficiari. Sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la composizione, completezza, competenza e affidabilità dei partenariati tenendo anche conto dell'adeguatezza della loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità ed alla complessità dei relativi progetti.

M 8 – Sistemi informatici

Si ricorrerà alla:

- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare.

- utilizzazione, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria.

M 9 – Domande di pagamento. Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento si provvederà alla predisposizione di:

- procedure uniformi per la gestione delle varianti in corso d'opera;
- manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.15.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale

dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm> , per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.15.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Non pertinente

8.2.15.3.6. 16.7.1 Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo

Sottomisura:

- 16.7 - sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo

8.2.15.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi SWOT ha evidenziato nelle aree interne del territorio campano la mancanza di una visione strategica complessiva di sviluppo ed un'offerta di servizi di interesse collettivo significativamente limitata che non riesce a soddisfare le esigenze delle popolazioni ivi residenti. Tale situazione ha determinato un incremento del processo di marginalizzazione e di spopolamento particolarmente evidente nelle quattro Aree progetto selezionate nell'ambito della Strategia Nazionale delle Aree Interne – Regione Campania (S.N.A.I) (W36 e W37).

L'attivazione di questa tipologia di intervento rappresenta la modalità di partecipazione del PSR all'attuazione della SNAI, così come previsto dall'Accordo di Partenariato, con il fine di invertire il trend demografico in atto e contenere lo spopolamento incentivando processi produttivi in grado di creare sviluppo sostenibile, anche a tutela del territorio, e ottenere nuove opportunità di reddito (W32). Il legame tra tutela del territorio, sviluppo e lavoro si sostanzia in una forte azione di cambiamento che non può basarsi su investimenti singoli ed isolati ma necessariamente sul coinvolgimento di più soggetti (Enti pubblici e privati) che lavorando "insieme", realizzano un *progetto comune* finalizzato a superare gli svantaggi strutturali (W11, W41), economici (W10 - W15), ambientali e di ogni altro genere (W32).

Gli strumenti cui si fa ricorso si basano, pertanto, su approcci collettivi, privilegiati anche nell'AdP, in particolare su partenariati pubblico-privato, che agiscono per affrontare una o più esigenze dell'Area Progetto, purché rispondenti alle priorità della politica di sviluppo rurale previste dal PSR 2014-2020.

La tipologia di intervento risulta demarcata rispetto alle iniziative del LEADER in quanto dedicata allo SNAI e con partenariati privi di vincoli di rappresentatività propri dei gruppi di azione locale.

La tipologia di intervento è articolata in due azioni:

Azione A: è propedeutica alla successiva azione B e consiste nella costituzione del partenariato pubblico-privato per la creazione di reti, l'elaborazione di studi, stesura di piani aziendali, di strategie di sviluppo, aventi lo scopo di valutare la fattibilità, i costi e la tempistica di progetti, anche di investimento, sulla base di un ambito tematico prescelto tra quelli di seguito indicati:

- supporto alla competitività delle filiere agricole, forestali e zootecniche;
- promozione e valorizzare la capacità di attrazione del turismo rurale;
- salvaguardia degli elementi del paesaggio agro-forestale;
- tutela e valorizzazione dei prodotti di identità locale;
- miglioramento dei servizi di base alla persona;
- valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;
- sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili;

Azione B: consiste nella realizzazione di investimenti necessari per attuare le strategie/i piani di sviluppo elaborati nella Azione A. Essa viene attuata ai sensi del paragrafo 6 art 35 del Reg UE 1305/13 ossia attraverso lo strumento della sovvenzione globale purché gli investimenti da attuare siano previsti tra le

tipologie di intervento del PSR 2014 - 2020 ad esclusione delle misure/sottomisure connesse alla superficie e/o agli animali (8.1 – 10.1. -11 -13 - 14 – 15.1), le misura 1 e 2, le tipologie di intervento 8.5.1 az. d, 8.6.1 az. B punto 5, nonché tutte le altre tipologie di intervento ricadenti nella misura 16.

La tipologia di intervento contribuisce, quindi, a soddisfare il fabbisogno F 23. Inoltre risponde all'obiettivo della priorità P6 focus area 6a e concorre agli obiettivi trasversali: “innovazione” in quanto sostiene un processo partenariale di tipo innovativo, “ambiente” e “clima” a seconda della tematica prescelta.

8.2.15.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'azione A, ossia la costituzione del partenariato e l'esercizio dell'attività di cooperazione, prevede un contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile.

L'azione B, ossia la realizzazione di progetti attraverso l'approccio di tipo sovvenzione globale, fa riferimento invece agli importi massimi o alle aliquote massime di sostegno previste nelle singole tipologie di intervento del PSR 2014 - 2020 prescelte.

8.2.15.3.6.3. Collegamenti con altre normative

Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) per la PMI nelle zone rurali, e i progetti di cooperazione forestale;

Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”

Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014).

Delibera Cipe 9/2015 “Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: indirizzi operativi”;

D.G.R. n. 600 del 01/12/2014 “Strategia Aree Interne. Determinazioni”;

D.G.R. n. 124 del 22/03/2016 “Individuazione aree interne”;

Accordo di Partenariato 2014-2020 Italia;

Legge Regionale n.13/2008 “Piano Territoriale Regionale”;

L.R.11/2007 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, N. 328” e relativo Regolamento regionale n. 4/2014 di attuazione.

8.2.15.3.6.4. Beneficiari

Associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli definiti all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, costituiti da almeno un soggetto pubblico ed un soggetto privato (imprese agricole, imprese artigiane, associazioni, soggetti in forma singola o associata già sul territorio, organizzazioni professionali e sindacali, fondazioni, enti di ricerca, organismi di consulenza).

8.2.15.3.6.5. Costi ammissibili

Relativamente **all'azione A**, strettamente connessa alle attività di cooperazione, in coerenza con i costi ammissibili indicati al par. 5 art.35 del Reg (UE) n.1305/2013 sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

1. le spese amministrative e legali per la costituzione del partenariato, il materiale didattico/informativo, le spese di funzionamento.

Le spese di funzionamento prevedono affitto di locale, utenze energetiche, idriche e telefoniche, e comunque spese non riconducibili ad altre voci di costo. Tale categoria è riconosciuta nel limite massimo del 10% della spesa massima ammissibile afferente all'attività di cooperazione.

2. attività di progettazione, compresi i costi relativi a studi sulla zona interessata, a studi di fattibilità, stesura di piani di attività, elaborazione di strategie di sviluppo diverse da quelle di tipo partecipativo di cui all'art. 33 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

3. coordinamento del progetto;

4. attività di animazione e divulgazione sui territori relativa al progetto afferente la strategia;

5. materiale di consumo per lo svolgimento delle attività.

Questa azione, per le operazioni fuori dal campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE, sarà attuata in regime di de minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»

Nell'azione B sono ammissibili tutti i costi necessari per la realizzazione degli investimenti materiali ed immateriali definiti nel piano/strategia di sviluppo, purché contemplati nelle tipologie di intervento del PSR 2014 -2020 prescelte e secondo quanto stabilito nelle rispettive schede di misura. Per le operazioni fuori dal campo di applicazione dell'art. 42 de TFUE sarà proposta una specifica notifica ai sensi degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) per la PMI nelle zone rurali, e i progetti di cooperazione forestale. In tal caso gli aiuti recati dalla tipologia di intervento saranno concessi successivamente alla decisione della Commissione che dichiara gli aiuti stessi compatibili con il Trattato.

Le spese generali, previste esclusivamente in caso di investimenti, sono indicate e riconosciute entro il limite dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1

Non sono oggetto di contributo, in aggiunta a quanto già elencato nel capitolo 8.1, le seguenti voci di spesa:

- i costi per sostenere progetti di ricerca;
- i costi, connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;
- il capitale circolante.

8.2.15.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

1. la tipologia di intervento è applicabile esclusivamente al territorio della Regione Campania ricadente in una delle Aree Progetto selezionate dalla Strategia Nazionale delle Aree Interne per la Campania;
2. l'intervento deve rientrare fra quelli previsti dall'Accordo di Programma Quadro (APQ) relativo a ciascuna Area Progetto, così come individuate dalla Strategia Nazionale delle Aree Interne - Regione Campania;
3. il partenariato deve essere formato da soggetti pubblici e privati ai sensi della lettera i) paragrafo 1 art 35 del Reg (UE) 1305/13;
4. ciascun partenariato può avanzare una sola domanda di sostegno che potrà riferirsi anche a più ambiti tematici;
5. in caso di investimenti materiali, gli enti pubblici sono tenuti, ai sensi di legge, ad aver incluso nel piano triennale e annuale dei lavori pubblici gli interventi proposti e a rispettare tutti i criteri di ammissibilità indicati nelle tipologie di intervento prescelte.

Per l'azione B devono essere rispettate le condizioni di ammissibilità previste nelle tipologie di intervento del PSR 2014 -2020 prescelte. Qualora si tratti di operazioni fuori dal campo di applicazione dell'art. 42 de TFUE sarà proposta una specifica notifica ai sensi degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) per la PMI nelle zone rurali, e i progetti di cooperazione forestale. In tal caso gli aiuti recati dalla tipologia di intervento saranno concessi successivamente alla decisione della Commissione che dichiara gli aiuti stessi compatibili con il Trattato.

Inoltre, sempre per le operazioni fuori dal campo di applicazione dell'art. 42 de TFUE non sono ammesse ai benefici della tipologia di intervento:

- le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- le imprese in difficoltà così come definite nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C249/01).

Non possono essere concessi aiuti sulla presente tipologia di intervento se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario non ha presentato domanda scritta di aiuto, contenente

almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensioni dell'impresa;
- b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
- c) ubicazione del progetto o dell'attività;
- d) elenco dei costi ammissibili;
- e) tipologia degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

La concessione dell'aiuto non sarà subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede in Italia o di essere stabilito prevalentemente in Italia o ad utilizzare prodotti o servizi nazionali.

L'istruttoria della domanda di sostegno comprenderà il calcolo dell'intensità massima e dell'importo dell'aiuto al momento della concessione. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Gli aiuti recati dai regimi possono essere cumulati con altri aiuti di Stato nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi e, qualora essi riguardino gli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto previsto dai regimi. Allo stesso modo gli aiuti recati dai regimi non sono cumulabili con gli aiuti «de minimis» in relazione agli stessi costi ammissibili ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dai regimi.

8.2.15.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità per quel che riguarda l'azione A:

1. caratteristiche del richiedente in termini di composizione del partenariato:

- numero componenti;
- competenza;
- esperienza;
- qualificazione dei partecipanti;

2. qualità dell'aggregazione:

- presenza di imprese agricole;
- presenza di giovani- fasce deboli (persone con disabilità) - donne;

3. rilevanza della proposta progettuale:

- ampiezza del bacino di utenza;
- sinergia con gli altri Fondi;

- numero di tipologie di intervento previste (specifico per l'azione B);
- rapporto tra costo dei lavori/sevizi/forniture e costo totale del progetto (specifico per l'azione B);

4. congruità del piano finanziario:

- rapporto tra costi dell'animazione costo totale del progetto.

In caso di investimenti di cui all'azione B, i principi di selezione ed i relativi criteri da adottare sono quelli previsti dalla misura/sottomisura/tipologia di intervento prescelta.

8.2.15.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno per la cooperazione (azione A), relativamente ai costi ammissibili indicati al par. 5 art.35 del Reg (UE) n.1305/2013 -lettere a) - b) - c) - e) , è erogato per una durata non superiore a 5 anni per un massimo di 200.000,00 euro complessivi.

L'aliquota di sostegno, sempre ai sensi del par. 5 art.35 del Reg (UE) n.1305/2013:

- in caso di attività di cooperazione rientranti all'allegato I del TFUE è pari al 100 % della spesa ammissibile;
- in caso di attività di cooperazione non rientranti all'allegato I del TFUE è pari al 100 % della spesa ammissibile per attività afferenti a filiere agro-forestali all' 80% per tutte le altre filiere.

Questa azione, per le operazioni fuori dal campo di applicazione dell'art. 42 de TFUE, sarà attuata in regime di de minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

In caso di investimenti di cui all'azione B, gli importi, le aliquote di sostegno, i criteri di ammissibilità, sono quelli previsti dalla misura/sottomisura/tipologia di intervento prescelta. Qualora si tratti di operazioni fuori dal campo di applicazione dell'art. 42 de TFUE sarà proposta una specifica notifica ai sensi degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) per la PMI nelle zone rurali, e i progetti di cooperazione forestale. In tal caso gli aiuti recati dalla tipologia di intervento saranno concessi successivamente alla decisione della Commissione che dichiara gli aiuti stessi compatibili con il Trattato.

8.2.15.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.6.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati

individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte dei partenariati - Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 - Ragionevolezza dei costi - Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione di progetti può rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in riferimento a categorie di prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori disciplinari.

R7 - Selezione dei beneficiari. L'individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e scarsa solidità finanziaria, può rappresentare un rischio per il tipo di operazione.

R8 - Sistemi informatici - I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

R9 : Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento.

8.2.15.3.6.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati di seguito sono riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori;

M 2 - Ragionevolezza dei costi. E' prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della spesa nel contesto dei documenti attuativi. - Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei confronti dei beneficiari;

M 7 - Selezione dei beneficiari. Sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la composizione, completezza, competenza e affidabilità dei partenariati tenendo anche conto dell'adeguatezza della loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità ed alla complessità dei relativi progetti;

M 8 – Sistemi informatici. Si ricorrerà alla:

- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare.
- utilizzazione, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria;

M 9 – Domande di pagamento. Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento si provvederà alla predisposizione di:

- manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.15.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.agricoltura.regione.campania.it/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la tipologia di intervento

8.2.15.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Non pertinente per la presente tipologia.

8.2.15.3.7. 16.8.1 Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti

Sottomisura:

- 16.8 - sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti

8.2.15.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

Come emerso dall'analisi di contesto, nella Regione Campania dagli anni '60 ad oggi si è registrato un incremento del 43% circa della superficie forestale, in massima parte collocata nelle aree interne maggiormente sensibili. Di contro, gli elementi emergenti della SWOT (W2, W10, W18, W20, W25, W26, W30, W31, W32, W40, W41, W42, W43) evidenziano che il territorio soffre di situazioni di marginalità, di mancanza o ridotta adesione a sistemi di certificazione, oltre che di diffusi fenomeni di degrado ambientale e paesaggistico, di dissesto idrogeologico e di erosione del suolo, di insufficienza di fonti di energia rinnovabili, di minaccia alla qualità delle acque, di erosione genetica e declino della biodiversità.

Il quadro di riferimento riguardante la conoscenza, la pianificazione e la gestione delle risorse territoriali - e di quelle forestali, in particolare - appare piuttosto frammentato e non consente una corretta gestione del territorio, vanificando gli sforzi orientati a migliorare il contributo delle attività agroforestali al raggiungimento di importanti obiettivi climatico-ambientali e paesaggistici.

Emergono, pertanto, i seguenti fabbisogni per le aree forestali: F13, F14, F15, F16, F17, F18, F20, F21, F22.

La Regione Campania, attraverso la sottomisura 16.8, intende avvalersi della Pianificazione forestale, allo scopo di preservare le risorse boschive, di migliorarle e di raggiungere la perpetuità e la costanza delle utilità che da esse derivano ai proprietari ed alla collettività.

La sottomisura risponde prioritariamente all'obiettivo specifico della **Focus Area 4a** ma anche, agli obiettivi di altre Focus area (**5e, 6a, 4c, 4b, 5c**) ed assume un ruolo orizzontale nella politica di sviluppo rurale (**obiettivi trasversali**: Ambiente, Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi, Innovazione) ponendo particolare attenzione ai temi ambientali, di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici ed alla green economy.

In tale ottica si inserisce il sostegno alla redazione dei Piani di Gestione Forestale (PGF) di superfici forestali, ovvero dei beni silvo-pastorali, di proprietà pubblica e privata coinvolte in attività di cooperazione/agggregazione. Queste attività devono essere tese a sviluppare ed ottimizzare le molteplici funzioni proprie dei complessi boscati e pastorali dei propri ambiti territoriali.

In particolare con il PGF si favorisce una migliore organizzazione delle risorse a vantaggio dell'economia rurale e silvo-pastorale nel suo complesso, riducendo il problema della parcellizzazione e frammentazione delle proprietà e favorendo le sinergie tra le diverse figure presenti sul territorio che possono mettere a frutto le capacità produttive presenti in loco ed i servizi eco-sistemici propri delle aree silvo-pastorali.

Dovrà, quindi, essere garantita la gestione ecosostenibile delle aree silvo-pastorali anche attraverso la promozione, lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di certificazione forestale, di conservazione, di sequestro del carbonio nonché la programmazione e pianificazione dei paesaggi storici agro-silvo-pastorali e delle aree protette della Regione Campania, con particolare riferimento alle aree ricadenti della Rete Natura 2000.

I PGF dovranno essere redatti e gestiti in maniera congiunta secondo le modalità disposte dalla normativa

regionale vigente e si suddividono in:

- Piani di Assestamento Forestale (PAF), nel caso dei soggetti pubblici;
- Piani di Coltura (PC), nel caso di soggetti privati.

La sottomisura ha per oggetto il sostegno della redazione, ex novo o revisione, dei Piani di Gestione Forestale delle aree forestali, ovvero dei beni silvo-pastorali di proprietà e/o in gestione di soggetti pubblici o di proprietà e/o in possesso dei privati che operano in maniera congiunta. Queste attività devono essere indirizzate a sviluppare ed ottimizzare le molteplici funzioni proprie delle aree forestali.

Con i PAF ed i PC si favorisce:

- una migliore organizzazione delle risorse territoriali;
- la riduzione della parcellizzazione e frammentazione delle proprietà;
- la sinergia tra i soggetti presenti e operanti sul territorio;
- la gestione ecosostenibile delle aree silvo-pastorali;
- la promozione, lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di certificazione forestale e di conservazione ed immobilizzazione del carbonio;
- la programmazione e pianificazione dei paesaggi storici agro-silvo-pastorali e dei territori ricadenti nelle aree protette della Regione Campania ed in particolare nelle aree della Rete Natura 2000;
- l'implementazione della banca dati forestale della Regione Campania.

8.2.15.3.7.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno consiste in un contributo erogato in conto capitale sulle spese sostenute, in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 e 6 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 ed in coerenza a quanto disposto dalle Leggi Regionali n. 13/87 e n. 11/96.

La tipologia di intervento non applica l'approccio di tipo Sovvenzione globale.

8.2.15.3.7.3. Collegamenti con altre normative

- Legge Regionale del 28/2/1987, n. 13, *"Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 4 maggio 1979, n. 27 Delega in materia di economia e bonifica montana e difesa del suolo"*;
- Legge Regionale del 7/5/1996, n. 11, *"Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo"*, e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo del 18/5/2001, n. 227, *"Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"*;
- Decreto Ministeriale del 16/6/2005, *"Linee guida di programmazione forestale"*;
- Legge Regionale del 24/7/2006, n. 14, *"Modifiche ed Integrazioni alla Legge Regionale 7 maggio 2006, n. 13, concernente la delega in materia di economia e bonifica montana e difesa del suolo"*.

- 1996, n. 11 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo”;
- Decreto Ministeriale del 17/10/2007, “*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)*”;
 - D.G.R. n. 195 del 10/05/2016 ad oggetto "Linee guida per la redazione dei piani di gestione forestale e prezzario per la redazione dei Piani di Gestione/Assestamento Forestale, (Burc n.31 del 16 maggio 2016);
 - Prezzario per la redazione dei Piani di Assestamento Forestale, Legge Regionale del 28/2/1987, n. 13, approvato con DGR del 28/1/2010, n.44, prorogato al 2017 con DGR del 28/3/2015, n. 38;
 - Regime SA.44665 (2016/N) notificato ai sensi degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01). Decisione C(2016) 7021 final del 26/10/2016;
 - Decreto dell'AdG n 83 del 2/11/2016 ad oggetto: *Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) Regimi di Aiuto: SA. 44635 (2016/N) - Cooperazione nelle zone rurali - misura 16- Ti (tipo d'intervento) 16.1.1 e Sa. 44665 (2016/N) Misura 16 - Ti (tipo d'intervento) 16.1.1 e 16.8.1 az. A- Cooperazione nel settore forestale- Perfezionamento base giuridica (con allegato).*
 - D.G.R. Campania n. 585 del 26.09.2017 ad oggetto “L. R. n. 3/2017 - Approvazione del regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale”.

8.2.15.3.7.4. Beneficiari

Beneficiari, che operano in maniera congiunta, individuati nel rispetto alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, sono:

- aggregazioni di soggetti pubblici proprietari e/o gestori delle superfici forestali, ovvero di beni silvo-pastorali, oggetto di pianificazione. Rientrano in questi ultimi i soggetti pubblici che, in base ad un legittimo titolo, previsto dalla normativa nazionale vigente ed in conformità a quanto disposto dalla L. R. 11/96, gestiscono superfici forestali di proprietà di Amministrazioni e/o Enti Pubblici;
- aggregazioni di soggetti privati (persone fisiche o con personalità giuridica) proprietari e/o possessori di superfici forestali, ovvero di beni silvo-pastorali, oggetto di pianificazione.

Rientrano in questi ultimi i soggetti privati che posseggono, in base ad un legittimo titolo, previsto dalla normativa nazionale vigente ed in conformità a quanto disposto dalla L. R. 11/96, superfici forestali di proprietà di altri soggetti privati.

Le forme aggregate devono essere costituite da almeno due soggetti.

L'aggregazione tra i soggetti coinvolti dovrà essere formalizzata con strumenti e/o atti previsti dalla normativa nazionale vigente con la chiara individuazione del soggetto capofila cui spetterà l'onere della presentazione dell'istanza di aiuto ed il coordinamento delle attività dell'aggregazione e di quelle previste per l'elaborazione del PAF o del PC.

Tali strumenti e/o atti non saranno necessari in caso di superfici forestali (ovvero di beni silvo-pastorali) aggregate di proprietà di Comuni appartenenti ad un'unica Comunità Montana e/o Unione Montana, Associazione o Unione di Comuni, Città metropolitane, di Enti/Soggetti Pubblici e degli Enti gestori di aree protette. In tal caso i Comuni proprietari dovranno produrre un atto di delega ed autorizzazione ai predetti soggetti. Detti strumenti e/o atti non saranno necessari per le proprietà forestali demaniali in capo alla

Regione Campania.

8.2.15.3.7.5. Costi ammissibili

Sono finanziabili, in conformità al disposto regime SA.44665 (2016/N), dei paragrafi 5 e 6 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 ed ai sensi delle Leggi Regionali del 28/2/1987, n. 13, e del 7/5/1996, n. 11, i seguenti elementi di costo coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'operazione:

- costi amministrativi e legali per la costituzione dell'aggregazione;
- costi legati alla redazione, ex novo o revisione, dei PAF e PC;
- studi connessi, necessari e propedeutici, all'approvazione finale dei PAF e PC.

I costi, connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non sono considerati costi ammissibili. Il capitale circolante non è un costo ammissibile.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'attività del progetto di aggregazione, e sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinario esercizio svolto dai partecipanti al progetto di aggregazione.

8.2.15.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono le seguenti:

- le aree forestali, ovvero i beni silvo-pastorali devono fare capo ad almeno 2 soggetti, essere contigue o separate da complessi silvo-pastorali per i quali è stato già approvato, o è in corso di approvazione, un PAF o PC ad eccezione dei complessi forestali demaniali regionali e di quelli di proprietà, o in gestione, degli Enti gestori di aree protette;
- in caso dei complessi forestali demaniali regionali, la realizzazione del PGF può essere finanziata anche se la gestione delle superfici, ovvero dei beni silvo-pastorali, è stata demandata a Uffici regionali, ovvero Servizi Territoriali Provinciali, e le superfici forestali costituiscono complessi separati;
- in conformità alla L. R. 11/96 i soggetti devono essere proprietari e/o gestori, se soggetti pubblici, e proprietari e/o possessori se soggetti privati;
- le superfici devono essere forestali, ovvero beni silvo-pastorali, ai sensi della L. R. n. 11/96;
- i soggetti pubblici partecipanti non devono aver goduto di un precedente finanziamento pubblico per il quale non è stato mai redatto ed approvato il relativo PAF e/o mai restituite le somme percepite;
- la superficie deve essere, complessivamente, di almeno 100 ettari;
- il progetto deve prevedere l'impegno alla restituzione delle informazioni sia su formato cartaceo che digitale, così come previsto dalla L. R. 16/2004 e dalla D.G.R. n.1239/2007;
- per i soggetti pubblici e privati il progetto prevedrà impegno alla corretta applicazione della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti, delle leggi antimafia, delle misure di prevenzione e

la condizione di Regolarità contributiva (L. 27 dicembre 2006, n. 296).

Non sono ammesse ai benefici:

- le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- le imprese in difficoltà così come definite nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01).

Non possono essere concessi aiuti se, prima dell'avvio delle attività, il beneficiario non ha presentato domanda scritta di aiuto. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

La concessione dell'aiuto non sarà subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede in Italia o di essere stabilito prevalentemente in Italia o ad utilizzare prodotti o servizi nazionali né limiterà la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione in altri Stati membri.

8.2.15.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi oggettivi:

1. numero di soggetti che operano in maniera congiunta;
2. tipologia ed estensione delle superfici oggetto di pianificazione;
3. estensione delle superfici comprese nella Rete Natura 2000 ed aree protette;
4. adesione ai sistemi di certificazione forestale e/o ambientale;
5. tipologia ed entità del rilievo di campo (rilievo tassatorio) per la determinazione della massa legnosa;
6. adesione dei soggetti partecipanti all'aggregazione ai processi finalizzati all'ottenimento di biomasse per la produzione di energia rinnovabile.

8.2.15.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno erogato è pari al 100% della spesa ammissibile con riferimento ai costi di cui all'art. 35 del Regolamento (UE) 1305/2013, ed a quelli previsti dal nuovo "Prezzario per la redazione dei Piani di Gestione/Assestamento Forestale" previsto dalla L. R. n. 13/87 ed approvato con D.G.R. n. 195 del 10/05/2016 (Burc n.31 del 16 maggio 2016)

Gli aiuti recati possono essere cumulati con altri aiuti di Stato nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi e, qualora essi riguardino gli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto previsto dai regimi. Allo stesso modo gli aiuti recati non sono cumulabili con gli aiuti «de minimis» in relazione agli stessi costi ammissibili ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dai regimi. L'istruttoria della domanda di sostegno comprenderà il calcolo dell'intensità massima e dell'importo dell'aiuto al momento della concessione. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

8.2.15.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.7.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di selezione dei fornitori. Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 - Ragionevolezza dei costi. Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione di progetti può rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in riferimento a categorie di prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori disciplinari.

R4 - Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici, infatti, tale operazione, prevede tra beneficiari soggetti privati e soggetti pubblici.

R7 - Selezione dei beneficiari. L'individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e scarsa solidità finanziaria, può rappresentare un rischio per il tipo di operazione.

R8 - Sistemi informatici - I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

R9 - Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.15.3.7.9.2. *Misure di attenuazione*

Relativamente ai rischi indicati di seguito sono riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M 2 - Ragionevolezza dei costi. E' prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della spesa nel contesto dei documenti attuativi. - Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei confronti dei beneficiari.

M 4 – Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblico l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche.

M 7 - Selezione dei beneficiari. Sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la composizione, completezza, competenza e affidabilità dei beneficiari tenendo anche conto dell'adeguatezza della loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità ed alla complessità dei relativi progetti.

M 8 – Sistemi informatici. Si ricorrerà alla:

- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare;
- utilizzazione, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria.

M 9 – Domande di pagamento. Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento si provvederà alla predisposizione di:

- procedure uniformi per la gestione delle varianti in corso d'opera;
- manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.15.3.7.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di

corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.7.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.15.3.7.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Non pertinente

8.2.15.3.8. 16.9.1. Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende agricole, cooperazione con soggetti pubblici/ privati

Sottomisura:

- 16.9 - sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare

8.2.15.3.8.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi SWOT ha evidenziato che la debolezza strutturale del settore agricolo della Regione Campania non consente di assicurare un livello occupazionale e di reddito in agricoltura, e quindi un tenore di vita, paragonabile a quello di altri settori (W11). In Campania 4.790 aziende agricole (3,5% del totale) diversificano il proprio reddito svolgendo una o più attività connesse. La prevalenza è rappresentata dall'integrazione verticale a valle e dai servizi, seguita da altre attività agricole, dal turismo rurale e dall'accoglienza. Anche se l'esperienza della passata programmazione ha permesso di avvicinare soggetti tradizionalmente non connessi tra loro, favorendo la creazione di reti di relazioni tra imprese agricole ed altri portatori di interesse, emerge che in rare occasioni vengono intrapresi percorsi innovativi ed alternativi che orientino l'offerta di nuovi servizi, sia per debolezza strutturale delle aziende, che per la mancanza di sostegno a sperimentare modelli di diversificazione di tipo non tradizionale.

La tipologia di intervento risponde ai fabbisogni F04 "Salvaguardare i livelli di reddito e di occupazione nel settore agricolo e nelle aree rurali" e F23 "Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali".

L'intervento agisce direttamente sugli obiettivi della Focus Area 2A "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività" e indirettamente alla Focus Area 6A "Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione".

Le funzioni produttive, ambientali, strutturali dell'agricoltura possono rappresentare gli ambiti per lo sviluppo e il sostegno per progetti di diversificazione aziendale in attività educative e didattiche, ricreative, di recupero ed integrazione sociale, di miglioramento della qualità della vita, di inserimento lavorativo, di ospitalità e cura, rivolti ai soggetti appartenenti a fasce deboli, ai giovani in cerca di prima occupazione, all'infanzia e ad altri soggetti della collettività, al fine di soddisfare, al contempo, la diversificazione aziendale, il bisogno di protezione sociale, la costituzione di reti.

La tipologia di intervento sostiene le imprese agricole che vogliono diversificare le attività erogando servizi alla collettività, in partenariato con soggetti pubblici e/o privati.

La tipologia di intervento è distinta in due azioni:

- l'azione A prevede la costituzione di partenariati e la redazione di un piano di interventi (studi di fattibilità), a cura degli stessi, nell'ambito agri-sociale e didattico.
- l'azione B, prevede la costituzione e l'operatività di partenariati per la realizzazione di un progetto finalizzato ad accompagnare le imprese agricole in un percorso di diversificazione nell'ambito

agrisociale e didattico.

8.2.15.3.8.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno previsto è un contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile, in coerenza con il paragrafo 5 dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

La tipologia di intervento non applica l'approccio di tipo Sovvenzione globale

Per la determinazione delle “*spese indirette*” è previsto l'utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui all'art. 68, comma1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013.

8.2.15.3.8.3. Collegamenti con altre normative

- Legge regionale n. 5/2012 “Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e orti sociali” e altra normativa nazionale e regionale
- Legge regionale n. 15/2008 “Disciplina per l'attività di agriturismo”
- Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”

8.2.15.3.8.4. Beneficiari

Il soggetto beneficiario è il partenariato, costituito al fine di realizzare un Progetto afferente alle Azioni A o B. Il partenariato deve essere costituito da imprese agricole, anche sotto forma di reti di imprese, cooperative agricole, consorzi, e altri soggetti pubblici e privati interessati (fattorie sociali, associazioni, organizzazioni professionali e sindacali, fondazioni, enti pubblici, organismi di consulenza, soggetti del terzo settore, ed altri soggetti funzionali allo svolgimento del progetto.)

8.2.15.3.8.5. Costi ammissibili

Nell'ambito della presente tipologia di intervento sono finanziabili i seguenti elementi di costo:

- gli studi preliminari, di fattibilità, indagini di marketing, progettazione;

- la costituzione, funzionamento e gestione del partenariato compreso il costo di coordinamento del progetto;
- l'attività di animazione sui territori;
- l'esercizio della cooperazione, tra cui le spese amministrative e legali, le spese per il personale coinvolto (in relazione ai servizi erogati nel progetto), le missioni, il materiale didattico/informativo o promozionale,
- spese indirette riferibili a: affitto di locali, utenze energetiche, idriche e telefoniche, collegamenti telematici, manutenzione ordinaria, spese postali, cancelleria e stampati. Tale categoria verrà calcolata con un tasso forfettario del 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale (art. 68, comma 1. lettera b del Reg. 1303/2013) fino ad un massimo del 5% del costo totale del progetto;
- l'acquisizione di servizi a supporto delle iniziative previste;
- l'acquisto di materiale di consumo per lo svolgimento delle attività del progetto.

Non sono ammesse le spese relative dell'attività ordinaria di produzione o di servizio dei soggetti del partenariato. Non sono ammissibili gli acquisti di attrezzature usate.

Sono escluse spese per acquisto di attrezzature usate.

Se il progetto prevede investimenti sulle strutture aziendali, gli stessi sono finanziabili tramite l'accesso alle altre misure di riferimento del PSR, in particolare la misura 6, alle condizioni fissate dalle specifiche misure o sottomisure.

Le spese devono essere compatibili con il disposto dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

8.2.15.3.8.6. Condizioni di ammissibilità

Requisiti soggettivi:

- il partenariato deve essere costituito da almeno due soggetti di cui uno è una impresa agricola, singola e/o associata, con sede operativa in regione Campania e l'altro è afferente ad una delle seguenti categorie: fattorie sociali, associazioni, organizzazioni professionali e sindacali, fondazioni, reti di imprese, enti pubblici, organismi di consulenza, soggetti del terzo settore, ed altri soggetti funzionali allo svolgimento del progetto.
- il partenariato deve assumere una forma giuridica ai sensi della normativa vigente
- Il sostegno può essere concesso unicamente a reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività.

Requisiti oggettivi

Per l'azione A il partenariato deve presentare un piano di interventi (studio di fattibilità), che contenga:

- l'elenco dei partecipanti in partenariato;
- l'area o le aree tematiche potenzialmente interessate dall'intervento (es. agri-sociale, didattica, ecc);
- gli obiettivi del piano;
- la descrizione delle attività da svolgersi nell'anno con particolare riferimento all'animazione territoriale
- le Misure, le sottomisure e le tipologie di intervento del PSR che eventualmente si prevederà di attivare;
- piano finanziario e ruolo dei partecipanti.

Per l'azione B il partenariato deve presentare un Progetto che contenga:

- l'elenco dei partecipanti in partenariato;
- l'area o le aree tematiche interessate dall'intervento (es. agri-sociale, didattica, ecc);
- gli obiettivi del progetto distinti per anno e il relativo crono- programma;
- la descrizione delle attività di progetto e il relativo crono- programma quali l'animazione e l'accompagnamento alle imprese agricole nel processo di diversificazione in ambito agri-sociale e didattico;
- le Misure, le sottomisure e le tipologie di intervento del PSR che eventualmente si attiveranno nell'ambito del progetto per il raggiungimento degli obiettivi;
- piano finanziario e ruolo dei partecipanti.

8.2.15.3.8.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:

Per l'Azione A

- composizione del gruppo partenariale (competenza, esperienza, qualificazione dei partecipanti);
- coerenza del piano di intervento in relazione agli obiettivi ed alle attività previste;
- congruità del piano finanziario esposto rispetto alle finalità del progetto ed al ruolo dei componenti il partenariato.

Per l'Azione B

- composizione del gruppo partenariale (competenza, esperienza, qualificazione dei partecipanti);
- coerenza del progetto in relazione alle operazioni previste;
- coinvolgimento di fasce deboli, di giovani al primo impiego e relativa propensione alla creazione di

- nuove opportunità occupazionali;
- coerenza del crono programma in relazione agli obiettivi del progetto;
- congruità del piano finanziario esposto rispetto alle finalità del progetto ed al ruolo dei componenti il partenariato.

8.2.15.3.8.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per l'esecuzione delle sole attività del piano di interventi/progetto il costo totale massimo per intervento è di:

- 40.000 euro per l'Azione A. Durata massima dei progetti un anno;
- 80.000 euro annui per l'Azione B per un massimo di 3 anni (durata massima dei progetti).

All'interno del costo totale di progetto le spese generali, sono ammissibili per un importo forfetario pari al 15% della spesa ammessa per il personale e comunque non superiore al 5% del costo totale del progetto.

L'aliquota di sostegno è pari all' 80% della spesa ammessa con riferimento ai costi di cui all'art. 35 del regolamento (UE) 1305/2013; è elargito sotto forma di sovvenzione a rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate.

Il sostegno è erogato in regime di *de minimis* ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Per la determinazione delle "spese indirette" è previsto l'utilizzo del tasso forfetario dei costi diretti, di cui all'art. 68, comma 1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013.

8.2.15.3.8.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.8.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte dei beneficiari - Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 - Ragionevolezza dei costi Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di

realizzazione di progetti può rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in riferimento a categorie di prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori disciplinari.

R7 - Selezione dei beneficiari. L'individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e scarsa solidità finanziaria, può rappresentare un rischio per il tipo di operazione.

R8 - Sistemi informatici. I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

R9 : Le domande di pagamento - Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento.

8.2.15.3.8.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati di seguito sono riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M 2 - Ragionevolezza dei costi. E' prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della spesa nel contesto dei documenti attuativi. A tal riguardo, per la determinazione delle "spese indirette" è previsto l'utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti ammissibili, di cui all'art. 68, comma1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013. Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei confronti dei beneficiari.

M 7 - Selezione dei beneficiari. Sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la composizione, completezza, competenza e affidabilità dei partenariati tenendo anche conto dell'adeguatezza della loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità ed alla complessità dei relativi progetti

M 8 – Sistemi informatici. Si ricorrerà alla:

- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare.
- utilizzazione, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria.

M 9 – Domande di pagamento. Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento si provvederà alla predisposizione di:

- procedure uniformi per la gestione delle varianti in corso d'opera;
- manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.15.3.8.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.8.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Per la determinazione delle “*spese indirette*” è previsto l'utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui all'art. 68, comma 1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013.

8.2.15.3.8.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Non pertinente

8.2.15.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi inerenti la misura sono stati descritti in ciascuna tipologia di intervento

8.2.15.4.2. Misure di attenuazione

Le misure di attenuazione inerenti la misura sono stati descritti in ciascuna tipologia di intervento

8.2.15.4.3. Valutazione generale della misura

Fare riferimento a ciascuna singola tipologia

8.2.15.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.15.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Laddove previsto sono state descritte nelle tipologie di intervento

8.2.15.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non se ne riferiscono

8.2.16. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

8.2.16.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) 1303/2013 - artt. 32-35.
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Titolo III *Sostegno allo sviluppo rurale* - Capo I *Misure* artt. 42-44.
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.
- Decisione C(2014) 8021 di Accordo di Partenariato 2014-2020 Italia del 29 ottobre 2014 della Commissione Europea.

8.2.16.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Il LEADER, così come stabilito dal punto 2, art. 32 del Reg. UE 1303/13 ed in linea con l'accordo nazionale di partenariato, si basa su una progettazione e gestione degli interventi per lo sviluppo da parte di attori locali, che si associano in una partnership di natura mista (pubblico - privata) affidando un ruolo operativo (gestionale e amministrativo) al Gruppo di Azione Locale (GAL), il quale elabora una Strategia di Sviluppo Locale (SSL) per tradurre gli obiettivi in azioni concrete, dotandosi di una struttura tecnica in grado di attuarli, nelle macroaree rurali "C" e "D".

Lo sviluppo delle macroaree C e D è connesso con gli elementi della SWOT e come evidenziato dall'analisi di contesto è strettamente correlato con i fabbisogni emersi quali: la salvaguardia del reddito e dell'occupazione, il favorire una migliore organizzazione delle filiere agroalimentari e forestali, il tutelare e valorizzare le risorse culturali e paesaggistiche, il migliorare la qualità della vita nelle aree rurali come di seguito specificato (figura):

Ambiti tematici

Come previsto dall'accordo di partenariato le strategie di sviluppo locale dovranno essere finalizzate a precisi ambiti tematici, in cui i partner coinvolti dispongano di competenze ed esperienze specifiche, in modo da rafforzare la concentrazione finanziaria e orientare le capacità maturate in tema di progettazione locale su obiettivi realistici e suscettibili di reale impatto locale. Gli ambiti di intervento scelti dai GAL devono essere coerenti con i fabbisogni emergenti e le opportunità individuate per i propri territori, nonché con le competenze e le esperienze maturate dai soggetti facenti parte del GAL, per rafforzare la qualità della progettazione e dell'attuazione degli interventi.

Le strategie sono strutturate su un massimo di tre ambiti tematici fra quelli compresi nell'accordo di partenariato e questi devono risultare connessi tra loro per il raggiungimento dei risultati attesi. L'elenco degli ambiti tematici riportato nell'accordo di partenariato è solo indicativo ed aperto ad altri tematismi individuati dai GAL e possono essere previsti temi diversi.

All'interno degli ambiti tematici, i GAL sceglieranno gli interventi da attivare in funzione dei fabbisogni identificati nelle aree di interesse e dei tematismi individuati nella strategia del GAL, in coerenza con la strategia generale del Programma di Sviluppo Rurale della Regione e l'AdP, nonché in conformità ai Regolamenti (UE) n.1303/2013, n.1305/2013, n.807/2014 e 808/2014.

Anche i progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale sono validi a condizione che siano connessi alla strategia di sviluppo, sia evidente il valore aggiunto della cooperazione e affrontino i problemi correlati alla gestione.

Area eleggibile Leader

Le aree ammissibili in coerenza con la strategia comprendono i comuni inclusi nelle macroaree “C” e “D”.

Nell'ambito del territorio ammissibile, i GAL potranno individuare le aree nelle quali promuovere le proprie strategie di sviluppo locale, tenendo conto dei seguenti vincoli:

- a. Le SSL devono riferirsi a territori ricadenti in Area LEADER: zone/territori costituiti esclusivamente dai comuni classificati come appartenenti alle macroaree C e D della territorializzazione del PSR sulla quale operano i GAL. I comuni classificati come appartenenti alle macroaree A e B non possono essere interessati alla strategia leader;
- b. I territori dei comuni partecipanti devono ricadere interamente nell'ambito di una SSL o GAL; è fatto divieto di frazionamento del territorio di un comune in aree LEADER interessate da GAL; in nessun caso un comune può essere compreso in due o più aree LEADER;
- c. carico demografico dell'area LEADER non inferiore a 30.000 abitanti e non superiore a 150.000 abitanti;
- d. i comuni che costituiscono l'area LEADER di un GAL/SSL devono appartenere ad ambiti omogenei e contigui dal punto di vista territoriale ad eccezione delle isole amministrative, dei comuni e dei territori ricadenti nelle isole minori.

Per favorire una maggiore concentrazione delle risorse sui territori più marginali, una maggiore omogeneità territoriale e una più puntuale focalizzazione della SSL l'attuazione del LEADER in Campania è affidata ad un massimo di 15 GAL, ciascuno dei quali nella predisposizione delle SSL, applicando l'approccio *bottom up*, indica i principali punti di debolezza e di forza, le minacce e le opportunità del territorio di riferimento su cui basare le azioni di sviluppo. Tutte le attività del GAL devono fondare sulla strategia di sviluppo che risponde all'area scelta.

Valore aggiunto

La SSL deve giustificare anche il valore aggiunto che lo sviluppo locale LEADER apporta agli obiettivi di sviluppo perseguiti dal PSR. Il valore aggiunto è da individuare nell'integrazione delle attività locali, nella collaborazione progettuale tra gli operatori locali e nell'introduzione di elementi di innovazione.

Piano finanziario

La dotazione finanziaria per ogni strategia di sviluppo locale, in conformità con l'Accordo di partenariato, è compresa tra un minimo di 3 Meuro ed un massimo di 12 Meuro.

Strategia di sviluppo locale

La SSL è adottata dall'organo decisionale del GAL attraverso l'approvazione di un documento denominato

“Strategia di Sviluppo Locale (SSL)”, contenente gli elementi indicati dall’art.33, par.1, del Reg. (UE) n.1303/13.

In tale documento il GAL descrive le azioni, le misure, sottomisure e tipologie di operazioni con le quali persegue gli obiettivi della SSL, includendo l’attività di cooperazione, in conformità con la regolamentazione dello sviluppo rurale. In particolare, la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo contiene almeno i seguenti elementi:

- a) la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia;
- b) un'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce (SWOT);
- c) una descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, un'illustrazione delle caratteristiche integrate e innovative della strategia e una gerarchia di obiettivi, con indicazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati. In relazione ai risultati, i target possono essere espressi in termini qualitativi o quantitativi;
- d) una descrizione del processo di associazione della comunità locale all'elaborazione della strategia;
- e) un piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete;
- f) una descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza della strategia, che dimostri la capacità del gruppo di azione locale di attuarla, e una descrizione delle modalità specifiche di valutazione;
- g) il piano di finanziamento per la strategia.

Nell’ambito della SSL, in funzione delle attività previste si possono avere:

- interventi con beneficiario il GAL (sottomisura 19.1, sottomisura 19.3 e sottomisura 19.4);
- interventi con beneficiario diverso dal GAL (sottomisura 19.2).

Procedure di selezione dei GAL e delle SSL

La selezione dei GAL e la valutazione delle SSL, avviene in un’unica fase, e viene effettuata da un Comitato di Selezione istituito con provvedimento dell’AdG rappresentativo degli uffici regionali competenti per materia entro due anni dalla data di approvazione dell'accordo di partenariato, ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 3 e 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013, ovvero 29/10/2016.

Il calendario per la selezione dei GAL e delle relative strategie prevede:

- a) pubblicazione del bando di selezione dei GAL e delle strategie dopo la decisione di approvazione della Commissione UE del PSR 2014-2020;
- b) presentazione delle domande entro 180 gg. dalla pubblicazione del bando per la selezione dei GAL e delle strategie;
- c) approvazione della graduatoria per la selezione dei GAL e delle Strategie entro i previsti termini regolamentari.

Nel caso in cui non venga selezionato un numero di GAL e di SSL sufficienti ad assorbire tutte le risorse finanziarie disponibili, la Regione si riserva la possibilità di procedere alla pubblicazione di un nuovo bando per l'assegnazione delle risorse finanziarie residue e/o di assegnare pro-quota le risorse ancora disponibili ai GAL già selezionati nel limite massimo di 12 Meuro per ciascun GAL. In ogni caso la selezione dei GAL e delle SSL è completata entro il 31 dicembre 2017.

La decisione che approva una SSL di tipo partecipativo stabilisce la dotazione finanziaria e le responsabilità per i compiti di gestione e di controllo nell'ambito del programma o dei programmi in relazione alla SSL, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Principi di selezione dei GAL e delle SSL

La Regione procede alla selezione delle SSL sulla base di una griglia di criteri di valutazione da approvare ai sensi dell'art.49 del Reg.(UE) n.1303/13 che comprenda almeno:

1. Caratteristiche dell'ambito territoriale: superficie, popolazione, densità della popolazione, tasso di spopolamento, indice di invecchiamento, maggiori fabbisogni del territorio;
2. Caratteristiche del partenariato e organizzazione del GAL: livello di rappresentatività, capacità finanziaria, composizione del CdA, coerenza fra la rappresentatività dei partner associati al GAL e l'ambito/i tematico/i proposto nella strategia di sviluppo locale;
3. Capacità del GAL di attuare la SSL: affidabilità, modello gestionale, precedenti esperienze di attuazione di progetti complessi europei;
4. Qualità della strategia di sviluppo proposta: qualità dell'analisi di contesto e dell'analisi SWOT, focalizzazione tematica e coerenza con la qualità dell'analisi di contesto e l'analisi SWOT, approccio innovativo, identificazione e misurabilità dei risultati attesi, attività di animazione finalizzata all'attuazione della strategia, interventi ed azioni per l'attuazione della strategia, incidenza della strategia di cooperazione con la strategia del GAL, progetto transnazionale.

Termine di conclusione delle SSL

Il termine di conclusione degli interventi delle SSL sarà indicato in sede di definizione dei documenti attuativi, e dovrà essere compatibile con il termine di ammissibilità della spesa alla partecipazione del FEASR previsto dall'art.65, par.2, del regolamento (UE) n.1303/13.

Rispondenza della misura alla strategia del PSR

Collegamento ai fabbisogni emersi dall'analisi di contesto

In relazione all'analisi di contesto generale del programma, il LEADER risponde in via prioritaria ai seguenti fabbisogni:

F04 - Salvaguardare i livelli di reddito e di occupazione nel settore agricolo e nelle aree rurali;

F06 – Favorire una migliore organizzazione delle filiere agroalimentari e forestali;

F14 - Tutelare e valorizzare le risorse culturali e paesaggistiche;

F23 - Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali;

F24 – Aumentare la capacità di sviluppo locale endogeno delle comunità locali in ambito rurale;

Contributo della Misura alle Priorità e alle Focus Areas

La misura contribuisce principalmente al perseguimento della seguente priorità e focus area di cui all'articolo 5 del Reg. Ce 1305/2013.

- FA 6b - stimolare lo sviluppo locale nelle aree rurali;

Contributo potenziale della misura ad altre priorità e Focus Areas

Il LEADER contribuisce, sulla base delle strategie di sviluppo locale che saranno selezionate, anche indirettamente al perseguimento degli obiettivi specifici correlati a tutte le focus area prese in considerazione dal programma ed in particolare;

- FA 2a - migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato, nonché la diversificazione delle attività;
- FA 3a - migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali;
- FA 4a - salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;
- FA 6a - favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione.

Contributo della Misura agli obiettivi trasversali dello Sviluppo Rurale

Il LEADER contribuisce direttamente all'obiettivo trasversale relativo all'innovazione, rappresentando implicitamente una modalità innovativa di operare da individuare nell'integrazione delle attività locali, nella collaborazione progettuale tra gli attori locali e nell'introduzione di elementi di innovazione. Inoltre soddisfa gli altri obiettivi trasversali, in particolare: l'ambiente, attraverso l'eventuale attivazione di misure che incentivino investimenti per la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente naturale e delle foreste, rispondendo a specifici fabbisogni locali; i cambiamenti climatici, attraverso l'eventuale attivazione di misure che incentivino investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico, oltre che per la tutela del patrimonio naturale in generale e forestale in particolare.

Articolazione della misura

Sottomisura 19.1 Sostegno preparatorio:

- **Tipologia d'intervento 19.1.1.** Sostegno preparatorio.

Sottomisura 19.2 Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo:

- **Tipologia d'intervento 19.2.1.** Azioni per l'attuazione della strategia con le misure del PSR.

Sottomisura 19.3 Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale:

- **Tipologia d'intervento 19.3.1.** Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale.

Sottomisura 19.4 Sostegno per i costi di gestione e animazione:

Tipologia d'intervento 19.4.1. Sostegno per i costi di gestione e animazione

FABBISOGNI	ELEMENTI DELLA SWOT CORRELATI
F04 - Salvaguardare i livelli di reddito e di occupazione nel settore agricolo e nelle aree rurali	W8: Ridotta diversificazione aziendale W11: Debolezza organizzativa e strutturale delle imprese O21: Diversificazione dell'offerta in settori "contigui" e ampliamento della gamma di opportunità di diversificazione (fattorie sociali, avvio dei green job)
F06 – Favorire una migliore organizzazione delle filiere agroalimentari e forestali;	S7: Presenza di aziende che operano nella filiera corta e nella vendita diretta W11: Debolezza organizzativa e strutturale delle imprese W15: Catena del valore spostata a valle O9: Potenziamento dell'ICT
F14 - Tutelare e valorizzare le risorse culturali e paesaggistiche;	S9: Ricchezza di risorse ambientali e paesaggistiche e buona presenza di aree protette S12: Varietà e diversità di paesaggi agricoli e rurali W24: Qualità delle acque W30: Dissesto idrogeologico W40: Debolezza del comparto produzioni vivaistiche-forestali O2: Modifiche normative e di mercato per la gestione sostenibile delle risorse T7: Rischio di ulteriori realizzazioni di impianti tecnologici ed infrastrutturali impattanti nel contesto rurale
F23 - Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali;	W9: Scarsa integrazione territoriale degli agriturismi W34: Limitata diffusione della banda larga W36: Deficit infrastrutturale W37: Spopolamento delle aree marginali O9: Potenziamento dell'ICT O20: Leggi su agricoltura sociale (inclusa la legge sui beni

figura elementi della SWOT correlati il LEADER -1

	confiscati) 021: Diversificazione dell'offerta in settori "contigui" e ampliamento della gamma di opportunità di diversificazione (fattorie sociali, avvio dei green job)
F24 – Aumentare la capacità di sviluppo locale endogeno delle comunità locali in ambito rurale;	S6: Varietà e diversificazione dell'offerta S7: Presenza di aziende che operano nella filiera corta e nella vendita diretta S10: Rilevante incidenza del patrimonio forestale S16: Livello di coesione sociale W11: Debolezza organizzativa e strutturale delle imprese W13: Bassa propensione all'esportazione del settore agricolo W14: Scarsa presenza dell'offerta sul WEB W38: Scarsa capacità di integrazione tra gli attrattori interni e costiera. W39: Scarsa capacità gestionale e debolezza finanziaria dei GAL O1: Strumenti di finanziamento diretto UE e programmi di cooperazione territoriale europea O6: Modifiche nei comportamenti e orientamenti all'acquisto da parte dei consumatori O7: Sviluppo di filiere alternative O9: Potenziamento dell'ICT O18: Contratti di fiume O21: Diversificazione dell'offerta in settori "contigui" e ampliamento della gamma di opportunità di diversificazione (fattorie sociali, avvio dei green job) O22: Sviluppo web – social networking T1: Rischio di fallimento dei GO in ambito PEI

figura elementi della SWOT correlati il LEADER-2

8.2.16.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.16.3.1. 19.1.1 Sostegno preparatorio

Sottomisura:

- 19.1 - Sostegno preparatorio

8.2.16.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Il sostegno preparatorio previsto dal par.1, lett. a) dell'art. 35 del Reg. (UE) 1303/2013, è una tipologia di intervento collegata alla priorità 6 - Focus area 6B, ed è funzionale a migliorare la qualità di costituzione del partenariato e di progettazione della strategia di sviluppo locale, limitato temporalmente alla fase precedente alla selezione delle strategie di sviluppo locale ed è riconosciuto solo a nuovi gruppi di azione locale/nuovi territori.

L'intervento sostiene:

- a. le iniziative di formazione rivolte alle parti locali interessate alla SSL;
- b. gli studi dell'area interessata alla SSL, (incluse le analisi di fattibilità per progetti od operazioni che si intendono realizzare attraverso la SSL);
- c. la progettazione della SSL, incluse la consulenza e le azioni legate alla consultazione delle parti interessate ai fini della preparazione della SSL;
- d. attività di consultazione del territorio, degli attori locali, degli operatori e del partenariato al processo di elaborazione della strategia.

8.2.16.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso come contributo in conto capitale.

8.2.16.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- D. Lgs. N. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni".

8.2.16.3.1.4. Beneficiari

Partenariato pubblico/privato ai sensi del paragrafo 2, lett.b, art. 32 del Reg. (UE) 1303/2013 e comunque solo di nuova costituzione.

8.2.16.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le seguenti spese:

- a. costi di formazione per animatori responsabili e addetti all'elaborazione della strategia di sviluppo locale;
- b. costi per studi, analisi ed indagini sull'ambito territoriale di riferimento, compresi gli studi di fattibilità, ai fini della progettazione della strategia e degli interventi correlati;
- c. costi amministrativi (costi operativi e per il personale) di un'organizzazione che si candida al sostegno preparatorio nel corso della fase di preparazione
- d. costi relativi alla progettazione della strategia di sviluppo locale, compresi i costi di consulenza;
- e. costi per l'attività di consultazione del territorio, degli attori locali, degli operatori e del partenariato al processo di elaborazione della strategia;

Sono considerate ammissibili i costi:

- sostenuti nel rispetto delle regole sulla trasparenza e sulla libera concorrenza nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del psr e la data di presentazione della domanda di partecipazione al bando di selezione dei GAL e delle SSL, attestata dalla sua data di protocollazione.

I costi del sostegno preparatorio sono ammissibili anche nel caso di mancato finanziamento della SSL presentata dal GAL, fermo restando che il GAL rispetti tutte le condizioni di ammissibilità della sottomisura. In caso di inammissibilità del GAL, i costi sostenuti non saranno ammessi.

8.2.16.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono:

- a. le SSL devono riferirsi a territori ricadenti in Area LEADER: zone/territori costituiti esclusivamente dai comuni classificati come appartenenti alle macroaree C e D della territorializzazione del PSR sulla quale operano i GAL. I comuni classificati come appartenenti alle macroaree A e B non possono essere interessati alla strategia leader;
- b. I territori dei comuni partecipanti devono ricadere interamente nell'ambito di una SSL o GAL; è fatto divieto di frazionamento del territorio di un comune in aree LEADER interessate da GAL; in nessun caso un comune può essere compreso in due o più aree LEADER;
- c. carico demografico dell'area LEADER non inferiore a 30.000 abitanti e non superiore a 150.000 abitanti;
- d. i comuni che costituiscono l'area LEADER di un GAL/SSL devono appartenere ad ambiti omogenei e contigui dal punto di vista territoriale ad eccezione delle isole amministrative dei comuni e dei territori ricadenti nelle isole minori.
- e. disponibilità di sede operativa all'interno dell'area LEADER prescelta per la SSL;
- f. Gruppo di Azione Locale composto da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto;
- g. presentazione della SSL;
- h. assenza di conflitto d'interesse.

Il sostegno preparatorio è ammissibile indipendentemente dall'esito istruttorio della selezione dei Gal e delle SSL fermo restando che il GAL rispetti tutte le condizioni di ammissibilità della sottomisura.

8.2.16.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

1. Caratteristiche dell'ambito territoriale proposto: superficie, popolazione, densità della popolazione, tasso di spopolamento, indice di invecchiamento, maggiori fabbisogni del territorio;
2. Sensibilizzazione e preparazione degli attori locali per la proposta di strategia: attività di animazione del territorio, studi sull'area leader di riferimento, attività di restituzione degli esiti degli studi analisi ed indagini, studi di fattibilità relativi ai progetti inseriti nell'ipotesi di strategia.

8.2.16.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il contributo pubblico è pari al 100% della spesa ammissibile.

L'importo max concedibile è stabilito al momento della pubblicazione del bando regionale e comunque non è superiore ad euro 100.000,00 per ciascun GAL.

8.2.16.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R2. Ragionevolezza dei costi: l'intervento può presentare rischi nella valutazione della congruità della spesa riguardo alla categoria dei costi operativi, gli studi, le consulenze specialistiche ed in generale per le azioni legate alla consultazione e al confronto con le parti interessate per l'elaborazione della strategia di sviluppo locale (spese di organizzazione e realizzazione workshop, seminari, incontri). Altro elemento di rischio riguarda la verifica delle spese generali

R3. Adeguatezza del sistema di controllo: nel valutare l'effettiva finalizzazione della spesa, con riguardo a tutte le categorie di costi previsti, può sussistere il rischio nella valutazione che i costi siano effettivamente finalizzati all'elaborazione della strategia di sviluppo locale, soprattutto se le attività sono state svolte prima della presentazione della domanda di aiuto, ancorché il relativo costo sia stato poi sostenuto dopo la data di eleggibilità.

R4. Appalti pubblici: nella fase preparatoria l'intervento può essere realizzato anche da enti pubblici prima che il GAL si sia costituito; in tal caso devono essere rispettate tutte le norme definite a livello nazionale per

i lavori pubblici. Tali norme sottopongono i procedimenti al rispetto di precisi obblighi di trasparenza, pubblicizzazione ed individuazione dei contraenti per l'acquisizione dei servizi.

R8. Sistemi informativi: i rischi sono relativi al fatto che le operazioni proprie dell'approccio Leader non sono standardizzabili, considerata la necessità di riconoscere ai GAL ampio margine decisionale e di programmazione delle proprie strategie di sviluppo locale. Di conseguenza i sistemi informativi potrebbero non consentire, per larga parte, lo sviluppo di controlli informatizzati delle operazioni.

R9. Domande di pagamento: nell'ambito dell'operazione, i rischi possono riferirsi alla possibilità che le domande contengano spese non sostenute nel periodo di eleggibilità, o sostenute con modalità non tracciabili in relazione al beneficiario, o non adeguatamente documentate in relazione alla finalizzazione delle attività. Ulteriore elemento di rischio è il conflitto d'interesse.

8.2.16.3.1.9.2. Misure di attenuazione

M2. Ragionevolezza dei costi: per evitare i rischi indicati in merito alla definizione della congruità della spesa ammessa, nella valutazione dell'ammissibilità delle spese sulle domande di pagamento, si valuterà la congruità della spesa sulla base dei documenti attuativi e delle linee guida di ammissibilità delle spese. Inoltre i GAL dovranno dotarsi di un regolamento interno nel quale siano descritti, fra l'altro, i criteri per l'acquisizione dei servizi nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

M3. Adeguatezza del sistema di controllo: per evitare i rischi indicati in merito all'effettiva

finalizzazione della spesa, nelle disposizioni attuative sarà indicata la necessità di documentare l'effettiva finalizzazione delle spese all'elaborazione della strategia di sviluppo locale e alla costruzione del partenariato, ed il carattere aggiuntivo rispetto alle attività svolte ordinariamente dal beneficiario in relazione alla gestione corrente ed al precedente periodo di programmazione.

M4. Appalti pubblici: prevedere l'obbligo per il beneficiario di allegare alla domanda di aiuto la documentazione attestante lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica di aggiudicazione di opere o acquisizione di beni e servizi.

M8. Sistemi informativi: sarà adeguata la procedura realizzata per la scorsa programmazione alle esigenze che emergeranno, per assicurare il regolare flusso dei dati, tracciare tutti i controlli istruttori eseguiti e migliorare la controllabilità e verificabilità dei progetti.

M9. Domande di pagamento: per mitigare i rischi connessi alla non correttezza della rendicontazione della spesa e il rischio di una non univoca individuazione del beneficiario e del soggetto che sostiene e rendiconta la spesa, nonché dei conflitti d'interesse saranno date disposizioni nei documenti attuativi.

8.2.16.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di maggiore dettaglio relativi all'intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle

procedure. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.16.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non prevista.

8.2.16.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non prevista.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Non prevista.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

8.2.16.3.2. 19.2.1 Azioni per l'attuazione della strategia con le misure del PSR.

Sottomisura:

- 19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

8.2.16.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'attuazione della strategia di sviluppo locale prevista dal par.1, lett. b) dell'art. 35 del Reg. (UE) 1303/2013, è da collegare alla priorità 6 - Focus area 6b. La tipologia di intervento si attua con le misure del PSR, misure che devono essere selezionate da ciascun GAL nella SSL in coerenza con le peculiarità del proprio territorio e sensibilizzando prioritariamente il territorio nei confronti dell'ambiente e dei cambiamenti climatici.

Le misure del PSR attivabili dai GAL sono tutte le misure del PSR ad esclusione delle seguenti: Misura 2; Misura10; Misura11; Misura13, Misura 14 e Misura15.

I GAL attuano gli interventi con modalità a bando, modulando, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme comunitarie: importi, aliquote di sostegno, condizioni di ammissibilità e principi per la definizione dei criteri di selezione per rispondere alle specifiche esigenze dei territori.

8.2.16.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale o altra forma secondo quanto stabilito per le corrispondenti misure della SSL ivi compresi quelli in materia di controllo degli aiuti di stato e nella regolamentazione dello sviluppo rurale

8.2.16.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) 1303/2013 - artt. 32-35.
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Titolo III *Sostegno allo sviluppo rurale* – Capo I *Misure* artt. 42-44

8.2.16.3.2.4. Beneficiari

Soggetti beneficiari previsti dalle singole tipologie di operazione in materia applicabile.

Gruppi di Azione Locale quali soggetti intermediari delle misure del PSR,

8.2.16.3.2.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono strettamente connessi all'attuazione della strategia di sviluppo locale e sono quelli previsti dalle singole tipologie di operazione della SSL in conformità con la regolamentazione comunitaria prevista per gli aiuti di stato e dal Reg. (UE) 1303/13 e Reg. (UE) 1305/13

8.2.16.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono descritte nelle singole tipologie di operazioni previste nelle Strategie di sviluppo locale.

Si conferma che tutte le azioni proposte dalle SSL devono essere in coerenza con il PSR Campania e compatibili con il quadro normativo relativo ai fondi SIE e con le norme vigenti in materia di aiuti di Stato. Ciascun piano di azione, quindi, attesta la compatibilità degli aiuti previsti dalla singola strategia, attraverso i necessari riferimenti e richiami al PSR e alle norme vigenti in materia.

Tutte le azioni proposte ai fini della singola strategia di sviluppo locale devono essere selezionate dal GAL sulla base di un'adeguata giustificazione di coerenza con gli obiettivi e gli "ambiti di interesse" della strategia. La selezione delle azioni avviene sulla base di criteri di selezioni ed attraverso un sistema di punteggio che prevede un punteggio minimo come soglia al di sotto della quale le domande sono escluse dalla selezione conformemente all'art. 49 del reg. 1303/2013.

Inoltre, si precisa che le operazioni ammesse dalle singole misure/interventi previsti nelle SSL devono ricadere all'interno dell'ambito territoriale designato del GAL.

8.2.16.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi di selezione dei GAL e delle SSL sono quelli indicati nella descrizione generale della misura al paragrafo "Principi di selezione dei GAL e delle SSL".

I principi per la definizione dei criteri di selezione delle misure del PSR sono quelli individuati dai GAL nelle SSL.

I GAL dovranno elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria ed utilizzare criteri oggettivi di selezione che evitino conflitti di interessi (ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013) e promuovono le pari opportunità, e la non discriminazione (ai sensi dell'articolo 7 del Reg. (UE) n. 1303/2013).

I criteri di selezione saranno valutati ed approvati dall'AdG in sede di selezione delle SSL.

8.2.16.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Le aliquote d'intensità di aiuto sono quelle previste dai GAL nelle operazioni di riferimento delle SSL nel rispetto dei limiti previsti nel quadro giuridico dell'all.2 del Reg. (UE) n.1305/13 e dalle altre norme comunitarie, ivi compresi quelli in materia di controllo degli aiuti di stato. Le aliquote, inoltre, devono

rispettare la regolamentazione sullo sviluppo rurale e le regole in materia di Aiuti di Stato, regola *de minimis* Reg. (UE) 1407/2013 e devono essere in linea con le categorie delle sovvenzioni ed aiuti rimborsabili elencate nell'articolo 67 del Reg (UE) n.1303/2013.

8.2.16.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R10. Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi: la valutazione di

controllabilità delle misure, che dovrà essere effettuata in itinere su tali misure, a partire dalla

fase di selezione dei GAL e delle SSL, potrebbe individuare elementi di non controllabilità, per cui potrà essere necessario rivedere in itinere le modalità attuative della SSL.

R11. Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa: le modifiche proposte dai GAL ai principi relativi ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità delle singole sottomisure/operazioni, potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate. Altro elemento di rischio può consistere nel fatto che non siano adeguatamente regolati i possibili conflitti di interesse tra soggetti incaricati della selezione delle operazioni e soggetti beneficiari. Pertanto la valutazione di controllabilità sarà svolta in itinere in corrispondenza della selezione dei GAL e delle SSL, della fase di adozione dei documenti attuativi e delle proposte di bando avanzate dai GAL, conformemente all'art.62 del Reg. (UE) n.1305/13.

8.2.16.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

M10. Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi: occorre prevedere, quando necessario, una fase di feedback con possibile rimodulazione degli strumenti attuativi della strategia, in funzione delle valutazioni di controllabilità che saranno svolte in itinere.

M11. Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa: occorre prevedere una fase di verifica preventiva di fattibilità e controllabilità, dal punto di vista gestionale, di ogni modifica ai principi relativi ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità delle singole sottomisure/operazioni nella fase di selezione dei GAL e delle SSL. Inoltre i GAL si dovranno dotare, già nella formulazione della SSL di un regolamento interno nel quale siano descritte, tra l'altro, le procedure di istruttoria e accertamento finale, le modalità per garantire il rispetto della legge n. 241/90 e del D.P.R. n. 445/00 e procedure adeguate per evitare i conflitti di interesse. Tali procedure devono essere chiare, obiettive e trasparenti. L'Autorità di Gestione ne valuterà il rispetto e

l'efficacia in itinere nel corso della sua attività di controllo.

8.2.16.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di maggiore dettaglio relativi all'intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.16.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non prevista.

8.2.16.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

I beneficiari selezionati dai GAL nell'ambito dell'attuazione delle misure del PSR possono chiedere il versamento di un anticipo ai sensi dell'art.45 del Reg.(UE) n.1305/13 solo per investimenti.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

8.2.16.3.3. 19.3.1 Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale

Sottomisura:

- 19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale

8.2.16.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

I progetti di cooperazione previsti dal par. 1, lett.c dell'art. 35 del Reg. (UE) 1303/2013, sono da collegare alla priorità 6 - Focus area 6b. La tipologia di intervento punta a favorire la costruzione di partenariati tra territori, a migliorare il potenziale progettuale e relazionale dei GAL, a valorizzare le risorse endogene dei territori in una fase di reciproco scambio di esperienze, a promuovere relazioni durature di cooperazione fra territori, a favorire la realizzazione congiunta di azioni concrete di sviluppo locale e di promozione dei territori rurali, valorizzare gli scambi di esperienza e di buone prassi attraverso accordi di partenariato con altri territori caratterizzati dalla SSL.

I progetti di cooperazione devono essere caratterizzati dalla integrazione tra azioni comuni ai diversi territori e azioni locali.

I progetti di cooperazione possono essere:

- interterritoriali quando si attuano all'interno di uno stesso stato membro;
- transnazionali quando sono tra territori di più stati membri o con territori di paesi terzi.

8.2.16.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.16.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- D. Lgs. N. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”.

8.2.16.3.3.4. Beneficiari

Gruppi di Azione Locale (GAL) ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 32-34.

8.2.16.3.3.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le spese di attività preparatoria del progetto, quali:

- ricerca dei partner;
- comunicazione ed informazione;
- organizzazione di riunioni e incontri;
- studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche ed altre attività inerenti;
- organizzazione e coordinamento delle attività di progettazione e animazione direttamente riferibili alla costruzione del progetto di cooperazione;
- acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.

Sono ammissibili i costi nel periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del bando di selezione dei GAL e delle SSL fino alla data di presentazione della domanda di aiuto.

I costi dell'attività preparatoria sono riconosciuti nel limite massimo del 9% del costo complessivo del progetto di cooperazione.

Sono ammissibili le spese di realizzazione del progetto, quali:

- personale dedicato alla realizzazione delle attività dei progetti di cooperazione;
- riunioni ed incontri di coordinamento tra partner;
- servizi di interpretariato e traduzione;
- azioni di informazione e comunicazione;
- interventi strumentali per l'azione comune;
- organizzazione e attuazione delle attività progettuali;
- attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del soggetto capofila;
- spese relative alla costituzione e alla gestione corrente di una eventuale struttura comune.

Le spese dei progetti di cooperazione sono eleggibili dal giorno successivo alla data di presentazione della candidatura al bando per la selezione dei GAL e delle SSL.

Nel caso di cooperazione con una zona di un Paese Terzo le spese previste coerenti con quelle del Leader, pur se non sostenute nell'area Leader, sono ammissibili. Le spese realizzate in un Paese Terzo e non coerenti con quelle previste dal Leader non sono ammissibili.

Le linee e le categorie di spesa ammissibile sono ulteriormente precisate dalle disposizioni attuative, anche in funzione di possibili linee guida definite a livello nazionale, allo scopo di assicurare la massima omogeneità e condivisione operativa delle modalità di attuazione dell'intervento.

8.2.16.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi di cooperazione devono essere:

- previsti e programmati nell'ambito del SSL, per quanto riguarda i relativi progetti selezionati e proposti da parte di ogni singolo GAL (idea-progetto, ambito territoriale, tipologia di partner, spesa programmata), in coerenza con la relativa SSL;

- attivati sulla base di appositi progetti di cooperazione presentati alla Regione unitamente alla relativa domanda di aiuto, sulla base del quadro delle idee-progetto e del piano finanziario approvati nell'ambito del SSL; i progetti sono valutati dalla Regione ai fini della relativa ammissibilità e del conseguente finanziamento;

- coerenti con le tipologie di progetto definite dal Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 44, par. 1, lettere a) e b) e con le priorità per SLTP (Sviluppo locale di tipo partecipativo), come definite nell'AdP.

Ciascun progetto, interterritoriale e transnazionale, prevede la stipula di un Accordo tra i singoli partner ed attiva una specifica azione attuativa comune, in coerenza con gli obiettivi del progetto e con le iniziative attivate dagli altri partner, da realizzare attraverso le misure/interventi previsti dalla SSL.

Nel caso di progetti di cooperazione transnazionale si richiede la presenza di almeno un partner appartenente ad un altro stato membro.

Inoltre, si deve individuare un GAL capofila.

8.2.16.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I progetti di cooperazione sono selezionati dai GAL e presentati all'interno della strategia di sviluppo locale pertanto i principi di selezione sono quelli indicati nella descrizione generale della misura al paragrafo "Principi di selezione dei GAL e delle SSL".

8.2.16.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il livello di aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile. La spesa massima complessiva per gli interventi di cooperazione per singolo GAL è di euro 350.000,00.

8.2.16.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1. Procedure di selezione dei fornitori adottate dai beneficiari privati: : vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità per una sana gestione finanziaria e ottenere un migliore rapporto qualità prezzo.

R2. Ragionevolezza dei costi: la numerosità delle voci di spesa che compongono i costi di realizzazione delle attività previste può costituire un rischio, l'attività di valutazione deve riferirsi a categorie di prestazioni, servizi, mezzi tecnici estremamente varie ed appartenenti a più diversi settori disciplinari. Altro rischio è la valutazione dell'originalità degli studi e ricerche.

R3. Adeguatezza del sistema di controllo: riguardo le spese generali relative all'organizzazione e coordinamento dell'attività di progettazione, il rischio è che nella valutazione i costi siano effettivamente finalizzati alla costruzione del progetto di cooperazione.

R7. Selezione dei beneficiari: un rischio rilevabile è che la tenuta nel tempo del partenariato su progetti complessi possa rivelarsi labile e non garantire: 1) una struttura amministrativa comune 2) il mantenimento di vincoli o impegni anche successivi al pagamento 3) una chiara attribuzione delle responsabilità finanziarie. Altro rischio è che non siano regolati i conflitti d'interesse tra soggetti incaricati della selezione delle operazioni e soggetti beneficiari.

R8. Sistemi Informativi: sono relativi al fatto che le operazioni proprie dell'approccio Leader non sono standardizzabili, considerata la necessità di riconoscere ai GAL ampio margine decisionale e di programmazione delle proprie strategie di sviluppo locale.

R9. Domande di pagamento: i rischi possono riferirsi alla possibilità che le domande contengano spese non sostenute nel periodo di eleggibilità, o sostenute con modalità non tracciabili in relazione al beneficiario, o non adeguatamente documentate in relazione alla finalizzazione delle attività. Altra criticità è la definizione di criteri oggettivi utili a dimostrare il legame della spesa per le attività preparatorie effettuate, con un progetto di cooperazione "concreto", nel caso in cui venga chiesto il riconoscimento delle stesse, indipendentemente dalla effettiva sottoscrizione, dell'accordo che dà vita al progetto di cooperazione.

Altri rischi non codificati nella Fiche relativa all'art. 62 del Reg.CE 1305/2013:

R10. Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi: la valutazione di

controllabilità che dovrà essere effettuata in itinere, potrebbe individuare elementi di non controllabilità, per cui potrà essere necessario rivedere successivamente le modalità attuative della SSL. I parametri di riferimento di tali verifiche non sono esplicitati a livello di PSR e pertanto non è possibile esprimere allo stato attuale una valutazione di controllabilità, che dovrà essere svolta contestualmente all'individuazione di detti parametri.

R11. Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa/organizzativa: le azioni specifiche per contribuire a livello locale al raggiungimento degli obiettivi delle aree tematiche della strategia, dovranno essere preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche da sviluppare del sistema informativo gestionale e dell'assetto generale delle strutture addette al controllo.

8.2.16.3.3.9.2. Misure di attenuazione

M1. Procedure di selezione dei fornitori adottate dai beneficiari privati: saranno fornite nei documenti attuativi indicazioni operative volte a garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di conseguire una sana gestione finanziaria e il migliore rapporto qualità-prezzo.

M2. Ragionevolezza dei costi: per evitare i rischi indicati in merito alla definizione della congruità della spesa ammessa sarà definita una procedura di acquisizione di offerte/preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il territorio.

M3. Adeguatezza del sistema di controllo: per evitare i rischi indicati in merito alla effettiva finalizzazione della spesa individuare gli elementi da considerare per accertare la finalizzazione delle spese all'elaborazione del progetto di cooperazione, che deve essere esplicita. Occorre assicurare, oltre all'efficacia e congruità delle spese portate a rendicontazione, l'esecuzione di attività strettamente riferite all'intervento finanziario ed il carattere aggiuntivo rispetto alle attività svolte normalmente dal soggetto/ente beneficiario.

M7. Selezione dei beneficiari: relativamente alle caratteristiche del partenariato, occorrerà a livello di documenti attuativi: 1) fissare alcuni requisiti minimi relativi alla struttura amministrativa e gestionale del partenariato; 2) definire tempi minimi di durata del rapporto di partenariato coerenti con le esigenze di esecuzione e funzionamento delle SSL e con gli eventuali vincoli e impegni successivi al pagamento; 3) indicare requisiti minimi a livello di capacità finanziaria e garanzie a copertura di potenziali situazioni debitorie che potrebbero determinarsi nei confronti dell'Organismo Pagatore. I Gal si doteranno inoltre, già nella formulazione della SSL, di procedure adeguate per evitare i conflitti d'interesse. Tali procedure devono essere chiare, obiettive e trasparenti ed essere concertate con l'Autorità di Gestione.

M8. Sistemi Informativi: occorrerà definire la procedura inerente la fase istruttoria e la supervisione per migliorare la controllabilità e verificabilità dei progetti riferiti ad attività non standardizzabili

M9. Domande di pagamento: per mitigare i rischi connessi alla non correttezza della rendicontazione della spesa e il rischio di non univoca individuazione del beneficiario e del soggetto che effettua e può rendicontare la spesa, saranno predisposti appositi documenti attuativi.

M10. Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi: occorrerà prevedere una fase di

feedback con possibile rimodulazione degli strumenti attuativi della strategia in funzione delle valutazioni di controllabilità che saranno svolte in itinere. I documenti attuativi, inoltre, dovranno dettagliare le tipologie di attività finanziabili rendendole chiaramente identificabili sia dai beneficiari che dagli uffici preposti alle attività di controllo, eliminando ogni possibile margine di discrezionalità o ambiguità nelle definizioni.

M11. Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa/organizzativa: occorrerà prevedere una fase di verifica preventiva dal punto di vista gestionale e organizzativo in ordine al contenuto delle azioni specifiche proposte per contribuire a livello locale al raggiungimento degli obiettivi delle aree tematiche della strategia.

8.2.16.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di maggiore dettaglio relativi all'intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.16.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non previsto.

8.2.16.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

I beneficiari possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per gli investimenti immateriali previsti ai sensi della lett.d, par.2, art.45 del Reg.(UE) n.1305/13.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

8.2.16.3.4. 19.4.1 Sostegno per costi di gestione e animazione

Sottomisura:

- 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione

8.2.16.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Il Sostegno ai costi di gestione e animazione previsti dal par.1, lett. d) ed e) dell'art. 35 del Reg. (UE) 1303/2013, sono da collegare alla priorità 6 - Focus area 6b. La tipologia di intervento riguarda e sostiene il funzionamento e le principali attività del GAL legate all'attuazione e all'animazione delle strategie di sviluppo locale selezionate dalla Regione.

I principali obiettivi di questo intervento sono: favorire l'acquisizione delle competenze necessarie per un'attuazione ed animazione di qualità, sostenere l'attività dei GAL come promotori dello sviluppo locale nella gestione, monitoraggio e valutazione della strategia, favorire l'animazione del territorio da parte dei GAL in modo proporzionato alle esigenze individuate in termini di diffusione e sviluppo di progetti nell'ambito della strategia di sviluppo locale.

L'animazione della strategia comprende le azioni necessarie alla comunicazione, alla diffusione di informazioni, alla promozione della strategia, al sostegno nei confronti dei potenziali beneficiari.

I GAL con questo intervento, incoraggiano anche gli altri attori locali a prendere in considerazione nuovi investimenti o altri progetti.

8.2.16.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.16.3.4.3. Collegamenti con altre normative

- Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- D. Lgs. N. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”.

8.2.16.3.4.4. Beneficiari

Gruppi di Azione Locale (GAL) ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 32-34.

8.2.16.3.4.5. Costi ammissibili

1. Spese di gestione relative a:

- Personale;
- Formazione del personale del GAL addetto all'esecuzione della SSL;
- Pubbliche relazioni;

- progettazione della strategia di sviluppo locale;
- funzionamento del partenariato;
- funzionamento delle strutture tecnico-operative ed amministrative;
- adempimenti di natura contabile, amministrativa, fiscale e previdenziale previsti dalla normativa vigente;
- gestione finanziaria (spese bancarie, fidejussioni, servizi di tesoreria e cassa, non sono ammesse spese per interessi passivi);
- selezione di fornitori e beneficiari, cioè spese per le commissioni di selezione dei beneficiari dei GAL relative alle misure del PSR nonché alla esecuzione delle attività di controllo, monitoraggio e valutazione di competenza del Gal;
- elaborazione e pubblicazione dei bandi e avvisi pubblici e adempimenti ai sensi dell'art.13, all.3, Reg.(UE) n.808/14;

2. Spese di animazione relative a:

- promozione, animazione, informazione, divulgazione e pubblicità (acquisto e/o realizzazione e divulgazione di studi e ricerche e materiale informativo sulla zona interessata, realizzazione ed aggiornamento siti internet del GAL, campagne di informazione) sull'area e sulla strategia di sviluppo locale;
- sostenere i potenziali beneficiari a sviluppare interventi e preparare istanze (ad es. sportelli informativi);
- organizzazione e realizzazione di eventi promozionali (seminari, convegni, workshop ed altre manifestazioni pubbliche) promossi a livello locale strettamente diretti e necessari alla SSL;
- scambio di esperienze fra stakeholder (incluso personale del GAL) e attori chiave e lo scambio di best practices ad eventi formativi, seminari, convegni, workshop, gruppi di lavoro tematici, ecc.;

Sono eleggibili i costi sostenuti a decorrere dalla data di pubblicazione del bando per la selezione dei GAL e delle SSL.

Le linee e le categorie di spesa ammissibile sono ulteriormente precisate dalle disposizioni attuative, anche in funzione di possibili linee guida definite a livello nazionale, allo scopo di assicurare la massima omogeneità e condivisione operativa delle modalità di attuazione dell'intervento.

8.2.16.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono:

- a. le SSL devono riferirsi a territori ricadenti in Area LEADER: zone/territori costituiti esclusivamente dai comuni classificati come appartenenti alle macroaree C e D della territorializzazione del PSR sulla quale operano i GAL. I comuni classificati come appartenenti alle macroaree A e B non possono essere interessati alla strategia leader;
- b. I territori dei comuni partecipanti devono ricadere interamente nell'ambito di una SSL o GAL; è fatto divieto di frazionamento del territorio di un comune in aree LEADER interessate da GAL; in nessun caso un comune può essere compreso in due o più aree LEADER;
- c. carico demografico dell'area LEADER non inferiore a 30.000 abitanti e non superiore a 150.000 abitanti;
- d. i comuni che costituiscono l'area LEADER di un GAL/SSL devono appartenere ad ambiti omogenei e contigui dal punto di vista territoriale ad eccezione delle isole amministrative dei comuni e dei territori ricadenti nelle isole minori.
- e. disponibilità di sede operativa all'interno dell'area LEADER prescelta per la SSL;
- f. Gruppo di Azione Locale composto da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto;
- g. presentazione della SSL;
- h. assenza di conflitto d'interesse.

8.2.16.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La tipologia di intervento è funzionale alla strategia di sviluppo locale pertanto i principi di selezione sono quelli indicati nella descrizione generale della misura al paragrafo "Principi di selezione dei GAL e delle SSL".

8.2.16.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il livello di aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile.

La percentuale massima riconoscibile per questa sottomisura (costi di esercizio e animazione) è pari al 25% della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'art. 35.1 lett. b), c), del Reg. (UE) 1303/13.

È prevista una decurtazione del contributo pubblico della sottomisura 19.4 nel caso in cui, al termine del programma, risulti che la spesa pubblica sostenuta dall'aggregato per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale di cui all'art. 35.1 lett. b), c), del Reg. (UE) 1303/13 sia stata realizzata in percentuale inferiore a

quanto previsto nel piano finanziario della SSL approvata. La decurtazione sarà effettuata calcolando la medesima percentuale di riduzione contestata per l'aggregato delle spese sostenute di cui all'art. 35.1 lett. b), c), del Reg. (UE) 1303/13.

8.2.16.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1. Procedure di selezione dei fornitori adottate dai beneficiari privati: vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2. Ragionevolezza dei costi: talune tipologie di spesa come costi operativi, costi di formazione, costi finanziari e costi per sviluppare le attività di monitoraggio e valutazione della strategia di sviluppo locale, costi di animazione volti a favorire i contatti tra gli attori locali, costi per la diffusione di informazioni e delle opportunità offerte dalla strategia, costi per il supporto ai potenziali beneficiari per preparare e sviluppare progetti, possono presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzi o riferimenti di mercato, per cui ne può risultare rischiosa la valutazione di congruità.

R3. Adeguatezza del sistema di controllo: per l'imputabilità dei costi all'attività di animazione riguardo all'ammissibilità dei costi sostenuti dai GAL, può sussistere il rischio nella valutazione, che i costi non siano effettivamente finalizzati all'attività di animazione, in particolar modo per quanto riguarda la categoria delle spese correnti, che si prevede debbano essere "oggettivamente" legate alle attività di animazione.

Altri rischi non codificati nella Fiche relativa all'art. 62 del Reg.CE 1305/2013:

R10. Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi: benché il meccanismo di selezione dei GAL non rientri direttamente nella procedura attuativa della presente misura, il pagamento dei costi di gestione e di animazione discende direttamente dalle valutazioni fatte in sede di selezione del GAL e delle SSL, pertanto è opportuno segnalare la necessità di evitare i seguenti rischi: che la struttura amministrativa sia inadeguata alla realizzazione del programma; che la tenuta nel tempo del partenariato su progetti complessi possa rivelarsi labile; che l'assetto societario possa non garantire il mantenimento di vincoli o impegni anche successivi al pagamento che dovessero essere connessi alla realizzazione delle diverse operazioni.

R11. Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa: elemento di

rischio può consistere nel fatto che non siano adeguatamente regolati i conflitti di interesse tra soggetti incaricati della selezione delle operazioni e soggetti beneficiari.

8.2.16.3.4.9.2. Misure di attenuazione

M1. Procedure di selezione dei fornitori adottate dai beneficiari privati: nella valutazione dell'ammissibilità delle spese sulle domande di pagamento, gli organismi addetti al controllo valuteranno se i beneficiari si sono correttamente attenuti ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori al fine di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, e conseguire una sana gestione finanziaria e il migliore rapporto qualità-prezzo.

M2. Ragionevolezza dei costi: per evitare i rischi indicati in merito alla definizione della congruità della spesa ammessa, nella valutazione dell'ammissibilità delle spese sulle domande di pagamento, gli organismi addetti al controllo valuteranno per quanto possibile la congruità della spesa sulla base dei documenti attuativi e delle linee guida delle spese ammissibili.

M3. Adeguatezza del sistema di controllo: per evitare i rischi connessi ad una errata imputazione dei costi relativi all'attività di animazione, saranno individuati nei documenti attuativi gli elementi oggettivi da considerare per accertare la diretta imputabilità delle spese all'attività di animazione.

M10. Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi: relativamente alle caratteristiche del GAL, a livello di documenti attuativi saranno fissati: i requisiti minimi relativi alla struttura amministrativa e gestionale del GAL; i tempi minimi di durata del rapporto di partenariato coerenti con le esigenze di esecuzione e funzionamento della SSL e con gli eventuali vincoli e impegni successivi al pagamento; i requisiti minimi a livello di capacità finanziaria e garanzie a copertura di potenziali situazioni debitorie che potrebbero determinarsi nei confronti dell'OP.

M11. Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa/organizzativa: i GAL si dovranno dotare, già nella formulazione della SSL di un regolamento interno nel quale siano descritte, tra l'altro, le procedure di istruttoria e accertamento finale, le modalità per garantire il rispetto della legge n. 241/90 e del D.P.R. n. 445/00 e procedure adeguate per evitare i conflitti di interesse. Tali procedure devono essere chiare, obiettive e trasparenti. L'Autorità di Gestione ne valuterà il rispetto e l'efficacia in itinere nel corso dell'attività di controllo.

8.2.16.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di maggiore dettaglio relativi all'intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

--

8.2.16.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non previsto

8.2.16.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.
--

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non prevista.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.
--

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.
--

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.
--

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

E' ammessa la possibilità di riconoscere un anticipo limitato al 50% del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione ai sensi dell'art.42(2), paragrafo 2 del Reg. (UE) 1305/13.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

8.2.16.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche delle operazioni.

8.2.16.4.2. Misure di attenuazione

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche delle operazioni.

8.2.16.4.3. Valutazione generale della misura

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche delle operazioni.

8.2.16.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non previsto.

8.2.16.6. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Gli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo già descritte nelle schede relative alle sottomisure sono:

- a) supporto tecnico preparatorio di cui al par.1, lett.a dell'art.35 del regolamento (UE) n.1303/13 nella sottomisura 19.1;
- b) attuazione di operazioni nell'ambito della strategia dello sviluppo locale partecipativo di cui al par.1, lett.b dell'art.35 del regolamento (UE) n.1303/13 nella sottomisura 19.2;
- c) preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale par.1, lett.c dell'art.35 del regolamento (UE) n.1303/13 nella sottomisura 19.3;
- d) costi di esercizio e animazione di cui al par.1, lett.d) ed e) dell'art.35 del regolamento (UE) n.1303/13 nella sottomisura 19.4.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non previsto.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

L'attività di cooperazione è parte della SSL e perciò, tale attività, deve essere descritta nella SSL.

Il piano finanziario della SSL, pertanto, comprende le attività di cooperazione e la dotazione finanziaria prevista per i costi dell'attività di cooperazione.

I compiti di selezione dei progetti di cooperazione interterritoriali e transnazionali e di concessione dei

benefici, sono svolti dall'AdG.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Le strategie di sviluppo locale sono selezionate con bando pubblico emesso dall'Autorità di Gestione dopo la decisione della Commissione UE che approva il PSR Campania 2014-2020. Il processo di selezione si completerà al massimo entro due anni dall'approvazione dell'Accordo di Partenariato.

Nel caso in cui non venga selezionato un numero di GAL e di SSL sufficienti ad assorbire tutte le risorse finanziarie disponibili, la Regione si riserva la possibilità di procedere alla pubblicazione di un nuovo bando per l'assegnazione delle risorse finanziarie residue, e/o di assegnare pro-quota le risorse ancora disponibili ai GAL già selezionati nel limite massimo di 12 Meuro per ciascun GAL. In ogni caso la selezione dei GAL e delle SSL è completata entro il 31 dicembre 2017.

Il numero di GAL e di SSL selezionate, in ogni caso, non sarà superiore a quindici per evitare un'eccessiva parcellizzazione territoriale che impedirebbe un'aggregazione significativa. Infatti un'area ammissibile più ampia (min. 30.000 abitanti max 150.000 abitanti) dà l'opportunità ad ogni singolo GAL di spingere all'aggregazione territoriale e avere a disposizione maggiore massa critica in termini di risorse umane, finanziarie ed economiche in grado di sostenere una strategia di sviluppo duratura.

Le strategie presentate dai GAL sono selezionate sulla base di un'istruttoria tecnica, amministrativa e finanziaria, svolta da un comitato di selezione istituito con provvedimento dell'AdG e rappresentativo delle strutture regionali interessate per materia all'attuazione delle SSL, in coerenza con le indicazioni dell'art.33, par.1 del Reg. (UE) 1303/2013

La Regione, approvata la graduatoria, fissa i termini entro i quali i Gal selezionati devono avviare la relativa attuazione operativa pena la decadenza del finanziamento.

Il calendario per la selezione dei GAL e delle relative strategie è descritto nella descrizione generale della misura.

Il Comitato di selezione redigerà per ciascuna SSL una scheda di valutazione ed elaborerà una proposta di graduatoria.

I GAL e le SSL sono approvate contestualmente con provvedimento dell'AdG.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'innalzamento del tetto minimo della popolazione a 30.000 abitanti è giustificata dalla necessità di evitare, nelle aree della Campania, la presenza di due GAL su un territorio con caratteristiche territoriali e socio economiche omogenee.